

STEFANO LANCONI

GLI UBALDINI  
DI MONTEVICINO E BACIUCCHETO



FANO, 2006



A Maria-Chiara e Matteo



## PREMESSA

*Ho pensato di inserire in un'unica monografia le notizie che ho ricavato soprattutto dalla lettura di carte d'archivio sui signori dei castelli di Montevicino<sup>1</sup>, Baciuccheto<sup>2</sup> e della villa di Fagnille (territorio di Apecchio), dato che tutti questi luoghi furono per lungo periodo nelle mani della stessa famiglia feudale (quella degli Ubaldini, conti di Montevicino), che controllava anche il vicino castello di Castiglione S. Bartolo (attuale comune di Piobbico).*

*Nel riportare i passi in lingua latina o in italiano dei documenti utilizzati ho sciolto tutte le abbreviazioni e normalizzato, secondo gli usi moderni, la grafia (punteggiatura, maiuscole, accenti, ecc.).*

*Un doveroso ringraziamento al personale dell'Archivio di Stato di Pesaro, della Biblioteca Oliveriana di Pesaro e della Biblioteca Comunale di Urbania.*

*Stefano Lancioni*

---


<sup>1</sup>Il luogo in cui sorgeva il castello di Montevicino (attuale località “Castellaccia”, dirimpetto alla Carda, a 830 m. s.l.m.) viene così descritto dallo storico di Apecchio C. Berliocchi (C. BERLIOCCHI, *Apecchio tra Conti Duchi e Prelati*, s.l., Petruzzi Editore, 1992, p. 150: “Vi si accede da Apecchio (km 5) in auto fino a “Chiscariotti”, poi si continua a piedi per il bosco. Si possono vedere grossi pezzi di mura, tracce di vetusti locali riporti di fitta vegetazione boschiva e, più in basso, un largo spiazzo dove probabilmente era situato il borgo del castello con le sue casette di legno”). Una ricostruzione del castello è proposta in L. BEI e S. CRISTINI, *La doppia anima. La vera storia di Ottaviano Ubaldini e Federico da Montefeltro*, Urbania 2000, p. 19.

<sup>2</sup>La località *Il Baciuccheto* è segnata sulle carte topografiche dell'Istituto Geografico Militare a nord-est del Monte dei Sospiri, a 567 m s.l.m. (Istituto Geografico Militare, carta 1: 25.000, f. 115 – S. Angelo in Vado, 88.5-31.3): in tale luogo, o in quei pressi, si trovava il castello, di cui parla Berliocchi, *Apecchio*, p. 259: “E’ possibile vedere ancora i resti di una grande torre nella parte più alta del castello, mentre le case semidistrutte, che erano state fatte con pietre di più antiche costruzioni, parlano di rifacimenti avvenuti nel corso dei secoli. Una soglia è datata 1731... Nell’unica casa rimasta in piedi, un bel camino, in legno lavorato, porta al centro una testa di cervo, quale segno del dominio degli Ubaldini”.



## Capitolo I

### Gli Ubaldini di Montevicino e Baciucchetto



#### Il castello di Montevicino

Il castello (*castrum*) di Montevicino viene ricordato per la prima volta nel 1113, con l'appellativo di *castrum*: in quell'anno era sotto il controllo di un tal Rodolfo del fu Landolfo di Montevicino che donò i suoi ampi beni (tranne il nostro castello) ai Canonici di Città di Castello<sup>3</sup>. Menzionato ancora

<sup>3</sup>A. ASCANI, *Apecchio contea degli Ubaldini*, Città di Castello, 1977, p. 11; Berliocchi, *Apecchio*, p. 28.

in atti imperiali o in bolle papali nel corso del XII secolo (1163, 1170, 11186)<sup>4</sup>, nel 1193 fu donato (e subito ricevuto in enfiteusi per un denaro annuo da pagarsi in agosto) al vescovo tifernate da certi Magalotto, Airoso, Raniero e Toscanello<sup>5</sup>. Altre donazioni (di cui sicuramente la prima fu poi rigirata ai donatari con enfiteusi) furono quindi fatta da un tal Ugolino il 2 aprile 1210 (vari beni “nel castello di Montevicino e fuori del castello, con la quarta parte del giuspatronato della chiesa”, evidentemente S. Paterniano)<sup>6</sup> e da Toscanello del defunto Guglielmino (tutte le proprietà situate a Piandimolino lungo la strada, un campo confinante con i figli di Magalotto, un campo vicino alla fonte sotto la chiesa di Montevicino, tutta la sua parte su Montevicino, il palazzo e quanto era dentro e fuori la cinta del castello)<sup>7</sup>.

Nel 1265 il nuovo vescovo Niccolò “prese possesso... del Castello di Montevicino e della chiesa di S. Pietro di detto monte con torre, case e terre di questa contrada”<sup>8</sup>. Nominò gastaldo e procuratore di tutti beni della zona, allora sconvolta da disordini provocati probabilmente dai marchesi di Monte Santa Maria, un tal Martino di Giovanni da Montepiacione<sup>9</sup>.

Nel 1270, essendo i beni della zona esposti alle brame di Bellabranca Brancaleoni di Roccaleonella (che aveva fatto un patto segreto con un certo Giacomo, detto il Becco, affittuario del vescovato), il vescovo tifernate Niccolò offrì la Carda e Montevicino in enfiteusi al cardinale Ottaviano Ubaldini, interessato a collocare adeguatamente alcuni suoi familiari (tra cui il nipote Tano) esiliati da Firenze<sup>10</sup>: la concessione riguardava *castrum Montis Vicini eiusque podium et castellare ipsius castrum, et iurisdictionem cum domo turri borgo fossis et pendiciis ipsius castrum, exceptis duobus casalinis, que sunt in ipso castro et olim fuerunt Hugolini Montis vicini...*<sup>11</sup>

Nel 1273, alla morte del cardinale Ubaldini, il vescovo tifernate concesse i due castelli a Brancaleone Guelfucci, appartenente ad una nobile famiglia di Città di Castello<sup>12</sup>, ma Tano Ubaldini si mise d'accordo con Bellabranca Brancaleoni e i due, dopo aver saccheggiato Monte Somole (castello direttamente controllato dal Vescovo, presso Montefiore), occuparono la Carda (Bellabranca) e Monte Vicino (Tano): per tali azioni furono scomunicati pubblicamente dal vescovo tifernate il 24 ottobre 1278<sup>13</sup>. Ma i castelli rimasero in mano ai due occupanti e anzi, di lì a poco,

---

<sup>4</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 11.

<sup>5</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 11-12; Berliocchi, *Apecchio*, p. 29.

<sup>6</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 12.

<sup>7</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 12.

<sup>8</sup>Berliocchi, *Apecchio*, pp. 151-152. G. MUZI, *Memorie ecclesiastiche e civili di Città di Castello*, Città di Castello, 1844 sgg., v. II, p. 149. Berliocchi in nota dice anche che “Data l’importanza del castello, oltre la chiesa di S. Paterniano, si può ipotizzare l’esistenza anche di una cappella dedicata a S. Pietro, all’interno delle mura. Ma probabilmente si tratta della stessa chiesa dedicata ai SS. Pietro e Paterniano (vedi chiesa di Mondavio, dedicata ai Ss. Pietro e Paterniano)”.

<sup>9</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 29.

<sup>10</sup>L’atto notarile d’acquisto del castello è del 4 gennaio 1270 (Berliocchi, *Apecchio*, p. 56); Ascani, *Apecchio*, riporta a pag. 29 la data del 2 aprile 1270 ma dall’atto riportato a p. 32 (n. 20) si evince la data del 4 gennaio 1270..

<sup>11</sup>Ascani, *Apecchio*, n. 30 p. 32.

<sup>12</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 29.

<sup>13</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 37.



Tano Ubaldini, personaggio di rilievo nelle vicende toscane ed ombre del secolo<sup>14</sup>, ottenne anche il possesso della Carda (1282 circa)<sup>15</sup>.

I due castelli, isolati e inattaccabili, non furono più coinvolti in fatti d'arme: essi costituirono la retrovia degli Ubaldini e da essi partirono gli attacchi, verso Città di Castello o verso i castelli del contado tifernate al di qua degli Appennini: Apecchio, Pietragialla, Baciucchetto e Montefiore.

Di fatto il controllo del castello rimase sempre in mano degli Ubaldini, anche se saltuari atti di obbedienza a città di Castello potevano rendere più tollerabile per i Tifernati la signoria della famiglia feudale in quello che consideravano parte del loro territorio: uno di questi viene ricordato dall'Ascani nel 1355<sup>16</sup>.

### **Il castello di Baciucchetto**

Ricordato nel 1337 nella divisione dei beni di casa Ubaldini, viene ancora menzionato diciassette anni dopo, nella pace del 1354, quando viene esplicitamente dichiarata l'alta sovranità tifernate sul castello ma anche che la custodia del luogo era affidata agli Ubaldini, a cui veniva concessa la possibilità di *avere... uomini del piano S. Martino e d'Orfezo pel castello di Bacciocchetto*<sup>17</sup>.

Il 29 luglio 1367 fu quindi occupato dal rettore della Massa Trabaria, in contesa con Città di Castello. Già nel 1368 risulta però ancora nelle mani degli Ubaldini, allora in lotta contro i Tifernati<sup>18</sup>.

Ritornato alla città, fu occupato una nuova volta dagli Ubaldini nel 1381-1382 insieme ad Apecchio e Montefiore<sup>19</sup>, quindi nel 1383 tornò nella soggezione tifernate (con la conferma della custodia agli Ubaldini)<sup>20</sup>.

Sappiamo che il castello fu distrutto interamente dal terremoto del 3 novembre 1389, insieme a quelli di Pietragialla e di Castelguelfo<sup>21</sup> e che il suo territorio fu saccheggiato da truppe mercenarie al servizio di Città di Castello nel 1399<sup>22</sup>.

---

<sup>14</sup>Vds. Ascani, *Apecchio*, p. 38 sg.

<sup>15</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 38. la Carda passò agli Ubaldini forse ad estinzione di una dote.

<sup>16</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 57.

<sup>17</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 55. Le due località evidentemente, situate in prossimità del castello di Baciucchetto, ne formavano il territorio e gli uomini in esso esistenti erano gravati di alcuni pesi (prestazioni? imposte?) per il mantenimento del castello. La prima località è facilmente individuabile: ancor oggi esiste S. Martino del Piano, presso la riva destra del Candigliano. Non è sopravvissuto, né nelle carte IGM, né in quelle del Catasto Gregoriano, il toponimo "Orfezo". Il Muzi (Muzi, *Memorie ecclesiastiche*, III, pp. 196-197) comunque ricorda la chiesa di "S. Cristoforo di Orfezo o di Baciucchetto", diversa dalla parrocchiale dell'Ottocento (S. Stefano di Baciucchetto).

<sup>18</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 59.

<sup>19</sup>Ascani, *Apecchio*, pp. 62-64

<sup>20</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 73.

<sup>21</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 93 e nota 1 p. 107 (Cronica latina:...*Dirutum est Castrum Guelfum, Bacciuchetum et Pietragialla, et multa palatia et terre intra et extra civitatem*).

<sup>22</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 98.

Il 27 maggio 1403 il nostro castello fu conquistato dai Tifernati<sup>23</sup>, che, nel luglio di quello stesso anno ordinavano “a quelle popolazioni di raccogliere il grano con le biade di quelle curie e di portarlo in serbo a Bacciocheto per sottrarlo alle depredazioni dei vicini; mandò perfino uomini pagati per mietere quel grano e insieme tutto il materiale occorrente per costruirvi un molino a secco ideato da Niccolò di mastro Arrigo. I terrazzani ebbero paura delle rappresaglie dei potenti vicini e rifiutarono d'obbedire, costringendo la Città a rimediarvi e a punirli con ben 67 condanne”<sup>24</sup>.

Il 9 febbraio 1405 il castello fu “guastato” da truppe tifernate (il giorno precedente la stesso era accaduto al contiguo castello di Pietragialla): divampava allora la guerra tra Ubaldini e Città di Castello, che preferiva distruggere il luogo per impedirne il passaggio ai nemici<sup>25</sup>.

Da questo momento si perse il ricordo di un luogo fortificato, anche se persistette nei secoli il distretto giurisdizionale (sempre nelle mani degli Ubaldini). Nella seconda metà del XVI secolo comunque non esisteva alcun resto identificabile del castello di Baciucchetto: il 23 febbraio 1587 il conte Federico Ubaldini di Montevicino venne processato con l'accusa di aver sottratto un cane da caccia di proprietà del conte Cesare a Camillo *de villa Cotoleti*: tra le varie domande, gli viene anche chiesto *an castrum Basciucheti sit aut umquam fuerit muris circumdatum*. La risposta è la seguente: *Io ho inteso dire che una volta c'era un castello, ma io non so se ne sia stato*. Precisa poi che, per quanto ne sa lui, non esistono *vestigia murorum* e che non ha mai saputo che qualcuno abbia nel passato demolito qualche muro<sup>26</sup>. Si era evidentemente perso anche il ricordo del luogo in cui il castello sorgeva.

### **Gli Ubaldini: le divisioni del 1337 e 1338**

Indissolubilmente legato alla storia dei nostri due castelli è quella della prolifica famiglia degli Ubaldini, che occuparono vari territori della zona dal XIV secolo. L'iniziatore di tutti i rami degli Ubaldini della *Vaccareccia* (nome con il quale si indicava grosso modo il territorio dell'attuale comune di Apecchio e di parte di quello di Piobbico) fu Tano, nipote del cardinale Ottaviano degli Ubaldini, ricordato anche nella Divina Commedia. Tano morì dopo il 1307<sup>27</sup>. I suoi figli divisero le giurisdizioni feudali che avevano ricevuto per eredità per indiviso o che avevano nel frattempo acquistato (legalmente o con la forza, combattendo contro Città di Castello) con due atti del 1337 e del 1338: il primo veniva letto dal Gamurrini<sup>28</sup>, il secondo è conservato, in copia, in un manoscritto della Biblioteca Oliveriana di Pesaro<sup>29</sup>. I due atti, solo parzialmente sovrapponibili (il secondo

<sup>23</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 101.

<sup>24</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 101. Naturalmente i potenti vicini erano gli Ubaldini.

<sup>25</sup>*Adi 9 Febbraro 1405 Il Comune di Castello fece guastare il Castello di Basciucheto ora del contado d'essa città* (Il passo, presente negli Annali Tifernati, è riproposto anche in ASP, *Leg.*, Feudi, b. 10, XIII.

<sup>26</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, LXXXV.

<sup>27</sup>Ascani, *Apecchio*, nota 18 p. 48.

<sup>28</sup>E. GAMURRINI, *Istoria genealogica delle famiglie nobili di Toscana ed Umbria*, Firenze 1679, vol. IV, p. 12.

<sup>29</sup>Biblioteca Oliveriana di Pesaro, ms. 455, vol. II, p. 195 r.

evidentemente è un approfondimento, riguardante la Carda, di beni prima non adeguatamente suddivisi), prevedevano la seguente suddivisione:

- a Francesco il poggio di Montevicino (1337) e *Mons Burgne* nel territorio della Carda con la chiesa di S. Andrea (1338)<sup>30</sup>
- a Geri il poggio di Montefiore (1337 e 1338) e la località chiamata *Montone de Viersolo* (1337) o *monte de Viorli* nel territorio della Carda con la chiesa di S. Cristoforo e Biagio (1338);
- a Vanni il castello o poggio di Pietragialla (1337 e 1338), oltre al monte S. Filippo nel territorio della Carda con la chiesa omonima (1338);
- ad Ugolino infine il castello o poggio di Baciuccheto (1337) e monte S. Lorenzo nel territorio della Carda con la chiesa omonima (1338).

### **I figli di Tano Ubaldini**

Montevicino e Baciuccheto toccarono nella divisione rispettivamente a Francesco e a suo fratello Ugolino Ubaldini.

Francesco di Tano Ubaldini, ricordato nelle divisioni del 1337-38, era personaggio di rilievo nella vita politica toscana dagli inizi del secolo XIV. Il Gamurrini<sup>31</sup> ricorda che fu “tra gli altri suoi fratelli uomo di gran sagacità, e valore fino nella sua gioventù e riputato per uno de’ più gran Capitani del suo secolo”, tanto che “gli Aretini, che erano nelle guerre l’elessero per loro Podestà l’anno 1308”. Sappiamo da altra fonte che, in quello stesso anno fu però espulso da Arezzo in seguito a lotte interne allo schieramento ghibellino tra Tarlati e Pisani<sup>32</sup>.

Viene ancora ricordato nel 1323 alla conquista di Città di Castello: lui ed il fratello Gerio erano nell’occasione schierati con i ghibellini Tarlati di Arezzo, allora all’offensiva nella zona<sup>33</sup>. Il Gamurrini<sup>34</sup> ci informa anche che, nel successivo 1324, “reggeva la Città d’Urbino con titolo di Capitano, e Podestà et aveva per suo giudice, e vicario, il dottor Bondo della medesima Città di Castello, il quale serviva nell’amministrazione della Giustizia, come si legge nell’Archivio di Cagli, fascicolo E n. 40”.

---

<sup>30</sup> Ascani, *Apecchio*, p. 58; nota 15 p. 67. Vds. anche nota 33 pp. 110-111.

<sup>31</sup> Gamurrini, *Istoria genealogica*, IV, p. 67.

<sup>32</sup> Ascani, *Apecchio*, nota 17 p. 48 (dagli *Annali Aretini*): *Franciscus Tani de Ubaldinis (de Castello) iuvenis reduxit Uguccionem de Faggiola et virides (il partito del verdi) in civitatem (Arretii) fecitque se valde timeri et bene gessit, excepto quod nullo modo facere populum voluit, sed civitatem ad partem ghibellinam tenere, sicut habuit a Comuni Pisarum, magis tamen favebat Tarlatis quam viridibus. Tarlati vero cum aliis magnatibus civibus ghibellinis, populo congregato Arretino in abbatia S. Florae, expulerunt de civitate dictum Franciscum Tani die viii mensis octobris (1308).*

<sup>33</sup> Ascani, *Apecchio*, p. 42.

<sup>34</sup> Gamurrini, *Istoria genealogica*, IV, p. 67. Conclude però le informazioni con la frase “E questo fu quello, che fu chiamato Ghisello, di cui si è parlato di sopra”: qui ha probabilmente fatto confusione con un omonimo nipote (figlio di Ugolino, fratello di Francesco, che fu chiamato “Ghisello”, probabilmente per distinguerlo dallo zio.

Il Gamurrini<sup>35</sup> ricorda nell'albero genealogico il figlio di Francesco, Ugolino; un figlio di quest'ultimo, Giovanni Bartolomeo; infine Galeotto, figlio di Giovanni Bartolomeo: non parla però di nessuno di questi personaggi nel corso della sua trattazione sulla famiglia. Inoltre nessuno di essi viene menzionato negli atti della pace di Sarzana (31 marzo 1353)<sup>36</sup>: il che prova che Francesco era a quella data morto e i suoi presunti discendenti erano deceduti o si erano ritirati dall'attività politica o si erano trasferiti altrove. E' da sottolineare che, in ogni caso, in un arco di tempo non determinabile, la giurisdizione su Montevicino passò, per vendita o eredità, al contiguo ramo dei discendenti di Ugolino di Tano Ubaldini, che lo detenevano nella seconda metà del Quattrocento.

Ugolino di Tano Ubaldini era sicuramente morto nel 1353 quando alla pace di Sarzana sono ricordati i suoi figli Ghisello e Maghinardo *filii quondam Ugolini Tani*<sup>37</sup>. Altro suo figlio (stranamente assente negli atti della pace di Sarzana e in un altro atto del 1360 forse perché minorenni) fu Antonio, da cui sarebbero discesi i conti di Apecchio Girolamo e Gentile, investiti di tale feudo da Francesco Maria I della Rovere nel 1514.

Una breve didascalia riportata dall'Ascani, che la attribuisce ad un tal Certini (che ricopiò le didascalie da vecchi ritratti di famiglia esistenti ad Apecchio) così lo ricorda: *Ugolinus Ubaldinus de Carda, filius Otaviani vulgo Tani de Castello et Martiae vulgo Ciaie de Salimbenis, Germanorum equitum ductor 1335, Tiferni dominus*<sup>38</sup>.

### **I figli di Ugolino Ubaldini**

Figli di Ugolino furono , come già detto, Ghisello, Maghinardo ed Antonio.

Ghisello (il cui vero nome dovrebbe essere Francesco, a detta del Gamurrini) viene ricordato nel 1350 a Città di Castello: per odio dei Guelfucci sostenne caldamente la sottomissione a Perugia della città tifernate<sup>39</sup>. Nella guerra fiorentino-viscontea del 1352 gli Ubaldini erano schierati con i milanesi e Ghisello in particolare entrò a Bettona insieme al signore di Cortona: quando però i Perugini attaccarono la località “avvenne che i signore di Cortona e Ghisello della Carda ossia degli Ubaldini, provvedendo ai casi propri più che a quelli dei commilitoni, essendosi procacciati per denari nel campo nemico il nome, o parola d'ordine d'una data notte, poterono furtivamente uscire e mettersi in salvo, vestiti da ribaldi”<sup>40</sup>.

---

<sup>35</sup>Gamurrini, *Istoria genealogica*, IV, p. 20 (albero genealogico).

<sup>36</sup>Ascani, *Apecchio*, documento n. 1, p. 213-215.

<sup>37</sup>Ascani, *Apecchio*, doc. 1, p. 213-215.

<sup>38</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 153.

<sup>39</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 45 e nota 28 p. 49.

<sup>40</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 46.

Viene ancora menzionato negli atti della pace di Sarzana (31 marzo 1353), insieme al fratello Maghinardo<sup>41</sup> e ricordato, nel 1360, in uno “istromento di notificazione”, ancora insieme al fratello<sup>42</sup>. Non compare nella pace tra Ubaldini e Città di Castello del 25 aprile 1383<sup>43</sup>, essendo a quella data presumibilmente già deceduto.

Maghinardo, come detto, viene ricordato nella pace di Sarzana del 1353<sup>44</sup> e, in un atto del 1360<sup>45</sup>. Non compare nella pace tra Ubaldini e Città di Castello del 25 aprile 1383<sup>46</sup>. Ebbe come figlio, secondo il Gamurrini, Alberghetto.

Antonio Ubaldini viene ricordato, come primo nell'elenco degli Ubaldini, nella pace tra Ubaldini e Città di Castello del 26 aprile 1383<sup>47</sup>. Viene scelto tra i quattro arbitri incaricati di dirimere la vertenza tra Tifernati e marchesi di Monte Santa Maria nello stesso anno<sup>48</sup>. Subì inoltre nel 1386 l'affronto di essere rappresentato per effigie tra i traditori dipinti nella torre pubblica insieme ai parenti Ottaviano e Gerio del ramo di Montefiore<sup>49</sup>. Viene processato insieme al nipote Andrea nel 1388 dai tifernati (naturalmente in contumacia)<sup>50</sup>. Viene ancora ricordato in occasione del giuramento del 1388-89 a Città di Castello<sup>51</sup> e in una lettera dei Perugini ai Priori di Città di Castello del 15 maggio 1401<sup>52</sup>. Da Antonio discendono i conti di Apecchio Girolamo e Gentile, investiti di tale feudo da Francesco Maria della Rovere nel 1514.

**Andrea Ubaldini e suo figlio Baldinaccio** Ghisello ebbe come figlio Andrea ricordato al secondo posto, dopo lo zio Antonio, nell'elenco degli Ubaldini, nella pace con Città di Castello del 26 aprile 1383<sup>53</sup>. Processato nel 1388 insieme allo zio<sup>54</sup>, Andrea è presente, sempre insieme ad Antonio, al giuramento del 1388-89 a Città di Castello, ricordato dal Gamurrini<sup>55</sup>. Dagli anni Novanta del secolo XIV viene più volte ricordato insieme al suo parente Ottaviano (del ramo di Montefiore): nel 1390 viene ricordata la sua richiesta di nomina di nuovo capitano di Apecchio fatto ai Priori di Città di Castello<sup>56</sup>; analoga richiesta (nella persona di un tal Bucarello di Papa) venne fatta da

<sup>41</sup>Ascani, *Apecchio*, documento n. 1, p. 213-215.

<sup>42</sup>Gamurrini, *Istoria genealogica*, IV, p. 12.

<sup>43</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 66. E' sicuramente ricordato come defunto nel 1390 (ivi, p. 93).

<sup>44</sup>Ascani, *Apecchio*, documento n. 1, p. 213-215.

<sup>45</sup>Gamurrini, *Istoria genealogica*, IV, p. 12.

<sup>46</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 66.

<sup>47</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 66.

<sup>48</sup>Ascani, *Apecchio*, pp. 66 e 73.

<sup>49</sup>Ascani, *Apecchio*, nota 22 p. 87.

<sup>50</sup>Ascani, *Apecchio*, nota 39 p. 90.

<sup>51</sup>Gamurrini, *Istoria genealogica*, IV, pp. 12-13; Ascani, *Apecchio*, nota 50 p. 92.

<sup>52</sup>Ascani, *Apecchio*, nota 28, pp. 109-110.

<sup>53</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 66.

<sup>54</sup>Ascani, *Apecchio*, nota 39 p. 90.

<sup>55</sup>Gamurrini, *Istoria genealogica*, IV, pp. 12-13; Ascani, *Apecchio*, p. 82 e nota 50 p. 92.

<sup>56</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 93.

Andrea e Ottaviano il 7 dicembre 1396<sup>57</sup>; nel maggio 1398 i due sono presenti al funerale di Brancaleone Guelfucc<sup>58</sup>, la cui morte segnò l'inizio di una nuova guerra tra Ubaldini e Tifernati.

Ascani riporta la testimonianza di un tal Andrea di Castel Pecorari detto *il Pazzo* che, il 28 giugno 1399 denunciò che, nel settembre dell'anno passato Andrea di Ghisello “l'aveva mandato a chiamare per certi negozi; giunto alla Carda egli disse: *Signore mio, avete per me, sono venuto a ubbidir i vostri comandamenti*. Cui Andrea rispose: *Tu sii il benvenuto; voglio che tu venghi con esso meco, perché io ho per le mane un buon facto da guadagnare et esser ricchi perl tempo dela nostra vita, et dovemo esser da 800 fanti appiè et de 250 a chavallo, et peranto non te partire da qui, perché questa sera devemo essere aparechiati alle predicte chose et ad excutione mandarè*”. Il piano degli Ubaldini di prendere Città di Castello naturalmente fallì miseramente e cominciò la solita guerra tra Tifernati e Ubaldini, che vedeva al centro dello scontro i castelli di Apecchio, Carda, Baciuccheto e Pietragialla<sup>59</sup>, guerra che vide per gli Ubaldini anche la perdita dei castelli di Baciuccheto e Pietragialla, conquistati dai Tifernati nel maggio e nel dicembre 1403<sup>60</sup>.

In questi anni possiamo anche porre la morte di Andrea di Ghisello, dato che in una lettera della fine del 1403 inviata dagli Ubaldini ai Priori tifernati si firmano Ottaviano e Baldinaccio, rappresentanti di due distinti rami della famiglia (il primo del ramo di Montefiore; il secondo è il figlio di Andrea di Ghisello, evidentemente a quella data deceduto)<sup>61</sup>.

Baldinaccio continua ad essere menzionato negli anni successivi. Come già detto, nel 1406 erano presenti al compromesso con Città di Castello Baldinaccio, figlio di Andrea, Ottaviano figlio di Tanuccio (ramo di Montefiore) e Tommaso di Antonio<sup>62</sup>. Lo stesso Baldinaccio, insieme ad Ottaviano (Montefiore) e Nanni (Pietragialla) sottoscrive il giuramento di fedeltà al conte di Urbino il 14 marzo 1410<sup>63</sup>.

### **Antonio Ubaldini**

Baldinaccio ebbe come figlio Antonio. Costui, sposatosi con Todesca Brancaleoni<sup>64</sup>, figlia di Niccolò di Puccio Brancaleoni di Rocca Leonella; “fece fare il Molino sopra il Vescubio, che si disse poi il Molino d'Antonio, e questo generò Baldinaccio”<sup>65</sup>. E' possibile che il possesso di Castiglione S. Bartolo derivi agli Ubaldini di Montevicino da questo matrimonio (i Brancaleoni sono attestati nel possesso di tale castello dal Trecento).

---

<sup>57</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 94; la lettera è riportata ivi, nota 11 p. 108.

<sup>58</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 95.

<sup>59</sup>Ascani, *Apecchio*, pp. 96-98.

<sup>60</sup>Ascani, *Apecchio*, pp. 101-102.

<sup>61</sup>Ascani, *Apecchio*, nota 39 p. 112.

<sup>62</sup>Gamurrini, *Istoria genalogica*, IV, p. 13.

<sup>63</sup>Ascani, *Apecchio*, nota 24 p. 127.

<sup>64</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 25.

<sup>65</sup>Gamurrini, *Istoria genalogica*, IV, p. 13.

## Capitolo II

### Baldinaccio e Bernardino Ubaldini

#### Gli Ubaldini della *Vaccareccia* nel secolo XV.

Ignoriamo attraverso quali precisi passaggi si siano di fatto formate le tre diverse signorie feudali della *Vaccareccia* attestate nel Quattrocento di Apecchio, Pietragialla (dove si insedia il ramo di Antonio) e Montevicino-Baciucchetto-Castiglione S. Bartolo<sup>66</sup>. Ugualmente complicata, ma definibile almeno nelle linee generali, la situazione tra XV e XVI secolo, che qui si anticipa per non perdere definitivamente la bussola nella girandola di nomi e situazioni che caratterizza l'ultimo secolo del Medioevo.

Apecchio si presenta, fino al 1481, come gestita collegialmente dai tre rami di Pietragialla, Montevicino-Baciucchetto-Castiglione e Montefiore: dopo questa data (come si vedrà), i due terzi del castello spetteranno ad uno dei rami nei quali si era nel frattempo divisa la linea di Montefiore (che controlla dopo tale data la totalità della Carda), ed un terzo rimarrà al ramo di Montevicino-Baciucchetto-Castiglione. La Carda e due terzi di Apecchio saranno devoluti alla Camera Ducale alla morte di Ottaviano Ubaldini, ma la contea di Apecchio sarà dal duca Francesco Maria della Rovere infeudata ai conti Girolamo e Gentile del ramo di Pietragialla (ma dimoranti a Gubbio) nel 1517 (perdurando inalterato il dominio del terzo di competenza del ramo di Montevicino: il che provocherà litigi sulle precise attribuzioni giurisdizionali dei due rami per tutto il secolo XVI).

Pietragialla era anch'essa divisa in rate (due terzi al ramo omonimo, come detto dimorante a Gubbio; un terzo al ramo di Montefiore, che dimorava ad Apecchio), mentre governavano un territorio non amministrativamente frantumato gli Ubaldini di Montevicino-Baciucchetto-Castiglione S. Bartolo, a cui spettava anche, come detto, un terzo di Apecchio.

#### Baldinaccio e Bernardino Ubaldini

Alla morte di Antonio Ubaldini, subentrarono nei beni e delle giurisdizioni i due figli, Baldinaccio e Bernardino. Poche le informazioni su di essi.

Baldinaccio, “sposò Iacopa de’ Piscioni da Pesaro, colla quale generò Federigo”<sup>67</sup>. Queste le laconiche informazioni del Gamurrini, che non ricorda tra l’altro Girolamo, altro figlio di Baldinaccio. Firmò nel 1481 il patto di famiglia con Ottaviano, conte di Mercatello; nel 1526 era sicuramente deceduto (il figlio Girolamo figura titolare di giurisdizione)<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup>Per Montefiore rimando al mio lavoro su tale castello: S. LANCIANI, *Il castello di Montefiore (diocesi di Città di Castello) – Storia di un feudo degli Ubaldini, nello Stato di Urbino*, Fano 2005.

<sup>67</sup>Gamurrini, *Istoria genalogica*, IV, p. 13.

<sup>68</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 12, XIV B, 29 dicembre 1534.

Bernardino, la cui abituale residenza dovette essere Casteldurante (aveva un'abitazione o palazzo situata davanti alla chiesa del Corpus Domini, chiesa che “volle decorare la Chiesa del Corpus Domini di nobili affreschi (1530-1538)”<sup>69</sup>, si sposò con una fanciulla appartenente alla nobile famiglia dei conti Castracane<sup>70</sup> ed ebbe quattro figlie: Lucrezia, Lodovica, Nepesina, Latina<sup>71</sup>.

Firmò con il fratello Baldinaccio, nel 1481, il contratto di famiglia con il conte di Mercatello; fu commissario di Massa (carica che presupponeva l'aver intrapreso studi giuridici) almeno negli anni 1530 e 1533 (forse anche nel 1537 e nel 1543)<sup>72</sup>.

Nel testamento, rogato diversi anni prima della morte dal notaio Perugini nel 1520, stabiliva un legato per l'edificazione di una cappella in quella che sarebbe diventata la cattedrale di Urbani<sup>73</sup>. Sappiamo anche che “la famiglia Ubaldini (conti di Montevicino) fin dal sec. XV” si era “stabilita in Castel Durante”<sup>74</sup>, come attesta anche il Rossi: “Di fronte a questa (scil. chiesa e confraternita del Corpus Domini ad Urbani) abitava la nobile famiglia Ubaldini, conti di Montevicino, stabilita in Casteldurante circa il 1450. Bernardino Ubaldini, Commissario di Massa, volle decorare la Chiesa del Corpus Domini di nobili affreschi (1530-1538)”<sup>75</sup>.

### **Il contratto di famiglia del 1481**

Baldinaccio e Bernardino vengono ricordati nel 1481 quando, come avevano fatto gli altri membri della casata che avevano giurisdizione su Pietragialla e Montefiore, firmano (31 marzo 1481) con il conte Ottaviano Ubaldini di Mercatello (rappresentato dal suo procuratore, il *doctor utriusque iuris* messer Dolce di Spoleto) un “contratto di famiglia” in base al quale viene riconosciuto la giurisdizione sulla Carda e su Apecchio (con l'eccezione, per quest'ultima comunità, di tredici famiglie specificate nell'atto) e a Baldinaccio e Bernardino su Montevicino e Castiglione<sup>76</sup>.

---

<sup>69</sup>Rossi, *Memorie ecclesiastiche di Urbani*, Urbani 1936, p. 267.

<sup>70</sup>Rossi, *Memorie ecclesiastiche*, p. 210: nel 1527 propone un lascito in base alle disposizioni testamentarie della contessa Castracane sua suocera

<sup>71</sup>Berliocchi, *Apecchio*, p. 154. Latina si sposò con Ottaviano Ubaldini (ramo di Montefiore) e fu madre di Fabrizio e Tommaso (ramo di Carlano-Fumo, poi trapiantati a Jesi e Cantiano): vds. Lancioni, *Montefiore*, p. 33.

<sup>72</sup>E. Rossi, *Memorie civili di Casteldurante-Urbani*, Urbani 1945, pp. 129-130. Nelle prime due date figura commissario “Bernardino Ubaldini di Casteldurante”; nelle ultime due “Bernardino Ubaldini” (il nome Bernardino era diffuso anche in altri rami della famiglia e non si può pertanto escludere che la carica sia stata ricoperta da due personaggi omonimi).

<sup>73</sup>Rossi, *Memorie ecclesiastiche*, p. 210.

<sup>74</sup>Rossi, *Memorie ecclesiastiche*, p. 224.

<sup>75</sup>Rossi, *Memorie ecclesiastiche*, p. 267.

<sup>76</sup>Asp, *Leg.*, Feudi, b. 9, XVI (estratto); b. 10, XVI. Le famiglie menzionate nell'atto sono in realtà dodici (ma è possibile un errore di trascrizione, dato che in atti successivi si fa riferimento alle tredici famiglie originarie) e sono ricordate dai nomi dei capifamiglia (in genitivo il patronimico; possono essere naturalmente presenti errori di trascrizione e/o lettura): *Lazaro Andree Fornajoli; Paolo Dominici; Antonio Moritij; Mattheo Zaccolle; Luca Benedicti, Iuliano de Monte Paschio, Lazzaro da Monte Peschio, Angelo et Iuliano Raschiasura, Bartholomeo Raffagiola, Bartholomeo Cecchechinij, --nio--io (?) Calagnoli*. Gli unici toponimi individuabili sono Monte Peschio, Ca Faggiola (storpiato in *Raffagiola*) e Chiusura (probabile in *Raschiasura*, scil. “da Chiusura”): si tratta di località esistenti nel territorio meridionale di Apecchio (zona di Fagnille)



E' assente dal contratto (e dagli altri contratti stipulati in quell'anno con altri esponenti della casata) qualsiasi riferimento al castello di Baciucchetto, evidentemente per il fatto che, a differenza degli altri feudi degli Ubaldini nella zona (Montefiore, Pietragialla, Apecchio e Carda) era integralmente in mano ad una sola famiglia e pertanto amministrazione e giurisdizione non erano in discussione.

### **Dopo la morte di Bernardino Ubaldini**

Bernardino ebbe, come detto, quattro figlie: Lucrezia, Lodovica, Nepesina, Latina<sup>77</sup>.

Lucrezia si sposò con Federico Brancaleoni di Piobbico<sup>78</sup>; Latina con Ottaviano Ubaldini (ramo di Montefiore) e fu madre di Fabrizio e Tommaso (da cui discendono gli Ubaldini di Jesi e Cantiano)<sup>79</sup>. Ignoro se le altre due sorelle si siano sposate o siano entrate in convento (destinazione comune a tante fanciulle nobili o comunque di buona famiglia).

Casualmente ci è pervenuta una testimonianza presentata sotto giuramento da Lucrezia Ubaldini Brancaleoni, richiesta nel 1568 dal conte Antonio Maria di Montevicino. Il commissario ducale di Piobbico (in quegli anni amministrato dal Duca di Urbino per omicidi commessi dai conti del luogo) attesta *come oggi che siamo alli 15 del mese di aprile dell'anno 1568 l'illustre signora Lucrezia Ubaldini delli Brancaleoni della Carda, al presente dal castello del Piobico, a requisizione dell'illustre signor conte Antonio Maria dice suo giuramento che prima ch'essa signora fosse maritata al signor conte Federico Brancaleoni del Piobbico essa signora con altre tre sue sorelle litigò il dominio del castello d'Apecchio, di Castiglione, di Monte Vicino e di Basciucheto con li signori conti Federico Ubaldini e conte Girolamo suo fratello et ottennero sentenza contro dal magnifico signor Dolce uditore in quel tempo dell'illustrissimo signor Duca d'Urbino e non ebbero niente di detti domini, con che essa signora fu locata per le sue doti dalli suddetti conti Federico e conte Girolamo consobrini d'essa signora Lucrezia nel molino detto d'Antonio di Baldinaccio, posto nella corte di Apecchio appo li suoi not<fi>cati confini dalli suddetti conti suoi consobrini<sup>80</sup>.*

Secondo il diritto feudale infatti, le donne non ereditavano giurisdizioni: queste passarono pertanto interamente, con il beneplacito ducale, al ramo di Baldinaccio.

---

<sup>77</sup>Berliocchi, *Apecchio*, p. 154.

<sup>78</sup>Vds. infra.

<sup>79</sup>Lancioni, *Montefiore*, p. 33.

<sup>80</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 10, LXXIII (cfr. ivi, b. 9, v. 8523, LXXIII). La contessa sottolinea anche *che poi maritata ebbe le sue doti, et il detto molino restò alli suddetti signori Conti suoi consobrini*.

## Capitolo III

### La prima metà del secolo XVI

Dato che Bernardino ebbe quattro femmine, che per fondamentali norme di diritto feudali non avevano alcun titolo per esercitare una qualsiasi forma di giurisdizione feudale (rigorosamente riservata ai maschi), rimasero eredi dei beni feudali i soli figli di Baldinaccio, Federico e Girolamo<sup>81</sup>.

Ignoro il nome della moglie di Federico, dalla quale costui ebbe due figli: Carlo (morto precocemente, ucciso dal cugino, come si vedrà) ed Antonio Maria<sup>82</sup>.

Il fratello di Federico, Girolamo, si sposò con Orinia Boni<sup>83</sup>. Dal loro matrimonio nacquero quattro figli: Claudio, Scipione, Cornelia e Porzia. Le due femmine, che avevano meno di 25 anni nel 1544, erano nate dopo il 1520.

#### Federico e Girolamo *Baldinacci Ubaldini*

Girolamo di Baldinaccio (*Baldinacci*)<sup>84</sup> viene ricordato per la prima volta nel mese di giugno 1526, quando viene a lui indirizzata una breve missiva dagli Uditori Ducali, che gli intimarono di soddisfare un tal Nicola di Filippo di Mercatello, a cui doveva la somma di quindici fiorini<sup>85</sup>.

Nel 1527 i rapporti con i funzionari ducali erano pessimi: *ogni giorno* venivano riportate lamentele nei suoi confronti e lo si accusava di angariare in vario modo non solamente i suoi sudditi ma anche quelli ducali. Gli Uditori intimavano pertanto il 20 gennaio di quell'anno al podestà di S. Angelo in Vado di intervenire energicamente, far restituire il grano tolto ingiustamente ad un tal Giampiero e spostare sulle sue terre i lavoratori che in quel momento si trovavano nei poderi del conte Girolamo<sup>86</sup>.

---

<sup>81</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 25. Vds. anche ivi, p. 169 n. 7 (I due fratelli governavano *tertiam parte Pecci et Montisvicini ac Basciucheti nencon Castilionis... pro indiviso*. Avevano quindi un terzo del dominio sul feudo: ma è evidente l'errore di Ascani o della sua fonte, dato che "la terza parte" si riferisca solo ad Apecchio). A. TARDUCCI, *Piobbico e i Brancaleoni*, Cagliari 1897, p. 394 (prospetti genealogici – tavola VI), attribuisce a Baldinaccio un unico figlio, Antonio, "marito di Lodovica Brancaleoni figlia del conte Francesco della Rocca": non ho altri elementi su questo presunto fratello dei conti Federico e Girolamo.

<sup>82</sup>Gamurrini, *Istoria genealogica*, IV, p. 13 ricorda come figlio il solo Antonio Maria.

<sup>83</sup>Il cui nome compare nei documenti anche come Orivia; il cognome viene ricordato da Ascani, *Apecchio*, albero genealogico a pp. 25-26 (che per altro la chiama "Olivia").

<sup>84</sup>Girolamo figlio di Baldinaccio viene ricordato nei documenti con il patronimico per distinguerlo dall'omonimo conte di Apecchio (morto nel 1543).

<sup>85</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 12, v. 8531, I A: *Die 25 Iunij 1526. Comiti Hieronymo de Ubaldinis ut satisfaciat in summa quindici florenorum Nicolaum Philippi de Mercatello*.

<sup>86</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 12, v. 8531, II, lettera al podestà di S. Angelo in Vado: *Die 20 Januarij 1527. Ogni giorno ne vengono esposte querele per le estorsioni, et gravamenti quali Hieronymo Baldinatio comette non solamente [comette] contro li suoi sudditi, et (= etiam: ma anche) agli uomini sottoposti al dominio del signor Duca illustrissimo, non ostante le amorevoli monitioni fattegli più volte da esso signor Duca, le signore Duchesse et da noi. E nuovamente*

Sono consultabili nell'Archivio di Stato di Pesaro le copie di due suppliche dei primi giorni del 1529. La prima fu scritta da Alessandro e Parisse del fu ser Francesco da Pecchio: il magnifico Federico Ubaldini della Carda è debitore di certa quantità di denari *a pagamento d'un podere a lui venduto per il detto ser Francesco padre di detto supplicante, et detto Federico al presente ricusa di pagarli detti danari con dire che lo magistrato di Hieronimo suo fratello molesta li lavoratori di detto podere per le colte, et paga da molti anni in qua per conto di detto ser Francesco per la legittima di ser Maurizio loro fratello et altre cose, et anco perché dice che detto Girolamo ha tolta certa quantità di grano dal suo podere*. I due supplicano pertanto il Duca che scriva a Girolamo che non molesti il lavoratore *anzi che li debba restituire la paglia, che lui li ha tolto, et il grano mal tolto al detto Federico*. Il rescritto ducale, datato 6 gennaio 1529, invita il luogotenente di Pesaro a far giustizia<sup>87</sup>.

La seconda fu inviata da Giovanni di Pietro da Apecchio, anche a nome dei fratelli e dello zio: essi si trovano sotto il dominio e il governo del conte Girolamo e Federico *degli Baldinacci*, ma hanno con costoro differenze *per causa d'una soma di grano* e il conte Girolamo ha commesso nei loro confronti *molte stranezze* (tra cui quella di sequestrargli un bue e di pretendere otto fiorini, dei cinque che, secondo l'oratore, gli erano dovuti). Il supplicante ed i parenti chiedono pertanto al Duca di *accettarli al numero delli suoi veri, et buoni sudditi*. Anche per questa supplica il rescritto ducale, scritto sempre il 6 gennaio 1529, prevede l'attivazione del luogotenente di Pesaro<sup>88</sup>.

---

*Giovanni Piero [-----] si lamenta che questo Geronimo contro sua volontà gli ha fatto vender il grano, che lo aveva nella terra di Monte Vicino al pretio che dal detto Pier Francesco intenderete, et anco impedisse li suoi lavoratori, che non abbiano a lavorare il suo terreno in modo, che gravemenete ne viene daneficato. Però, parendone cosa conveniente di raffrenare le sue insolenze, volemo che senz'altra replica facciate consegnare a Giampiero predetto tanto grano di quello, che ha Hieronymo Baldinatio in questo loco, quanto ha tolto a lui, e per il medesimo prezzo, et inoltre leverete li lavoratori dalle possessioni di esso Geronimo, et li consegnerete al predetto Gio. Pietro ponendolo in possesso.*

<sup>87</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, V.

<sup>88</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, VI = b. 12, v. 8527, appendice alla seconda relazione, X: *Ricorre a Vostra Signoria Illustrissima il devoto oratore Giovanni di Pietro da Pecchio, esponendo in nome suo, e di tutti gl'altri suoi fratelli, et zio, qualmente ancora che siano sotto il dominio, et governo del conte Hieronimo, e del conte Federico degli Baldinacci, vorriano non di meno redursi totalmente sotto il mero dominio della Sua Eccellenza, della quale sono, et intendono esser buoni sudditi, et vassalli, et questo perché detto conte Hieronimo li usa alcuni termini che non sono da usarsi, et ogni di cerca di metterli qualche [-----] inanti, adeo che non se li provvedendo potria un di nascere qualche grave errore, massime che al presente detto oratore, come quello che fa li fatti di casa, si trova in gran differentia con esso Conte per causa di una soma di grano, sopra di che gli ha usato di molta stranezza, e avuto da lui più di quello che doveva avere, onde il poveruomo si vede in gran labirinto. Però supplica umilmente Vostra Illustrissima Signoria si voglia degnare accettarli nel numero delli suoi veri et buoni sudditi, come li sono, et deinde provvedere de levargli dalle mani di detto Conte. Il quale pare che tutto faccia che esso oratore ottenne licenza da Monsignor Reverendissimo Governatore passato di poter comprare, et vendere, come in le preci appare, il che esso Conte per p.a (?) non aveva mai voluto concedergli, etiam che il predetto conte Federico condescendesse molto graziosamente, et ciò facendo Vostra Illustrissima Signoria sarà causa che viveranno in pace, et senza alcun disturbo de la mente...*

In nota: *et commetter anco che il detto Conte gli renda indietro il suo bove; che esso gli fece togliere per conto di detto grano, attento che interamente è stato soddisfatto da lui in la somma di otto fiorini, che di buona ragione non li venivano se non cinque, come era loro patto, quantunque non li abbia voluto osservare cosa alcuna, onde li pareva pure che lo fosse astretto non solum ad renderli il bove, ma ancora quanto ha avuto dalli cinque fiorini in su sino alli otto fiorini...* Il rescritto ducale, firmato Pisauri 6 Januarij 1529 è il seguente: *Locumtenens Pisauri audiat extrajudicialiter vocatis vocandis, et visa veritate, conciliationibus reiectis, iustitiam faciat, quacomque appellatione remota.*

Il conte Girolamo viene attestato ancora nel 1534. Il 15 marzo gli Uditori ordinato al capitano (ducale) di Apecchio *ut faciat quod Hieronymus Ubaldinatus aperiat acqueductum in cortile eius domus, per quod transeunt acque pluviales de domo filiorum domini Tiberti, et reducat illum ad pristinum servitium provideatque ut in posterum conservatur*<sup>89</sup>. Il documento è la prima attestazione dell'esistenza di una casa dei conti di Montevicino ad Apecchio, contigua a quella occupata dagli eredi di Tiberto Ubaldini (uno dei due rami in cui era allora divisa la casata dei signori di Montefiore)<sup>90</sup>.

Il 21 luglio 1534 il Duca intimava al capitano d'Apecchio di restare al suo posto e non recarsi dal conte Girolamo *Baldinacci*<sup>91</sup>: come sappiamo da una lettera successiva (31 luglio) del Duca al nuovo Capitano, il conte Girolamo voleva informare privatamente il responsabile dell'ordine pubblico d'Apecchio che il suo predecessore, tal Francesco Mancini, si circondava di *certi uomini di mala vita*<sup>92</sup>.

Nello stesso anno (29 dicembre) i due fratelli vengono ricordati in una lettera del Duca di Urbino al Capitano d'Apecchio, riguardante gli uomini i due avevano nel castello d'Apecchio (per le tredici famiglie di Fagnille) e l'obbligo che essi pagassero le imposte stabilite per tutte le comunità dello Stato (Apecchio in quegli anni era sotto amministrazione ducale): *Intendiamo noi, che alcuni uomini di Federico, e Girolamo Baldinacci, quali abitano, e possiedono in Apecchio ricusano di pagare la composizione per la muraglia di Pesaro, et quella dell'armi. Vogliamo, che senz'altra replica, astringiate quei tali all'intiera soddisfazione di quanto devono per l'una e per l'altra imposta*<sup>93</sup>.

Ulteriore problema riguardante imposte a cui erano tenuti i sudditi degli Ubaldini nel 1535-1536: esse riguardavano il pagamento di milizie (si parla nelle lettere di complicate questioni di scudi, cavalli e del *pagamento di un sargente*) a cui evidentemente sia Federico, sia madonna Orinia avrebbero voluto sottrarsi se il Duca di Urbino, in una lettera del 23 febbraio 1536 specificava che

---

<sup>89</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, IV E, 15 marzo 1534 (*Ubaldinatus* è chiaramente la deformazione di *Baldinacci*. Del resto Girolamo Ubaldini conte di Apecchio dimorava a Gubbio e non aveva in questo periodo (per quanto possa sembrare strano) un'abitazione in Apecchio (cfr. infra).

<sup>90</sup>Sulle vicende dell'abitazione dei conti di Montefiore (unita ad un certo punto con quella dei conti di Montevicino e acquistata dai conti di Apecchio) vds. Lancioni, *Montefiore*, passim.

<sup>91</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, IX, lettera del Duca di Urbino al capitano di Apecchio, 21 luglio 1534: *Abbiamo inteso quanto scrivete alli nostri Auditori sopra quanto vi ha mandato a dire Girolamo Baldinacci, che vi trasferiate sino a lui, che vi vol parlare, vi diciamo, che gli rispondiate che per esser occupato alle cose di Uffizio, et così ora in questi principj d'esso dove vi sono facende assai, non vi potete andare, e che perciò vi ponga le scuse, ma se ha cosa d'importanza, come il dice, ve la debba scrivere, o mandare un suo a voi, che 'l tutto vi dicesse, e così se manderà o scriverà ne raggiuglierete a pieno di quanto vi farà consapevole.*

<sup>92</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, X, lettera del Duca di Urbino al capitano di Apecchio, 31 luglio 1534: *Al capitano di Apecchio. Abbiamo rimesso là ser Francesco Mancini vostro predecessore a finire il suo sindacato, e però direte alli sindacatori che lo expediscano secondo gli ordini, et per quanto comporta la Iustizia, et perché non avvisaste, che Girolamo Baldinacci quando vi parlò vi disse questo prendere certi uomini di mala vita, gli farete intendere che vi dichiarate chi sono quelli, et che delitto hanno fatto, perché voi procederete, et così farete dichiarandoveli, et quando siano casi d'importanza ce ne aviserete.*

<sup>93</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, XVI B, Pesaro, 29 dicembre 1534, lettera del Duca di Urbino al capitano d'Apecchio.

tutti (sia i sudditi ducali, sia quelli sottoposti ad altri gentiluomini) erano tenuti al pagamento dell'imposta<sup>94</sup>.

Qualche anno dopo, nel 1539, una lettera del Duca di Urbino indirizzata al Commissario di Massa insiste ancora sul fatto che anche i feudatari ducali devono pagare per le milizie: il nuovo (dal 20 ottobre 1538) duca di Urbino, Guidubaldo II, richiedeva infatti che i castelli vicini ad Apecchio (Carda, Montefiore, Pietragialla, Monte Vicino, Monte Grino, Castiglione e Baciucchetto) contribuissero alle spese del mantenimento della compagnia del capitano Girolamo Vandini, alloggiata ad Apecchio<sup>95</sup>.

Nell'agosto 1540 il Duca, con lettera al commissario di Apecchio (ancora la terra era sotto diretta amministrazione ducale), gli conferiva l'incarico di amministrare la giustizia anche agli uomini *de' Baldinacci*, sia abitanti in città, sia nel contado, con la convinzione che i due avrebbero accettato il fatto<sup>96</sup>: e, ad essere sinceri, il Commissario aveva già emanato precetti (che non consegnassero il grano ad altri) nel mese precedente nei confronti di alcuni lavoratori dei conti Girolamo e Federico Ubaldini (tali Bartoccio di Benedetto di Quattrocchi di Monte Vicino e Romano di Quattrocchi)<sup>97</sup>.

Naturalmente l'amministrazione ducale riguardava solo Apecchio (che a dir il vero presentava una situazione assai complessa, dato che era stata concessa in feudo nel 1514 dal Duca di Urbino ai conti Girolamo e Gentile anche se un terzo delle famiglie erano sottoposte al ramo dei conti di Montevicino) e non si intrometteva nelle questioni interne dei feudi di Baciucchetto, Montevicino o Castiglione, se non chiedendo direttamente al conte: ad esempio il 25 settembre 1540 il Duca di Urbino chiedeva l'arresto di un suo suddito (un tal Ronaldo di Nino di Ugolino), evidentemente rifugiatosi nel territorio di uno di questi tre castelli<sup>98</sup>.

Nel 1541 infine, nell'atto che stabiliva la futura organizzazione del feudo di Montefiore (diviso allora a metà tra Ottaviano Ubaldini ed i figli di Tiberto), figura come curatore degli interessi di Ascanio il nostro Federico Ubaldini in qualità di "cognato"<sup>99</sup>.

---

<sup>94</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, VII (tre lettere datate 4 maggio 1535, 8 maggio 1535, 23 febbraio 1536: le prime due furono inviate a messer Federico Ubaldini da Agostino di Vico cap.o di Massa; al terza dal Duca di Urbino allo stesso destinatario (quest'ultima fa riferimento ad una precedente lettera di Federico e madonna Orinia) e VIII (lettera del Commissario di Massa a messer Federico Ubaldini – Casteldurante 7 luglio 1535).

<sup>95</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, IX: lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Urbino – 21 gennaio 1539.

<sup>96</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, IX: lettera del Duca di Urbino al Commissario di Apecchio. *Per tenore della presente vi deputiamo iudice delli uomini de Baldinacci, quali sono o si trovano abitatori si in Apecchio e contà suo procedendo contro a tutti si in civile come in criminale, amministrando buona giustizia contro ognuno, attento massimamente che detti Conti si sono altre volte di ciò contentati. Intendesi tra gli altri questo Simone da Poltone, preteso creditore di uomo di detti uomini dei Baldinacci, e senza litigio lo farete satisfare siccome la giustizia richiede. Urbino 27 augusti 1540.*

<sup>97</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, XI (vari precetti, tra cui anche i menzionati, del 19 e 23 luglio 1540).

<sup>98</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, XIII.

<sup>99</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, CLIX, 21 marzo 1541. *Cognatus* è termine generico indicante consanguineo o affine. I rapporti tra i due dovevano essere comunque stretti se anche undici anni dopo il conte Federico dava sigurtà per Ascanio Ubaldini (che sia stato il padre della moglie di Ascanio, Maria Leonora?).

## L'accomandigia a Firenze

Girolamo Baldinacci era ancora vivo nel 1543, quando sottoscrisse un atto (20 novembre 1543) in cui fece accomandigia del suo feudo al Duca di Firenze, in base al quale Cosimo dei Medici prendeva sotto la sua protezione Girolamo e i castelli che a lui appartenevano, cioè *il castello di Montevicino, di Castiglione di S. Bartolo, di Basciucheto, la metà del castello di Apecchio* e anche *li altri beni e ragioni che detto Girolamo aveva sul castello della Carda e corte e castello di Pietragialla. Come anco si piglia in protezione Monte Nerone e la Carda maggiore con le pertinenze, giudizi, dominio, rocca, vassalli...*<sup>100</sup>.

L'atto era discutibilmente legittimo: l'alta sovranità del territorio era del Duca di Urbino o della Santa Sede e, nell'uno come nell'altro caso, il conte Girolamo non poteva infeudare il territorio di cui aveva giurisdizione ad una terza potenza. Ignoriamo se l'atto sia rimasto segreto o ne sia stato divulgato subito il contenuto. In questo secondo caso suscitò presumibilmente l'immediata opposizione di Guidubaldo II, i cui diritti su Apecchio venivano messi in discussioni (e anche sugli altri feudi della zona, che considerava sottoposti all'alta sovranità della sua casata almeno in base ai giuramenti di fedeltà degli Ubaldini dei vari rami al Duca di Urbino nel 1410).

L'operazione politica del resto non ebbe seguito, dato che tre mesi dopo, nel febbraio 1544, figura già morto: secondo il fratello Federico era stato assassinato da Claudio, suo figlio<sup>101</sup>.

## Assassini e alta sovranità

Nel periodo in cui il Duca di Urbino aveva avocato alla sua Camera l'amministrazione del feudo di Apecchio, il conte Scipione commise in questa terra l'omicidio del cugino Carlo e, per tale delitto, fu giudicato colpevole e condannato dal Commissario ducale<sup>102</sup>. I particolari del fatto ci sfuggono, ma i documenti in nostro possesso ci offrono alcune coordinate per cercare di capire la situazione nel quale il delitto maturò.

All'inizio del 1544 Federico Ubaldini (fratello di Baldinaccio) inviò una supplica al papa Paolo III tramite il card. Guidiccione, in cui faceva presente: che possedeva, insieme al fratello, la terza parte di Apecchio ed i castelli di Montevicino, Baciucchetto e Castiglione, tutti feudi ecclesiastici; che il fratello era morto, assassinato dal di lui figlio Claudio; che Scipione, altro figlio di Girolamo, aveva

<sup>100</sup>L'accomandigia è in ASP, *Leg.*, Feudi, b. 12, v. 8527, seconda relazione, primo documento allegato. Vds. anche Biblioteca Oliveriana di Pesaro, ms. 443, pp. VII v – VIII v; Ascani, *Apecchio*, nota 23 p. 177. Si riferisce a tale atto il Gamurrini: "Il conte Girolamo fu pure grand'uomo e molto temuto, il quale ebbe ardire di opporsi a Francesco Maria della Rovere Duca d'Urbino, e querelarsi al Pontefice, e finalmente si fece Feudatario, e Vassallo del Duca Cosimo di Fiorenza, che fu poi Gran Duca di Toscana" (Gamurrini, *Istoria genealogica*, IV, p. 71).

<sup>101</sup>Biblioteca Oliveriana di Pesaro, manoscritto n. 443, pp. CCCLXXIX v. – CCCXCI r; Ascani, *Apecchio*, nota 7 p. 169; nota 24 p. 177.

<sup>102</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, doc. L., testimonianza di Guidantonio Ubaldini, 16 febbraio 1568, n. 38: *Et in specie ha proceduto contro il conte Scipione Baldini, che aveva commesso un omicidio in Apecchio per il quale fu condannato in pena capitale, e confiscatione di beni = Credit perché Sua Eccellenza tenea Comisario in quel loco per degni rispetti senza pregiudizio del conte Girolamo padre di esso conte Guidantonio, come si può intendere dall'illustrissimo e eccellentissimo sig. Duca*

ucciso il cugino Carlo, figlio di Federico; che pertanto a lui spettava l'intera giurisdizione sul terzo di Apecchio e sugli altri tre castelli in questione<sup>103</sup>.

Il papa il 4 febbraio 1544, in risposta alla supplica, commise la causa al canonico Giovanni Antonio Battiferro e al Vicario della Cattedrale d'Urbino. Costoro citarono Claudio e Scipione ma, essendosi costoro allontanati dall'Apecchiese, comparvero i loro congiunti Orinia (madre dei due) e Bernardino Ubaldini conte di Pecorari: fecero presente che i due convocati si erano recati in Piemonte e in Francia, chiesero tempo per notificare le richieste (anche allegando le scuse che i due avevano portato con loro documenti importanti) e chiesero un tutore per le sorelle, minori di anni 25, degli assenti. Sappiamo che il procuratore di Federico Ubaldini, ser Guido Santinelli di Urbino, si oppose, l'8 marzo 1544<sup>104</sup>.

Ma in questo perverso incrocio di diritti giurisdizionali e feudali (chi aveva diritto a governare i castelli in questione, Federico? A nome proprio o anche a quello dei nipoti? In assenza di questi ultimi a chi spettava l'amministrazione dei beni feudali ed allodiali del padre Girolamo? E l'alta sovranità spettava al Duca di Firenze, come voleva il conte Girolamo, al papa, come sosteneva il conte Federico, o al Duca di Urbino?) riuscì ad insinuarsi il Duca di Urbino (al quale probabilmente si appoggiava la contessa Orinia). In definitiva (anche se sulla questione siamo poco informati) Federico non ottenne quanto voleva e dal 1546 dovette governare i castelli insieme alla cognata Orinia e, con il beneplacito del Duca di Urbino (che evidentemente approfittò del dissidio tra i due rami degli Ubaldini per presentarsi definitivamente come depositario dell'alta sovranità sui quattro luoghi feudali), si instaurò per alcuni anni una sorte di condominio tra i due.

### **Qualche altra notizia sul conte Scipione**

Nel 1546 viene ancora citato il conte Scipione: a lui e al conte Federico si rivolse un tal Dolce di Baldantonio di Apecchio che aveva un contrasto con suo cognato (il procedimento era illegittimo, dato che doveva far giustizia il commissario ducale di Apecchio, a cui era stata deferita l'amministrazione di quel luogo dal Duca di Urbino, sollevando per il momento il conte Guidantonio dalle sue prerogative: per la qual cosa il Dolce fu anche condannato)<sup>105</sup>: è l'ultima menzione del conte Scipione attestata (e non è detto che sia stato presente ad Apecchio a quella data né che fosse ancora in vita).

---

<sup>103</sup>Biblioteca Oliveriana di Pesaro, manoscritto n. 443, pp. CCCLXXXIX v – CCCXC r. Ascani, *Apecchio*, nota 7, p. 169 offre un altro documento in cui sono ripetute le stesse accuse. Ulteriore testimonianza in ASP, Leg, Feudi, b. 11, LIV, controinterrogatorio di Guido di Bartolomeo Lanci, risposta 15: Guido di Bartolomeo Lanci, nel 1568 dice di ricordarsi bene che *quando il conte Scipione ammazzò il conte Carlo in Apecchio si teneva il castello per il sig. duca illustrissimo Guidubaldo et da suo commissario crede che fosse condannato*.

<sup>104</sup>Biblioteca Oliveriana di Pesaro, manoscritto n. 443, pp. CCCXC r – CCCXCI r.

<sup>105</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, XVI (Urbino, 28 luglio 1546) e LXV (è un interrogatorio del 1578 ma si fa riferimento a precedenti attestanti la titolarità della giurisdizione in Apecchio).

Il conte Scipione Ubaldini si sposò con Dionora dei conti di Monte Acuto: i due non ebbero figli. Nel 1598 fu finalmente risolta dagli Uditori ducali la causa riguardante i beni che Dionora, vedova del conte Scipione Ubaldini, rivendicava nei confronti dei Bizzarri (eredi della contessa Orinia, a sua volta erede del conte Scipione, suo figlio): *Nella causa che verteva tra la sig. Dionora de conti di Monte Acuto da una, et li Bizzarri da Sant'Agnolo, eredi per la metà della contessa Orinia Ubaldini, erede del già conte Scipione Ubaldini suo figliolo, et marito di detta signora Dionora dall'altra, dopo di aver ben veduto, e considerato le ragioni d'ambo le parti, hanno li nostri Uditori determinato e giudicato che detti Bizzarri siano tenuti, et obbligati per la loro rata ereditaria di dare e consegnare alla medesima signora Dionora per parte delli vestimenti vedovili dovuti dalla già contessa Orinia scudi dodici e mezzo, et anco per la metà degli alimenti debiti alla medesima per il primo anno del lutto, dopo la morte di detto conte Scipione scudi quaranta, conforme alla tassa fatta dalli medesimi nostri Uditori, nell'uno e nell'altro caso avuta quella considerazione che si deve. Quanto poi alle pretensioni dell'anello spozalizio, delli intercisarii della dote dopo l'anno di lutto, et ogni altra cosa pretenduta sin qui dalla medesima signora Dionora, assolvendo e liberando li Bizzarri suddetti hanno imposto a Lei perpetuo silenzio di mai più non molestarli, e volendo Noi che detta sentenza si eseguischi proporzionatamente contro ciascun di detti Bizzarri eredi, abbiamo voluto ordinare che ogni volta che sarete ricercato da detta signora Dionora non mancherete di rilasciare il bollettino esecutivo contro ciascuno di detti eredi per la rata che li tocca, senza replica e larghezza alcuna, che tanto è di nostra volontà, che si faccia. Da Pesaro li 29 di maggio 1598<sup>106</sup>.*

### **Il conte Federico Ubaldini nella corrispondenza con la Cancelleria Ducale**

Il conte Federico (in un'occasione con la cognata Orinia) viene ancora ricordato in numerose lettere scritte dalla Cancelleria Ducale nel 1546: alcune missive sono troppo generiche per offrire informazioni interessanti<sup>107</sup>, altre si riferiscono ad un contrasto tra Federico e madonna Pia Brancaloni, a cui era stato confiscato il grano sotto motivazione che non avesse pagato le dovute

<sup>106</sup>ASP, Leg. Feudi, b. 11, CLXXIX, Lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Pesaro, 29 maggio 1598.

<sup>107</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, doc. XXX A – 4 luglio 1546. XXX A, 4 luglio 1546. *Al Commissario d'Apecchio. Che faccia intendere a madonna Orinia, et alli conti di Montevicino, che permettano, che Stefano di Gio. di Luca possa aver la sua dote. Quando non se ne contentino che l'istesso supplicante che gli diano la supplica, che se gli mandi inchiusa, che il Luogotenente d'Urbino gli farà ragione. Ivi, XXX B, 13 luglio 1546. Al commissario di Apecchio. Che veda la supplica di Biagio da Cottozzo di quel distretto, et suddito del conte Federico Ubaldini, et che s'informi delle cause, che in esso gli fa menzione, et ne dia ragguglio, et di quelli, che hanno metuto il grano, atteso li due lodi, faccia stare in sicuro il grano, sino a nuova Commissione.*



colte<sup>108</sup>, una ad una confisca per il valore di dieci scudi da effettuarsi su beni del conte Federico Ubaldini esistenti nel territorio di Apecchio<sup>109</sup>.

Nel 1549 era “approvata” dall'autorità ducale la richiesta del conte Federico di circondare con spini la vigna e lo *sciolto del Torrione*: presumo che la località si trovasse nel territorio di Apecchio (in caso contrario non avrebbe avuto bisogno di alcuna autorizzazione ducale) e che, in quanto fortificazione (?), non poteva essere evidentemente rafforzata senza specifica autorizzazione (ma probabilmente il motivo della richiesta era la protezione dei prodotti agricoli)<sup>110</sup>.

I due cognati sono quindi menzionati il 30 settembre 1550: presso di loro doveva intervenire il Commissario di Massa per impedire l'estrazione del grano dal podere di madonna Giuda (Giuditta?) dei Brancaleoni<sup>111</sup>.

Federico viene ancora ricordato nel 1552, quando si era offerto di dare sigurtà per il conte Ascanio Ubaldini di Montefiore<sup>112</sup>, e nel febbraio 1554, quando si sottolinea nella corrispondenza ducale che il conte è tenuto, in base a promesse precedentemente fatte, a concorrere all'edificazione di una chiesa<sup>113</sup>.

Anche nel 1555 abbiamo diverse lettere (molto brevi) riguardanti varie questioni inviate dalla Segreteria Ducale al conte Federico: riguardano un contratto riguardante l'estrazione di cereali<sup>114</sup>, una multa a cui era sottoposto un certo Rustico<sup>115</sup>, un debito che il conte Federico aveva nei confronti di *un suo Ebreo*<sup>116</sup>, una convocazione in Udienza<sup>117</sup>.

---

<sup>108</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, XXXII A, 13 settembre 1546 (*Al conte Federico Ubaldini che restituisca a madonna Pia de Brancaleoni certo grano che dice aver tolto de fallo per colta, soprassedendo contro lei, la facci chiamare innanzi al Luogotenente d'Urbino, giudice ordinario de nobili*), XXXII B, 22 settembre 1546 (*Al conte Federico Ubaldini, che avuto una sigurtà in forma di deposito restituisca il grano a madonna Pia Brancaleoni, sinché il Luogotenente o Uditori termineranno quanto [...] gli è pagato*), XXXII C, 6 ottobre 1546 (*Al conte Federico Ubaldini, che restituisca il grano a madonna Pia, siccome già se ne è scritto, né voluto, avendo il deposito di pagar quanto fosse tenuta, et che gravandosi ne venga all'Udienza, che in una seduta sarà spedito*).

<sup>109</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, XXVII, 18 dicembre 1546. Al Commissario d'Apecchio, *che trovandosi nella sua giurisdizione bestiame o mobili di Federico Ubaldini, ne pigli tanti che ascendano alla somma di dieci scudi, e ne avvisi*.

<sup>110</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, XXXVIII B, 31 agosto 1549. *Al Commissario di Apecchio, che si conceda al conte Federico Ubaldini che serri la sua vigna, et il sciolto del torrione di spini, tollerandolo sin tanto sarà altro in contrario, et che non l'astrighi né lui né la sua famiglia per danni dati, che occorresse, se non all'emendazione del danno; però a beneplacito volendo, non sia convenuto se non al Luogotenente d'Urbino, loro ordinario e de nobili*.

<sup>111</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, XXXIX B, 1 settembre 1550. Al commissario di Massa. *Che faccia intendere a madonna Orivia et al conte Federico Ubaldini che non lascino levar i grani che ha riscosso madonna Giuda de Brancaleoni ne territori de loro castelli, che gli provvederà sua Eccellenza*.

<sup>112</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, XLVI, 8 agosto 1552 – *Al commissario d'Apecchio, che se il conte Federico possede nel stato l'accetti per sigurtà del conte Ascanio, se non stringhi il conte Ascanio a trovar altri, che promette, et mandi qui il contratto*.

<sup>113</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LIII, 26 febbraio 1554. *A Federico Ubaldini, che voglia osservare le promesse in concorrere alla spesa della chiesa da farsi nuova*.

<sup>114</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXII A, 19 marzo 1555.

<sup>115</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXIII A, 28 giugno 1555.

<sup>116</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXIII B, 29 giugno 1555.

<sup>117</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXIV (BIS) C – 20 novembre 1555, *Al Commissario di Apecchio, che faccia che il conte Federico venga qui*.

## La divisione del feudo

Ma i rapporti tra Orinia e Federico non erano buoni. Il Duca di Urbino, il 18 maggio 1554, ordinava al Luogotenente d'Urbino di restituire *a Madonna Orinia la giurisdizione, e dominio, con tutto il resto, che possedeva il conte Scipione suo figliuolo, sinché sarà finita la lite, che verte tra Lei, et il conte Federico Ubaldini, senza però pregiudizio de nessuna delle parti*<sup>118</sup>. Il mese successivo la segreteria ducale ordinava dunque al Commissario di Apecchio di attivarsi affinché costringesse un tal Baldo dai Pecorari a restituire i beni che aveva tolto a madonna Orinia *di sua autorità*<sup>119</sup>.

In quegli anni Apecchio era ancora sotto diretto controllo ducale e non mancavano le frizioni, generalmente riguardanti i sudditi apечchiesi degli Ubaldini di Montevicino. In una lettera della fine del 1554, indirizzata al conte Federico di Montevicino, il Duca di Urbino sosteneva che, come aveva chiesto il conte Federico in una precedente missiva, era anche secondo lui giusto che il Vicario (ducale) di Apecchio rendesse conto *del maneggio di quello officio, che così fanno anco li altri officiali in ogni loco*, ma nello stesso tempo precisava che, *quanto al mettere li vicari in detto Castello è ragionevole che si osservi in quel medesimo modo che si [---]ava quando era vivo il conte Scipione, et che ce lo metta un solo in nome di tutti dui come si faceva allora, fintantoché sarà veduto, et decisa la causa per giustizia, non essendo conveniente che si faccia alterazione a pregiudizio a nessuna delle parti, mentre non è chiarito quello che bisogna di ragione, et a questo non accade a far replica né dubbio, perché così è ragionevole, nonostante quello che ne sia detto da altri secondo che scrivete in la nostra, perciò aspettiamo de intendere che tanto osserviate*<sup>120</sup>.

Alla fine del successivo 1555 persistevano i contrasti tra Federico ed Orinia e il Duca ordinava al conte Federico di dividere *le comodità et frutti dei beni contesi (beni allodiali ma, con ogni probabilità, anche giurisdizioni feudali)*<sup>121</sup>.

Si giunse comunque presto (evidentemente la situazione era insostenibile) alla decisione di dividere il feudo, comunicata dal Duca al Luogotenente di Urbino (incaricato di effettuare l'operazione) il 3 gennaio 1556<sup>122</sup>: *Madonna Orinia moglie già del conte Girolamo Baldinatio degli Ubaldini avendone più volte dopo la morte del conte Scipione suo figliuolo nato di lei et di esso conte*

<sup>118</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LV, 18 maggio 1554.

<sup>119</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LVI A, 15 giugno 1554.

<sup>120</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, XXX B, lettera del Duca di Urbino al conte Federico Ubaldini di Montevicino, Casteldurante, 19 settembre 1554 (dato che nella lettera è in risposta ad una del conte Federico del 18 dicembre, probabilmente c'è stato un errore nella trascrizione ed entrambe furono scritte nel settembre o nel dicembre di quell'anno (del resto si possono confondere facilmente le abbreviazioni *Xbre* e *7bre*). E' probabilmente del dicembre dello stesso anno la lettera della Duchessa di Urbino al Commissario di Apecchio (ASP, Leg., Feudi, b. 11, XXX A): *Il conte Federico Ubaldini dice che alcuni uomini della sua giurisdizione d'Apecchio et Monte Vicino, ch'hanno levato grani di sui proprij, et altri uomini che sono sotto il dominio suo vengono gravati da noi et perciò ne adimandano rimedio dolendosi di questo. Vediamo che se gl'e così, non ne intromettiate né adesso né per l'avvenire in queste cose tali et se altrimenti dovete avere avviso soprassedendo intanto di non dar molestia a nessuno per tale cagione. Di Pesaro li 23 di Xbre.*

<sup>121</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXV, 20 novembre 1555: *Al conte Federico che ha quindici giorni di dividere con madonna Orinia le comodità et frutti dei beni che contendono fra loro senza pregiudizio delle ragioni della proprietà.*

<sup>122</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 10, LXI, lettera del Duca di Urbino al luogotenente di Urbino (cfr. ivi, b. 9, v. 8523, LXI C).

*Girolamo fatto istanza, che si astrengli il conte Federico parimenti degli Ubaldini fratello del marito, che venga alla divisione con lei in nome di chi ella interviene del dominio, il quale era comune a lui, et al conte Scipione, et ora è indiviso tra le parti posseduto fin qui, senza divisione dall'uno e dall'altro, e noi per questo avutane buona informazione, per chiarire quanto permette la giustizia, e ritrovato essere di ragione che detta divisione si faccia ufficialmente per lo esercizio e comodità di questa, e di quello, dichiariamo, e vogliamo che ve ne andiate sul fatto et la facciate voi con sincerità giustamente, di tal sorte che ciascuno di essi senza disequalità alcuna ne abbia la rata sua, chiamando prima tutti che vi hanno interesse, e consegnando poi a ciascuno la porzione che gli tocca. De' quali se alcuno non volesse comparire per accettarla, lasciatela voi per consegnatala con la dichiarazione che vi parrà ragionevole. Ma perché di mente nostra non è di fare mai pregiudizio veruno a persona nessuna, diciamo ancora che non intendiamo per questa nostra dichiarazione, e divisione, che farete voi, ne abbia a seguir nessun pregiudizio alli detti interessati circa la proprietà del dominio, la comodità del quale ora ne commettiamo che dividiate. Solleciterete dunque più che potete di venire ad effetto de la presente nostra commissione. Di Pesaro li 19 di gennaio del 56.*

Qualche giorno dopo, il 23 gennaio 1556, il luogotenente ducale della città di Urbino si trovava nel castello di Monte Vicino, e aveva convocato la contessa Orinia e il conte Federico<sup>123</sup>. Quest'ultimo dichiarava, avuta notizia della decisione ducale, *quod ullo modo non intendit nec vult consentire assertae divisioni, nec alicui actui fiendo super divisione dictorum castrorum, nec consentire quod dictum castrum et iurisdiciones, iura regalia, comoditates et exercitia dividantur cum predicta domina Orinia una cum suis filiabus* in quanto spettanti per diritto feudale ai soli maschi (né aveva ad esser sinceri torto, dato che le donne non avevano alcun titolo per esercitare poteri giurisdizionali secondo elementari norme di diritto feudale).

A sua volta il Luogotenente insistette dichiarando di essere pronto ad obbedire alle lettere ducali e ammoniva il conte Federico ad essere presente il giorno dopo e nei giorni successivi per la divisione. Viene a questo punto registrata un'ulteriore protesta del conte Federico che minaccia di portar direttamente le sue ragioni davanti al Principe e agli Uditori Ducali (il che suona patetico, dato che la volontà ducale è chiarissima).

Risultati per il conte Federico: nessuno. Il giorno successivo, alla presenza della contessa Orinia ed attestata l'assenza del conte Federico, veniva dal Luogotenente fatta la divisione. In una parte furono inserite: tutte le famiglie di Apecchio; la famiglia *Cincaglie* (genitivo) *pro tertia parte et famiglie heredum Mathei de Caparlano et famiglie heredum Berardi de Apiculi similiter pro tertia parte*; tutte le famiglie di Baciucchetto; alcune famiglie di Monte Vicino, *pro adaequatione ipsarum partium* e (in particolare: le famiglie *heredum To[...]* *de Collongo, Magnani de Collongo, Marini*

<sup>123</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 10, LXI, pp. 398 r – 407 v.

*de Collongo, Francisci Cilij de Collongo, Crecentij Pauli de Collongo, heredum Bettini de Collongo, Bedini Comitit Nardi, heredum Bartholomei Comitit Nardi et Bernutij pro eo tamen quod ispe Bernutius possidet et tenet in Collongo).*

Nell'altra parte *omnes reliquas familias... castri Montis Vicini e omnes familias Castri Castiglioni*  
La prima rata fu affidata a Federico (che, pur mantenendo ferma la sua opposizione di principio alla divisione, di fatto non poteva opporsi ad essa), la seconda alla contessa Orinia.

### **Orinia, contessa di Montevicino e Castiglione S. Bartolo (1556-1591)**

Orinia rimase contessa di Montevicino dal 1556 al 1591. Prestò giuramento di fedeltà, come contessa di Monte Vicino, al nuovo duca di Urbino, Francesco Maria II della Rovere, a Gubbio, il 28 ottobre 1575<sup>124</sup>.

Ho per il momento trovato un solo documento riguardante i trentacinque anni di amministrazione della contessa Orinia. Riguarda un'illecita estrazione di grano effettuata nel 1586 dalla Contessa alla Carda. Il Duca di Urbino, con un linguaggio deciso, intima al Commissario di muoversi immediatamente per riottenere la quantità stabilita: *Abbiamo veduto quanto ci avete scritto ultimamente nel particolare del grano, che deve rimettere la contessa Orinia alla Carda, et vi replichiamo che sebbene quelli sudditi si contentino di venti stara, nondimeno Noi, che sappiamo il bisogno di quel loco, vogliamo che ci rimetta tutta quella quantità ch'ha fatto levare, e conforme alla promessa che ha fatto. Et però direte alla suddetta che non manchi senza altra lunghezza. Et ci darete avviso di quanto avrà fatto*<sup>125</sup>.

---

<sup>124</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 10, pp. 33r-33v, 50 v, 57 r-57v, 70r-70v, 78v-79r e 84 v.

<sup>125</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, CLXXIX, lettera del duca di Urbino al Commissario di Massa, Pesaro, 28 maggio 1586.

## Capitolo IV

### La contea di Baciuccheto: Antonio Maria Ubaldini

#### Antonio Maria Ubaldini

Morto Federico (dopo il 14 ottobre 1557 – prima del 19 febbraio 1564)<sup>126</sup>, subentrò nel governo di Baciuccheto, Collelungo ed Apecchio (tredici famiglie) il figlio Antonio Maria.

Non conosciamo la sua data di nascita: possiamo comunque ipotizzare, avendo sette figli nel 1564, che si sia sposato intorno al 1550-55 e sia nato venticinque-trenta anni prima, cioè probabilmente nel decennio al 1520-30.

Il primo documento in cui è menzionato come titolare di giurisdizione è del 16 luglio 1555: è una breve indicazione con cui si chiede al conte Antonio Maria di concedere una licenza di vendita ad un tal Francesco di Acqualagna<sup>127</sup>: evidentemente stava affiancando il padre (forse impossibilitato ad esercitare la giurisdizione) nell'amministrazione dei beni di famiglia.

Nel 1564 figurano già deceduti sia il conte Federico, sia la moglie di Antonio Maria, Leonora Leonardi<sup>128</sup>: i sette figli che il conte Antonio Maria aveva avuto (cinque maschi – Valerio, Cesare, Federico, Carlo, Ubaldino - e due femmine – Isabella e Laura)<sup>129</sup> si trovavano presso il nonno materno, il colonnello Antenore Leonardi di Pesaro: *Al luogotenente d'Urbino, che faccia consegnare el mandato del colonnello Antenore per le doti di due figlie del conte Antonio Maria Ubaldini da Pecchie delli beni <che> ereditarono del conte Federico loro avo paterno per mille e dugento scudi <...> in mancanza dotate da lui, et in un altro per ottocento per le doti della contessa Leonora, moglie già del detto conte Antonio Maria, et che il Colonnello intanto ne pigli i frutti d'essi finché le dette putte si mariteranno, e che cinque loro fratelli, e figli del detto conte Antonio Maria staranno appresso detto Colonnello, non intendendo che per questo si faccia alcun pregiudizio alle ragioni della giurisdizione che si pretende*<sup>130</sup>.

<sup>126</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXX A, 14 ottobre 1557 (lettera a lui inviata); LXXI G, 19 febbraio 1564 (si cita i beni che i nipoti ereditarono del conte Federico loro avo paterno)

<sup>127</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXIII C, 16 luglio 1555: *Al conte Antonio Maria Ubaldini. Lettere persuasive, che voglia concedere licenza di vendere a Francesco di Pietro della Morte dell'Acqualagna.*

<sup>128</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, L., testimonianza di Guidantonio Ubaldini, 16 febbraio 1568, n. 26.

<sup>129</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, L., testimonianza di Guidantonio Ubaldini, 16 febbraio 1568, nn. 18 e 19 (viene ricordato anche un ottavo figlio, Asdrubale, solo qui menzionato: dovrebbe essere morto in tenera età). Isabella Ubaldini andò sposa nella famiglia Petroni, ricevendo come dote i fondi di famiglia nel *Monte Lirone* (ASP, Leg., Feudi, b. 11, CX, 1 settembre 1612, testamento di Carlo Ubaldini, che aveva a quella data ricomprato le proprietà dalla sorella).

<sup>130</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXXI G, 19 febbraio 1564. Si riferisce alla gestione dei beni dei nipoti da parte del colonnello Antenore Leonardi anche le due lettere riportate in ASP, Leg., Feudi, b. 12, c. 8531, doc. LXXI I, 1 Luglio 1564 (*Al Vicario d'Apecchio colla supplica del colonnello Antenore da Pesaro, che faccia rispondere dalli lavoratori, et conduttori delli beni già del conte Antonio Maria Ubaldini già suo genere, de quali per lettere esecutoriali del Luogotenente d'Urbino n'è stato posto in possesso detto colonnello Antenore*) e LXXI K, 14 luglio 1564 (*Al*

Il padre era stato infatti accusato di omicidio dal giudicente del conte di Apecchio e i suoi beni in quel luogo erano stati confiscati: la causa era naturalmente ancora in corso e forse un escamotage a cui erano ricorsi gli Ubaldini di Montevicino per annullare gli effetti delle confische era stata la dichiarazione che il nonno Federico aveva lasciato nel testamento beni e giurisdizioni ai nipoti e solo l'amministrazione al figlio<sup>131</sup>.

### **La ridefinizione dei diritti feudali**

Un interessante documento del 18 marzo 1563, trascritto tra i documenti conservati nell'Archivio di Stato di Pesaro, presenta la composizione, ottenuta con la mediazione degli uditori ducali Cristoforo Panfidio di Gubbio e Giacomo Angelo di Urbino, tra il conte Antonio Maria e i suoi sudditi di Apecchio (appartenenti alle tredici famiglie che dipendevano dai conti di Montevicino): i sudditi apечchiesi si accordarono per eliminare le prestazioni feudali ai quali erano tenuti (paglia, pali, opere) in cambio del versamento di nove grossi (sei per opere e pali, tre per la paglia), da pagare ogni primo di luglio a cominciare da quel 1563<sup>132</sup>.

Forse connesso a tale contrasto è la permanenza del conte Antonio Maria nelle carceri di Pesaro, *dove stette molti dì*: il fatto viene ricordato in un interrogatorio di qualche anno successivo<sup>133</sup>

### **Processo e confisca**

Tra 1563 e primi mesi del 1564 Antonio Maria *ferì d'una archibugiata nel castello d'Apecchio Bartolomeo di Magio del detto luogo*<sup>134</sup>. Non sappiamo con precisione come siano andati i fatti: Guido di Bartolomeo Lanci, testimone nel processo del 1568 tra Antonio Maria e Guidantonio di

---

*Commissario di Massa, che faccia dar il possesso di quei beni, e cose della quondam contessa Leonora già moglie del conte Antonio Maria Ubaldini da Pecchie, alli figli et eredi della predetta contessa, secondo che vedrà nella dichiarazione del Luogotenente d'Urbino, e diano detti beni o chiave di casa in mano di chi si voglia, tanto se sia il fattore ducale, o altro suo ministro, come si sia in mano d'altri. Item un'altra simile lettera al conte Antonio Maria Ubaldini).*

<sup>131</sup>Sono possibili anche altre spiegazioni e, in primo luogo la presenza di attriti interpersonali, non inusuali tra i conti Ubaldini di Montevicino

<sup>132</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, XXXVIII. E' la trascrizione di un atto notarile (rogato da Giulio Baldolo da Montone) del 18 marzo 1563 nel quale viene descritta la controversia tra Antonio Maria Ubaldini della Carda da una parte e gli uomini della terza parte del castello di Apecchio (che materialmente hanno demandato la faccenda a due loro *actores et procuratores*: il nome del primo, abitante nella villa *Cotozzi*, è poco chiaro; il secondo è un tale Teodoro di Gentile *de Villa Fagnilli*). Dato che *dictus Comes pretendebat habere, et consequi in solitum et consuetum antiquum a predictis omnibus et universitatibus paleas [roc?. Lib. --] qualibet salma, et operas ad libitum ipsius pro qualibet ipsorum familia*, i sudditi avevano fatto ricorso al Duca di Urbino che propose come giudici gli uditori Cristoforo Panfidio di Gubbio e Giacomo Angelo di Urbino. Costoro *composuerunt et accomodaverunt inter ambas partes predictas differentias et controversias*, con accordo di tutti, in base al quale accordo gli uomini e le università *tenantur et obligentur dare et exbursare in quolibet anno pro qualibet familia pro dictis operis et paliis grossos sex [-----] et tres pro paleis in primo die Iulij dicti anni 1563 et fructum ut sequitur.*

<sup>133</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, L., testimonianza di Guidantonio Ubaldini, 16 febbraio 1568, n. 39: *Et un'altra volta il conte Antonio Maria Ubaldini avendo braccati li massari d'Apecchio, e fattone querela alli Uffiziali del signor Duca, fu chiamato da Sua Eccellenza e messo nella rocca di Pesaro, dove stette molti dì = Credit*

<sup>134</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, L, testimonianza di Guido di Bartolomeo Lanci, 2 maggio 1568: il fatto era avvenuto tre-quattro anni prima.

Apecchio, disse che non fu presente a quella rissa et che ha inteso dire che Bartolomeo di Magio andò per ammazzare il conte Antonio Maria il quale difendendosi ferì detto Bartolomeo<sup>135</sup>.

Intervenne subito la giustizia del conte di Apecchio ed il commissario del conte Guidantonio, applicando le rigorose leggi dell'epoca, condannò il conte Antonio Maria alla pena capitale (in contumacia naturalmente) e alla confisca dei beni che la famiglia aveva in Apecchio<sup>136</sup>.

Qualche mese dopo (agosto 1564) Antonio Maria è ricordato come bandito dallo Stato del conte Guidantonio<sup>137</sup>, e si tenne da quell'anno in poi alla larga da Apecchio, vivendo nel suo feudo di Baciucchetto<sup>138</sup>. Una lettera del 1564 il Duca di Urbino chiedeva comunque al conte Guidantonio di essere tollerante e a permettere l'estrazione di un poco di grano da Apecchio<sup>139</sup>.

### **Antonio Maria e Valerio Ubaldini di Baciucchetto versus Guidantonio di Apecchio**

Naturalmente subito venne attivato il Duca di Urbino per decidere se il conte Guidantonio di Apecchio avesse o no giurisdizione sul conte Antonio Maria (elementare principio di diritto feudale era che *par in parem non habet imperium*): nel frattempo i beni confiscati furono amministrati dalla Camera Ducale<sup>140</sup>.

I due successi processi, ricordati brevemente anche da Berliocchi<sup>141</sup>, finirono con un nulla di fatto, dato che il primo fu favorevole al conte Guidantonio e al figlio Gentile (cioè al ramo di Apecchio), il secondo ad Antonio Maria ed ai suoi figli.

In connessione con questi processi (che Berliocchi leggeva nell'Archivio Ubaldini, confluito dopo la devoluzione a Roma nell'Archivio Segreto Vaticano), sono conservati vari documenti nell'Archivio di Stato di Pesaro, fatti diligentemente trascrivere (dalle carte dello stesso Archivio Ubaldini) per ordine di Antonio Maria Zucchi Travagli nel XVIII secolo<sup>142</sup>.

---

<sup>135</sup>ASP, Leg., Feudi, L, controinterrogatorio di Guido di Bartolomeo Lanci, risposta 25.

<sup>136</sup>Berliocchi, *Apecchio*, p. 179.

<sup>137</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, XLIII.

<sup>138</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, L., testimonianza di Guidantonio Ubaldini, 16 febbraio 1568, n. 27.

<sup>139</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, doc. LXXII, 14 ottobre 1564: *Al conte Guidantonio Ubaldini, che occorrendo cavare al conte Antonio Maria Ubaldino da Pecchie certo poco di grano per condurlo per bisogno loro farà piacere a Sua Eccellenza che permetta che lo possano cavare quanto bisogna la licenza sua.*

<sup>140</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, L., testimonianza di Guidantonio Ubaldini, 16 febbraio 1568, n. 28: *Crede che Sua Eccellenza abbia preso il possesso di quanto possiede l'articolato conte Antonio Maria, e di quello lui ne supplicò a Sua Eccellenza acciò la giustizia avesse il suo luoco.* Ciò risulta anche "da una lettera del 14 ottobre 1567, finché fosse deciso se al conte Guidantonio [...] spettasse la cognizione di quel delitto e la confisca dei beni, considerato anche il fatto che Antonio Maria e i suoi eredi si erano appellati al tribunale ducale" (Berliocchi, *Apecchio*, p. 179).

<sup>141</sup>Berliocchi, *Apecchio*, p. 179.

<sup>142</sup>Forse al processo del 1568 si riferiscono le *Pretensioni delle ragioni di Pecchio per gl'eredi del quondam Federico Ubaldini loro avo paterno* (ASP, Leg., Feudi, b. 11, LX), non datato, che lo Zucchi Travagli data al 1571 (potrebbe riferirsi al proseguo della causa, dato che si questa, nei diversi gradi, si prolungò per diversi anni): in tali *pretensioni* si esprime con chiarezza (e con ampie riflessioni storico-giuridiche) la posizione del gruppo parentale dei conti di Baciucchetto: il conte Guidantonio non aveva diritto a condannare Antonio Maria né a sequestrare i suoi beni dato che i due avevano uguale giurisdizione.

Un primo documento è l'interrogatorio *per verbum credit vel non credit* del conte di Apecchio, Guidantonio Ubaldini, del 16 febbraio 1568<sup>143</sup>, dal quale è possibile desumere, analizzando domande e risposte, l'impostazione alla causa data dai conti di Montevicino: Antonio Maria in particolare sosteneva che i beni sequestrati ad Apecchio non erano suoi ma dei figli, avendo il padre Federico nominato eredi questi ultimi e solo governatore lo stesso Antonio Maria<sup>144</sup>; inoltre, avendo anche la sua famiglia diritto alla giurisdizione in Apecchio, non poteva essere processato dal Commissario del conte Guidantonio.

Molto interessanti sono anche le *Depositiones et examina nonnullorum testium* (Guido di Bartolomeo Lanci della Carda, Cesare di Cante della Carda, ser Giovanni Nicola del fu ser Giovanni Matteo Ambrogini dei Piccini di Fossombrone, ser Francesco Borganuzio di Cantiano, ser Ranieri Neri di S. Angelo, ser Girolamo Scianchino di Casteldurante e ser Ventura Venanzi di Casteldurante) esaminati per conto degli Uditori Ducali nel maggio-luglio 1568<sup>145</sup>.

Le testimonianze sostanzialmente concordano, anche se alcuni testimoni offrono informazioni più abbondanti, altri meno o se, a qualche punto dell'interrogatorio, non sanno rispondere.

Tutti concordano che, come avevano fatto i suoi antecessori, Guidantonio è il legittimo signore di Apecchio, ha fatto congregare il *Consiglio degli uomini del castello d'Apecchio et suo contado* per giurare fedeltà *dopo la morte del padre*, crea e costituisce commissari, capitani e ufficiali per amministrare la giustizia *tanto ai forestieri quanto agli uomini di detto castello in tutte le cause civili e criminali* e a suo nome tiene il libro dell'estimo, ha emanato gli statuti, fa riscuotere la gabella (le stesse prerogative erano del Duca di Urbino prima della concessione del 1514 a padre e zio di Guidantonio di Apecchio e sono state del duca Guidubaldo che, per un certo periodo, fino a dieci anni prima, dice Guido di Bartolomeo Lanci, ha per diversi anni amministrato tramite suoi commissari la terra di Apecchio). Nessuno dei testimoni ha mai visto né inteso che Antonio Maria, padre, figli, il conte Girolamo detto Baldinaccio suo zio o altri esponenti del ramo dei conti di Montevicino abbiano mai costituito o posto alcuni per commissario, capitano o ufficiale in detto castello o amministrato giustizia, o fatto bandi o decreti, o messo alcuno in prigione, o tenuto libro dell'estimo<sup>146</sup>.

---

<sup>143</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, L., testimonianza di Guidantonio Ubaldini.

<sup>144</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, L., testimonianza di Guidantonio Ubaldini, n. 21.

<sup>145</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, LIV. Il testo della prima serie di domande (proposte dall'avvocato del conte Guidantonio) non è conservato in tale documento ma facilmente ricostruibile dalla risposte; in ogni caso fu riproposto dieci anni dopo al processo riguardante sempre la giurisdizione di Fagnille intentato dai figli di Antonio Maria al conte Gentile di Apecchio: i suddetti conti Cesare, Federico, Carlo e Ubaldino furono interrogati con le stesse domande proposte nella causa precedente (ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, LXV).

<sup>146</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, LIV, risposte 1-16. Naturalmente le affermazioni dei testimoni si riferiscono solo alla terra di Apecchio. I testimoni sono più o meno informati anche sui domini dei conti di Montevicino (Castiglione, Montevicino, Baciuccheto) e sulle ultime vicende familiari (morte lontano da casa dei conti Scipione e Claudio, governo condiviso tra Federico o Orinia, ultima divisione): ma le affermazioni si riferiscono tassativamente ad Apecchio.



I testimoni vengono quindi interrogati su precedenti che potrebbero provare la legittimità della condanna del conte Antonio Maria (ma l'unico esempio proposto non sembra particolarmente probante)<sup>147</sup>; sulla consistenza numerica delle famiglie sottoposte al conte Antonio Maria<sup>148</sup>, sui beni allodiali dei conti di Baciuccheto e sul loro valore, sia ad Apecchio (nella domanda vengono presentati i seguenti: casa con orto, vigna con un pezzo di terra ai piedi d'essa in località "Fiume", mulino con quattro pezzi di terra, vigna appresso un podere in località "Torricella" o "Tortorella", pezza di terra in località "Piano della Villa, per un valore complessivo dei beni di circa 10.500 scudi) sia altrove (due poderi a Montevicino in località Ca Gualtieri (storpiati da alcuni in "Cavalieri", metà della montagna di Monte Nerone per indiviso con madonna Orinia nel contado di Carda, metà di un mulino nel contado di Baciuccheto per indiviso con Princivalle della Marsina, per un valore complessivo di 10.000 scudi)<sup>149</sup>.

L'interrogatorio si sofferma poi sui precedenti che potevano legittimare la condanna del conte Antonio Maria: viene ricordato un tal Dolce, suddito apecchiese degli Ubaldini di Montevicino, condannato dall'ufficiale ducale ser Pietro Magnone (nel periodo in cui Guidubaldo II della Rovere aveva evocato a sé il governo del feudo)<sup>150</sup>. Si domanda anche del conte Bernardino Ubaldini (del ramo di Montefiore), negli anni precedenti condannato dal conte Guidantonio<sup>151</sup>.

Nella seconda parte dell'interrogatorio, per approfondire aspetti emersi nelle risposte precedentemente fornite Guido di Bartolomeo Lanci precisa di non aver mai saputo che Antonio Maria e suoi predecessori hanno usato giurisdizione in pubblico; sa invece che erano soliti chiamare gli uomini a loro riservati nelle loro case private (in cui erano presente anche i Vicari), ma non sa naturalmente cosa si son detti; comunque non hanno mai tenuti prigionieri (anche se ha visto i cappi nella casa del conte Antonio Maria ad Apecchio) né punito pubblicamente alcuno.

---

<sup>147</sup>ASP, Leg, Feudi, b. 11, doc. LIV, risposta 17. Guido di Bartolomeo Lanci *disse d'aver inteso, ma non si ricorda da chi né del tempo preciso[ri], che l'articolato ser Pier Magnone commissario del duca illustrissimo Guidubaldo* (nel periodo in cui Apecchio era stata per alcuni anni sotto diretto controllo ducale) *aveva fatto pagare certa pena al prefato conte Antonio Maria per danno dato alli beni di Matteo di Ventura o suoi fratelli da un suo cavallo nella corte di detto castello Cesare di Cante disse aver conosciuto ser Pier Magnone da Modena commissario del signor Duca in detto castello d'Apecchio dove prese per moglie donna Lisa di Maggio* (risposta 17).

<sup>148</sup>Vengono proposti anche, a titolo di esempio, alcuni nomi di sudditi: ... *Iacomo di Bartolomeo Rivio di Pauletto, Cipriano di Renzo di Monte, Berardino di Paulo Lanci, Iacomo di Vico di Pauletto, Renzo dal Monte, Nardo d'Agnolo da Faggiola et Marco suo fratello et successivamente quelli che son nati da essi* (Bartolomeo e Iacomo di Pauletto dovrebbero essere fratelli: il "cognome" di uno dei due è stato evidentemente trascritto erroneamente).

<sup>149</sup>ASP, Leg, Feudi, b. 11, LIV.

<sup>150</sup>ASP, Leg, Feudi, b. 11, LIV, testimonianza di Guido di Bartolomeo Lanci, risposta 26.

<sup>151</sup>ASP, Leg, Feudi, b. 11, LIV, n. 32. Sul conte Bernardino vds. LANCIANI, *Montefiore*, pp. 48-51. Per la precisione la condanna del conte Bernardino ad opera dell'ufficiale del conte Guidantonio per aver fatto fuggire nel 1561 un tal Giovambattista di Mario da Pietragialla (prigioniero del conte Guidantonio) fu "congelata" per intervento del Duca di Urbino; due anni dopo lo stesso Bernardino fu condannato a morte per l'omicidio di uno zio e di un cugino dal Commissario (ducale) di Massa. In effetti neanche per il conte Guidantonio c'erano precedenti in grado di confermare il suo preteso diritto di giudicare altri membri della casata Ubaldini (ed il conte Bernardino non aveva alcun tipo di giurisdizione in Apecchio).

Tutti i testi o sottolineano il fatto che gli Ubaldini del ramo di Montevicino erano esenti dal pagare la gabella o ignorano la questione<sup>152</sup>. Una domanda riguarda anche pretesi atti giudiziari effettuati dai conti di Montevicino ad Apecchio: Guido di Bartolomeo Lanci non si ricordava che un tal Covone da Calvani di Pian di Molino *fosse bollato nella porta del palazzo*, che uno fu impiccato a Monte Vicino, *che il conte Claudio con una ronca gli tagliò il capestro et campò* (scil. non fu condannato)<sup>153</sup>: evidentemente questi ultimi fatti erano proposti dagli Ubaldini di Montevicino per sostenere che anch'essi avevano poteri giudiziari e giurisdizionali ad Apecchio. Viceversa Guido Lanci *ben si ricorda quando il conte Scipione ammazzò il conte Carlo in Apecchio si teneva il castello per il sig. duca illustrissimo Guidubaldo et da suo commissario crede che fosse condannato*<sup>154</sup>

I testimoni furono anche interrogati sulla consistenza numerica delle famiglie sottoposte alla giurisdizione degli Ubaldini di Baciucchetto. Guido di Bartolomeo Lanci *disse e ricorda aver inteso che le famiglie riservate agli autori del conte Antonio Maria nel territorio di Apecchio furono da 13 ovvero 14 et che oggi sono moltiplicate assai et forse ascendono a 50 o più*; riguardo al territorio, pensa che sia un terzo o più<sup>155</sup>: è la risposta più precisa tra quelle fornite dai vari testimoni e in ogni caso più ampia di quella della domanda proposta che prevedeva soltanto otto famiglie (*Che tra le altre famiglie del territorio d'Apecchio, quali sono state, et ancora sono occupate dal presente conte Antonio Maria vi siano state e vi sono li infrascritti, cioè Giacomo di Bartolomeo, Riccio di Paoletto, Cipriano di Renzo di Monte, Berardino di Paulo Lanci, Jacomo di Vico di Paoletto, Terzo dal Monte, Menga d'Angelo da Fagiola, Marco d'Angelo da Fagiola et in luogo di essi morti li loro eredi et successori*)<sup>156</sup>

## **Il lodo ducale**

La lunga vertenza, che aveva preso inizio dalla condanna del conte Antonio Maria e che si era estesa alla giurisdizione di Apecchio, si concluse il 3 marzo 1571 quando venne emanato l'arbitrato del Duca di Urbino, chiamato dalle parti a comporre i contrasti tra Guidantonio e il figlio Gentile da una parte e Antonio Maria e i figli dall'altra.

Nell'arbitrato<sup>157</sup>, si riconosceva senza ombra di dubbio che, in base all'investitura di Francesco Maria, la giurisdizione solo a Guidantonio e Gentile *eccettuate però di questo le famiglie, uomini e*

<sup>152</sup>ASP, Leg, Feudi, b. 11, LIV: Guido di Bartolomeo Lanci *disse che la gabella si pagava all'osteria di Camillo e poi di suo figlio et anco alla casa dell'Abbatino* ma Antonio Maria e la sua famiglia non hanno mai pagato la gabella (controinterrogatorio, risposta 8); anche Cesare di Cante precisa che erano esenti dalla gabella i gentiluomini Ubaldini e gli abitanti della Carda (controinterrogatorio, risposta 8)

<sup>153</sup>ASP, Leg, Feudi, b. 11, LIV, controinterrogatorio di Guido di Bartolomeo Lanci, risposta 12.

<sup>154</sup>ASP, Leg, Feudi, b. 11, LIV, controinterrogatorio di Guido di Bartolomeo Lanci, risposta 15.

<sup>155</sup>ASP, Leg, Feudi, b. 11, LIV, controinterrogatorio di Guido di Bartolomeo Lanci, risposta 29; anche Cesare di Cante *crede che sia un terzo del territorio, da cui riscuote le colte* (controinterrogatorio, risposta 30).

<sup>156</sup>ASP, Leg, Feudi, b. 11, LXV.

<sup>157</sup>ASP, Leg, Feudi, 10, XXI, cc. 219 r. - 221 v., 3 marzo 1571.

luoghi di essi riservati agl'autori et antecessori delli detti conti Antonio Maria et suoi figli Ubaldini nell'isturmento e contratto di divisione da loro nel presente giudizio prodotto. Se da una parte si sottolineava che dovevano immediatamente cessare pertanto le molestie di Antonio Maria e figli contro i conti di Apecchio, legalmente detentori della giurisdizione (e implicitamente si riconosceva la fondatezza della condanna del conte Antonio Maria per tentato omicidio), di fatto si confermava (altrettanto implicitamente) la giurisdizione separata di Fagnille, su cui di fatto i conti di Apecchio perdevano ogni diritto.

Si prevedeva infine che i beni patrimoniali nel frattempo amministrati dal Duca tornassero ai legittimi proprietari, cioè ai conti di Montevicino, con la possibilità però di assegnarli, in cambio di una certa somma decisa dal Duca stesso, ai conti di Apecchio: *Vogliamo ancora che le cose del Castello, molino et altri beni stabili posti nel detto Castello di Apecchio, et suo territorio tolti negli anni passati alli detti conti Antonio Maria e figli, per nostra soddisfazione, et quiete delle dette parti, li siano restituiti et rilasciati, con questa condizione però, che ogni volta che ci piacerà eglino siano tenuti, et debbano venderli, e darli alli detti conti Guidantonio e Gentile per quello prezzo o ricompensa che a Noi parrà giusto e conveniente.*

### **Un nuovo processo**

Ma se il Duca pensava di aver risolto la questione, si sbagliava di grosso, dato che iniziò subito un nuovo processo. Infatti, facendo riferimento alla sentenza ducale del 3 marzo 1571, venne immediatamente fatta la richiesta dai conti Guidantonio e Gentile di confermare che la giurisdizione riguardava solo il territorio abitato dalle tredici famiglie originarie e non i sudditi apecchiesi discendenti da quelle famiglie (gli Ubaldini di Baciuccheto pretendevano di aver giurisdizione su circa 46 famiglie, discendenti dalle 13 originarie!) e, per impedire futuri contrasti, chiedevano che esse fossero riunite in un solo luogo facilmente individuabile<sup>158</sup>.

La supplica non è datata, ma è comunque anteriore al 19 luglio 1571, giorno in cui venivano convocati in Udienza Antonio Maria e i suoi figli (o persona legittimata a rispondere per loro conto) entro tre giorni<sup>159</sup>.

Qualche mese dopo era la volta dei conti di Apecchio, Guidantonio e Gentile, a inviare supplica, chiedendo la conclusione dei contrasti e *perpetuo silenzio* per gli avversari: il Duca demandava la causa, il 27 marzo 1572, agli Uditori<sup>160</sup>.

### **Entra in gioco la comunità di Apecchio**

---

<sup>158</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, LIX.

<sup>159</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, LVIII.

<sup>160</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, LXI.

Contemporaneamente fu iniziata un'altra causa tra la comunità di Apecchio e gli uomini e le università della villa di Fagnille e degli altri luoghi ad essa annessi, facenti parti del terzo di Apecchio di competenza del conte Antonio Maria: la richiesta del pagamento di alcune spese (tra cui quelle per il rifacimento del ponte e il restauro della pieve) spinse infatti gli uomini di questi luoghi (cioè in definitiva il conte Antonio Maria) a rivolgersi al luogotenente di Urbino per protestare contro i provvedimenti da loro ritenuti ingiustificati. Il contrasto si prolungò per alcuni anni: nell'ottobre 1568 una prima sentenza, emanata dal luogotenente di Urbino, stabiliva che le imposizioni erano legittime in quanto uomini ed università appartenevano alla comunità di Apecchio<sup>161</sup>; la sentenza venne confermata il 17 agosto 1573<sup>162</sup> e si giunse ad un accordo il 19 ottobre 1573, in base al quale veniva stabilita pace e concordia tra le parti in cambio del versamento di una certa quantità di denaro corrispondente alle imposte arretrate non pagate<sup>163</sup>. Tuttavia la causa ebbe qualche strascico e, ancora nel 1580, non era del tutto conclusa<sup>164</sup>.

Si riferiscono alla causa con la comunità di Apecchio diverse lettere indirizzate dalla Segreteria Ducale al Commissario di Massa: il 22 maggio 1572 veniva ordinato di spingere il figlio di ser Antonio Scirro a consegnare le scritture al conte Antonio Maria necessarie per la causa contro la comunità d'Apecchio e che fosse fatto inventario di tali scritture rese<sup>165</sup>; il 30 giugno si specificava che non si dovevano *gravar gli uomini del conte Antonio Maria da Pecchie a contribuire per ora se non alla riparazione della Chiesa e ponte per modo di provisione, e senza pregiudizio delle ragioni loro, e della Comunità d'Apecchio, che così si risolse per adesso*<sup>166</sup>; analogo ordine viene riproposto l'11 luglio 1572<sup>167</sup>.

Ultimo documento è quello 4 settembre 1573: *Al Commissario di Massa, con la supplica di Lorenzo Coli da Casteldurante, [che] faccia intendere alli uomini et università di Fanigli d'Apecchie giurisdizione de figli del conte Antonio Maria Ubaldini, che debbano soddisfare detto Lorenzo di quanto deve avere per suo patrocinio nella causa avuta con la Comunità d'Apecchie, et*

---

<sup>161</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, L (15 ottobre 1568) e LI (6 ottobre 1568).

<sup>162</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, LI e LII.

<sup>163</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, LXII, 19 ottobre 1573: copia della transazione tra le parti.

<sup>164</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXV Memoriale del conte Cesare e fratelli, prima metà giugno 1580 (rescritto ducale: Urbino 18 giugno 1580). *Il conte Cesare e fratelli nella causa che verte dinanzi al Commissario di Massa con il conte Guido Antonio Ubaldini e la Comunità di Apecchio vengono avvisati dal loro procuratore che il suddetto Commissario vuole venire alla spedizione della causa senza aspettare la risoluzione delli dubbi, et perché l'avvocato che prima serviva in questa causa non ha voluto intervenire più, et ha bisognato che almeno si provvedano d'altro avvocato, et essendo il processo assai ben grande, che a vederlo tutto, et impadronirsi della causa e suoi meriti ci vuole tempo, supplicano umilmente Vostra Altezza Illustrissima di restar servita di commettere al detto Commissario che soprasseda in detta causa fino a tanto che il detto nuovo avvocato possa avere risolto i dubbi che essendo gli oratori attori della causa procurano che ciò sia fatto quanto prima, che il tutto riceveranno per singolare grazia di Vostra Altezza Illustrissima.* La risposta ducale, che accoglie la richiesta, è datata Urbino, 18 giugno 1580

<sup>165</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, docc. LXXIX B e C, 22 maggio 1572.

<sup>166</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, doc. LXXIX E, 30 giugno 1572.

<sup>167</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, doc. LXXIX F, 11 luglio 1572: *Al Commissario di Massa, che per modo di provisione senza pregiudizio delle parti faccia che gli uomini del conte Antonio Maria contribuiscano alla restaurazione del ponte, et quanto occorre alla Chiesa della Pieve, e non ad altro.*

*lo faccia intendere a quelli Conti figli del detto Antonio Maria, et che astringa quell'Università a soddisfarlo di quanto giustamente deve avere*<sup>168</sup>.

### **Altri documenti riguardanti Antonio Maria**

A parte i due intricatissimi casi che abbiamo visto, il conte Antonio Maria compare in altri documenti degli anni Sessanta e Settanta del XVI secolo.

Un primo documento è una lettera della Segreteria ducale al Commissario di Massa del 15 settembre 1565, riguardante i debiti del Conte nei confronti di un tal capitano Cerbone da Castello<sup>169</sup>.

Nel 1569 viene ricordato un contrasto con un suddito, un certo Sebastiano di Domenico della Serra, nel territorio di Apecchio già sottoposto ai conti di Montevicino ma in quel momento ancora *sub iudice*: il Conte pretendeva che Sebastiano pagasse delle “colte” ma l'interessato non riconosceva la sua giurisdizione; la questione fu portata all'Udienza e due lettere della Segreteria ducale invitano il Conte di Baciucheto a non fare innovazioni<sup>170</sup>.

Nello stesso anno, il 16 giugno, veniva dalla Segreteria Ducale ordinato al Commissario di Massa di attivarsi affinché il conte Antonio Maria Ubaldini *quanto prima la cura et il governo et amministrazione delli suoi figliuoli li quali lungo tempo fa il colonnello Antenore ha spesati, et che s'interponga per la concordia d'essi, dicendoli che non lo facendo, sua Eccellenza ne farà quella provisione, che li parerà per giustizia convenirsi*<sup>171</sup>. I figli del conte Antonio Maria erano già cinque anni che vivevano con il nonno a Pesaro e probabilmente gli screzi avevano raggiunto un livello insopportabile per il colonnello Antenore Leonardi che aveva presumibilmente chiesto agli Uditori e/o al Duca stesso di coinvolgere di nuovo il padre nella loro educazione.

E se ciò fu ottenuto di lì a poco, fu la volta del conte Antonio Maria a lamentare l'ingestibilità dei giovani, come ricordato da altra lettera, del 1570, indirizzata sempre al Commissario di Massa, *con la supplica del conte Antonio Maria Ubaldini, che s'interponga alla concordia tra lui, et i figli, e*

---

<sup>168</sup> ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, doc. LXXIX G, 4 settembre 1573

<sup>169</sup> ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, doc. LXXVI F, 15 settembre 1565: *Al Commissario di Massa, che avendo pagato il capitano Cerbone da Castello dugento scudi, come dice, per il conte Antonio Maria Ubaldini d'Apecchie lo faccia soddisfare senza veruna sorte di sue spese in una o due audientie, rimossa ogni cavillazione sì per la vera sorte et utili, come per le spese, provvedendo usiate quei convenienti, che sarà possibile alla sua soddisfazine, et conservazione delle sue doti.*

<sup>170</sup> ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, doc. LXXVII B, 15 aprile 1569 (*Al Commissario di Massa, che faccia intendere al conte Antonio Maria d'Apecchie per nome di Sua Eccellenza Illustrissima che non innovi cos'alcuna nella causa delle colte a quali astringe Sebbastiano della Serra finché non sarà decisa, che poi si faranno pagare in mano di chi si debbono*) e LXXVII C, 25 maggio 1569 (*Al Commissario di Massa, che faccia intendere al conte Antonio Maria di Pecchie, che mandi in sue mani tutte le ragioni e giustificazioni che avea prima che fosse privato del possesso della sua giurisdizione di poter collettare Dolce di quel luogo autore e Sebastiano di Domenico dalla Serra, e che le mandi in Udienza, e che scriva al Vicario d'Apecchio che non molesti detto Sebastiano fin tanto che sarà fatta detta dichiarazione*).

<sup>171</sup> ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXXVII D, 16 giugno 1569

*non succedendo gli faccia restituire la roba toltagli da loro, provvedendo al resto, come conviene, acciò non abbia a nascere inconveniente alcuno*<sup>172</sup>.

Qualche lettera riveste poi minore importanza e rientra nella normale attività di controllo della segreteria ducale sull'amministrazione giudiziaria, con sollecitazioni dietro istanza pervenuta. Tal quella del 5 maggio 1571, riguardante il caso di Benedetto Provenzano, suddito del conte Antonio Maria Ubaldini<sup>173</sup>.

Gli ultimi anni furono poi occupati dal contrasto con la Comunità di Apecchio, come già visto. Il conte Antonio Maria morì tra l'11 luglio 1572 e il 4 settembre 1573<sup>174</sup> e nei suoi domini subentrarono i figli.

---

<sup>172</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 12, v. 8531, LXXVII G, 11 aprile 1570

<sup>173</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 12, v. 8531, LXXIX A, 5 maggio 1571: *Al Commissario di Massa, che parli al conte Antonio Maria d'Apecchie sopra il caso di Benedetto Provenzale suo suddito, che gli deputi un giudice.*

<sup>174</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 12, v. 8531, LXXIX F (11 luglio 1572: ancora in vita); LXXIX G (4 settembre 1573: titolari di giurisdizione i figli).

## Capitolo V

### La contea di Baciucchetto: i figli di Antonio Maria Ubaldini

Alla morte del conte Antonio Maria (1572 o 1573) subentrarono nel governo delle giurisdizioni feudali (Baciucchetto, Colle Lungo e alcune famiglie di Apecchio; dal 1593 anche Monte Vicino e Castiglione S. Bartolo) i suoi figli figli. Come già visto, il nostro aveva cinque maschi (Valerio, Cesare, Federico, Carlo e Ubaldino) e due femmine: tutti erano stati allevati, dal 1564 al 1570, come già visto, a casa del nonno, il colonnello Antenore Leonardi, di Pesaro (fratello del più famoso Gian Giacomo, primo conte di Montelabbate).

Le spose di Cesare e Carlo appartenevano a due importanti famiglie dell'aristocrazia pesarese: la moglie di Cesare era Maddalena Thiene (madre dei conti Giulio e Clemente), quella di Carlo Laura Bonamini (madre dei conti Ottaviano ed Ubaldino e di altre tre femmine)<sup>175</sup>.

Valerio, menzionato nel 1568 come parte in causa, insieme al padre, del processo da loro intentato al conte Guidantonio di Apecchio, esce di scena dopo il 1573. In quell'anno infatti (29 agosto) *il conte Valerio Ubaldini viene carcerato in Pesaro per essersi opposto alla corte per la ritenzione del conte Federico suo fratello*<sup>176</sup>. Dato che nel 1575 (28 ottobre) giurarono fedeltà al nuovo duca di Urbino, Francesco Maria II della Rovere, solo i fratelli Cesare, Federico, Carlo e Ubaldino<sup>177</sup>, possiamo congetturare che Valerio fosse a quella data deceduto.

Di fatto non si interessa di questioni feudali l'ultimo figlio maschio di Antonio Maria, Ubaldino, che prese gli ordini religiosi, scelta non obbligata ma frequente per i figli cadetti delle famiglie nobili, e visse, per quanto ci è dato sapere dai pochi documenti in nostro possesso, presso il convento dei frati minori dell'Osservanza di S. Giovanni di Pesaro. *Quoniam nil est certius morte nihilque incertius hora mortis... il discretus iuvenis illustrissimus signor comes Ubaldinus quondam illustrissimi signoris comitis Antoni Mariae de Carda nobilis pisarensis* decise appunto, nel 1588<sup>178</sup>, di far testamento. Oltre ad alcuni modesti lasciti all'episcopato di Pesaro (*pro reparatione portus*), al monte di pietà cittadino, all'Ospedale dell'Unione e al convento di S. Giovanni Battista di Pesaro (dieci scudi), nomina erede universale il fratello Carlo e, alla sua morte, i di lui figli e discendenti. L'atto fu rogato nel convento di S. Giovanni Battista in Pesaro, presso il quale evidentemente dimorava il conte Ubaldino, alla presenza di sette frati minori dell'Osservanza, che figurano in coda all'atto come testimoni.

---

<sup>175</sup>Vds. infra.

<sup>176</sup>Biblioteca Oliveriana di Pesaro, ms. 455, pp. 305-306 (dagli spogli di Giovan Battista Almerici, datata 29 agosto 1573).

<sup>177</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 10, pp. 33r-33v, 50 v, 57 r-57v, 70r-70v, 78v-79r e 84 v.

<sup>178</sup>ASP, Archivio Notarile, ser Baranci Basilio di Pesaro, b. 2163 (1588), cc. 128 r. - 129 v.

Un secondo documento, di molto posteriore, è del 1640: in una lettera del commissario di Massa, Giovanni Cristoforo Biancalana, viene ricordato un Ubaldino Ubaldini che aveva preso gli ordini minori<sup>179</sup>: essendo improbabile che si tratti di un omonimo appartenente ad altro ramo della stessa famiglia, il Nostro avrebbe avuto, in tale data, circa settant'anni.

### **L'amministrazione del feudo**

I beni allodiali appartenenti al nonno (di cui il conte Antonio Maria era solo amministratore) vennero divisi tra i nipoti (il conte Federico qualche anno dopo ricorderà i beni a lui pervenuti dalla divisione dei possedimenti di famiglia); la giurisdizione dei possessi feudali spettò invece al primogenito maschio maggiore d'età cioè, essendo deceduto il conte Valerio, a Cesare Ubaldini. Ma i contrasti tra i fratelli non mancavano, come non mancarono quelli tra gli Ubaldini di Baciucchetto e quelli di Apecchio.

Il giorno precedente quello del giuramento, una lettera della segreteria ducale menziona ancora gli *eredi del conte Antonio Maria*, che avevano un contrasto con il conte Gentile di Apecchio: della questione si interessava l'Udienza ducale<sup>180</sup>. E la questione riguardava come al solito l'estrazione del grano dalla giurisdizione dei conti di Montevicino ad Apecchio, come si può notare da una lettera del 6 giugno 1575 (che dimostra anche una certa insofferenza del Duca nei confronti dei rampolli del conte Antonio Maria): *Il Duca di Urbino al Commissario. Come per un'altra vi abbiamo detto nel caso di Francesco Ghigi da Pecchio così vogliamo anco che in quella di Ursino di Guayccione et Luto Brunacci del medesimo loco facciate intendere al conte Cesare et fratelli Ubaldini che li debbino subito far restituire testè grani, et tutto quello in summa che fin qui gli hanno tolto per aver questi senza lor licenza secondo l'antiqua consuetudine portati li grani loro a cosa sua. Et di più a nome nostro gli ordinerete che se astenghino di queste et d'ogni altra innovazione, bandi et ogn'altra cos'insolita finché pende la lite fra di loro da una parte e il conte Guidantonio, massari et uomini del detto castello dall'altra, la quale persuadendosi a'aver in essa ragione dovrebbero sollecitare et non innovare ogni dì come vien detto che fanno. Di Urbino il dì 6 di giugno 1575*<sup>181</sup>.

Il 2 settembre 1577 una lettera inviata al conte Cesare Ubaldini riguarda la pena da comminare a coloro che avevano illegittimamente estratto il grano dalla sua giurisdizione<sup>182</sup>; nello stesso mese

<sup>179</sup>ASP, Leg., Lettere-Massa, b. 17, 6 aprile 1640, lettera del commissario di Massa Giovanni Cristoforo Biancalana

<sup>180</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, doc. LXXX H, 27 ottobre 1575: *Al conte Gentile Ubaldini, che fra due o tre giorni venga con le sue ragioni, o mandi per spedir la causa che ha con gli eredi del conte Antonio Maria. E' possibile che la lettera sia di tre anni successiva (e pertanto si dovrebbe pensare ad un errore materiale di colui che ha copiato il documento, che si legge nella silloge preparata da Anton Maria Zucchi Travagli, cioè nel v. 8531), dato che Francesco Ghigi di Apecchio fu oggetto di un procedimento di confisca da parte dei conti di Montevicino il 5 luglio 1578 (vds. infra). A meno che non sia stato oggetto di tale procedimento per due volte.*

<sup>181</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, doc. LXIII, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Urbino, 6 giugno 1575.

<sup>182</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXXX K, 2 settembre 1577: *Al Commissario di Massa, con la supplica del conte Cesare Ubaldini, che dica al detto Conte che se è vero che sia stato cavato il grano dalla sua giurisdizione senza sua licenza, e che non sia stato solito di cavarlo, faccia astringere quelli alla pena, ma che gli faccia pagare leggerissima pena.*



una breve missiva invitava il conte di Apecchio a lasciar *liberamente possedere* *alli figliuoli del conte Antonio Maria la loro casa in Apecchio*<sup>183</sup>. I figliuoli del conte Antonio Maria erano anche nel successivo 1578 alle prese con l'estrazione del grano ad Apecchio: in questo caso il Commissario di Massa veniva attivato per far restituire ad un tal Francesco Ghigi d'Apecchio il grano che, *secondo l'antica consuetudine*, il malcapitato aveva semplicemente portato *a casa sua* e che era per questa ragione stato sequestrato<sup>184</sup>. Avevano protestato contro la confisca non solo il Ghigi ma anche il conte Guidantonio e la comunità di Apecchio<sup>185</sup>: il primo aveva anche iniziato una causa alla quale la Segreteria Ducale, il 27 settembre 1578, chiedeva di soprassedere<sup>186</sup>.

### **La questione di Fagnille: verso la soluzione definitiva**

Il contrasto tra Antonio Maria ed il conte Gentile di Apecchio, vertente sulla titolarità della giurisdizione di Apecchio, si era concluso il 3 marzo 1571 con l'arbitrato ducale che, a dir il vero, non chiariva nettamente la questione sulla legittimità o meno della pretesa delle parti di avere parte o unicità di giurisdizione su quella terra.

Cinque anni dopo fu la volta di una nuova lunga causa, iniziata su richiesta del conte Cesare Ubaldini e fratelli che, lamendando le continue molestie del conte Gentile ai loro sudditi, anche per mezzo dei massari del castello, e sostenendo che essi e i loro sudditi non erano tenuti ad obbedire a costoro, chiesero l'intervento ducale. E, con rescritto firmato da Pesaro il 7 ottobre 1576, fu nominato giudice per dirimere la questione il podestà di Pesaro Francesco Balluzio di San Marino<sup>187</sup>.

In definitiva la questione fu conclusa il 26 gennaio 1588<sup>188</sup>: il giorno precedente tutte le parti, rappresentate dal conte Cesare Ubaldini (procuratore anche dei fratelli Carlo, residente a Pesaro, e Ubaldino, residente a Baciucchetto, nonché degli uomini e massari di Fagnille) e da Baldo Bianchino di Urbino (procuratore di Gentile, uomini e massari di Apecchio), decisero di comune accordo di affidare l'arbitrato per appianare le loro differenze a Francesco Armellini. Costui, il giorno successivo (26 gennaio 1588) dopo aver letto tutti i documenti proposti, precisa che deve essere diviso il territorio materialmente, sul terreno, con tanto di cippi confinari, puntigliosamente elencati. Vengono inoltre con precisione elencate le famiglie di Fagnille, da quel momento sotto la

---

<sup>183</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXXX L, 16 settembre 1577.

<sup>184</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, doc. LXXXI A, 5 luglio 1578: *Al Commissario di Massa, con la supplica di Francesco Ghigi da Pecchio, che li faccia restituire dalli figliuoli del conte Antonio Maria tutto quello che gli hanno tolto per aver portato li sui grani a casa sua, secondo l'antica consuetudine, et non innovino cos'alcuna*. Vds. anche LXXXI B, stessa data.

<sup>185</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXXXI B, 5 luglio 1578.

<sup>186</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXXXI C, 27 settembre 1578: *Al conte Guidantonio Ubaldini, che faccia soprassedere contro il conte Federico Ubaldini*.

<sup>187</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, LXIV.

<sup>188</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, XCI.

giurisdizione esclusiva dei Conti di Montevicino (mentre le altre erano esclusivamente attribuite ai conti di Apecchio): *Monte Peschio con 8 famiglie; Il Vado con una famiglia; Cereto con 2 famiglie; Casa di Val Romana con 3 famiglie; Casa di Ca' il Basso con 3 famiglie; Casa dei Tacconi con 2 famiglie; Val d'Acqua con 1 famiglia; Casa di Maria dei Landi; Colle di Landa con 1 famiglia; La Faggiola con 5 famiglie; Mont'Alto con 3 famiglie; Cagnoni con 5 famiglie; Fagnille con 5 famiglie; Monte della Giustizia; L'Intrata con 2 famiglie; L'Intratella con 1 famiglia*

Si precisa che il *molino dei Tacconi resta nella parte della giurisdizione del conte Gentile con la famiglia et casa di detto molino*. Altre norme riguardavano il libero uso delle strade da parte dei titolari e dei sudditi delle due giurisdizioni, senza alcuna sorta d'imposizione di dazi e gabelle e l'esenzione dalle spese future della comunità di Apecchio da parte dei sudditi di Fagnille (ma devono pagare per arretrati 200 scudi nei successivi quattro anni). Da questo momento in poi si crearono due giurisdizioni feudali nettamente distinte.

### **Le vicende del conte Federico**

Negli anni Ottanta del secolo XVI il conte Federico fu ricercato dalla giustizia, in fuga per almeno un anno, arrestato qualche anno dopo per i dissapori con il fratello Cesare, amministratore del feudo.

Lui stesso narra la vicenda (dal suo punto di vista) in due diversi interrogatori che dovette sostenere, una volta arrestato, presso il luogotenente di Urbino il 3 e il 23 febbraio 1587<sup>189</sup>, non precisando però la natura delle accuse che alcuni testimoni avevano a lui rivolto nel 1582 (venticinque anni dopo il fratello Carlo, in un memoriale scritto per impedire la divisione del feudo, ricorda anche che *anni prima il detto conte Cesare fece mettere in prigione il conte Federico suo fratello per due volte sotto pretesto che egli si volesse ingerire nel governo*)<sup>190</sup>.

Il contrasto andava avanti da un paio d'anni (dal 28 settembre 1585, quando il Duca di Urbino aveva affidato la risoluzione delle controversie tra i fratelli Federico e Cesare al luogotenente di Urbino), ed era stata complicata sia dalla condanna al pagamento di una multa di mille scudi (28 gennaio 1586), comminata al conte Federico per non essersi presentato nel tempo prescritto, sia dalla pretesa di quest'ultimo di aver *il privilegio del clericato*, per il quale doveva essere sottoposto ad un

---

<sup>189</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, LXXXV. Il primo interrogatorio è datato nel documento 3 febbraio 1582 ma ciò è impossibile dato che nella deposizione il conte Federico parla di fatti di quell'anno, dopo il quale è stato *verso l'Alpi in quello di Castello* per un anno; quindi si è "riappacificato" con il fratello ed è passato del tempo prima dell'arresto. Dato che il secondo interrogatorio è datato 23 febbraio 1587, ed essendo improbabile che nello stesso documento siano presenti due interrogatori di due diversi processi (compare solo il termine *omissis* tra i due interrogatori), è estremamente probabile che anche il primo sia del 1587.

<sup>190</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, CII.

tribunale ecclesiastico (ma il 27 gennaio 1587 il *vicario di monsignore* aveva comunicato che la causa spettava al foro secolare)<sup>191</sup>.

Pertanto il conte Federico il 3 febbraio 1587 venne finalmente interrogato e raccontò la sua versione della vicenda: *Perseguitandomi il conte Cesare mio fratello insieme con ser Benedetto Rovereto da Certaldo, messo vicario da mio fratello lì nella nostra giurisdizione l'anno del 1582, esso mi mostrò contro di me certi testimoni, et con quelli esami mi diedero alcune imputazioni appresso Sua Altezza per le quali essendosi alterata, mandò là a quelli nostri luoghi della nostra giurisdizione il bargello generale, et anco un'altra volta, le battaglie, essendone capo detto ser Benedetto per pigliarmi. Ed essendomi io ritirato verso l'Alpi su in quello di Castello, che dubitava di ser Benedetto, che mi era nemico et d'altri, fuori stetti circa un anno et dopo facendo io istanza che Sua Altezza Serenissima m'ascoltasse per dirle io le mie ragioni, io ne fui compiaciuto, et avendo io detto che quella era una persecuzione perché non avrei voluto che ser Benedetto fosse stato vicario in quel luogo, essendo condannato di falso in Urbino, er perché faceva dell'estorsione a quelli nostri contadini; et anco perché io voleva che il conte Cesare mio fratello mi rendesse conto, Sua Altezza mi intese, et dopo essendo andato a Casteldurante, fummo chiamati il conte Cesare ed io ed da Sua Altezza propria mi fu detto che io andassi a vivere, et che quello ch'era passato era passato et che sempre mai averia preso la protezione dicasa nostra, et per allora non success'altro et io me ne tornai a S. Angelo in Vado*<sup>192</sup>.

Aggiunge poi, in altri punti della deposizione, altri particolari riguardanti quel primo processo criminale a cui era stato sottoposto: l'esame dei testimoni era avvenuto a casa del già colonnello Antenore Leonardi, *mio avo a Pesaro, facendoli passare per la porta del giardino affinché non fossero visti dagli altri fratelli*; gli Uditori avevano cercato *per un pezzo* di metter concordia tra i due, ma inutilmente; era fuggito perché aveva visto intorno alla sua abitazione ser Benedetto con altri uomini armati (*Io tornato da caccia, et vedendo quattro o cinque armati in un luogo et altri in un altro, et quel ser Benedetto vedendo così una cosa insolita, temei, et me ritirai come ho detto*).

Altro interrogatorio il 23 febbraio 1587 sulla sottrazione di un cane da caccia di proprietà del fratello Cesare, tolto ad un certo Camillo *de villa Cotoleti* che cacciava per conto del fratello in quel di Baciucchetto (accusa che respinge sdegnosamente). Il conte Federico precisa di non essere soggetto all'immunità ecclesiastica, anche se è stato per parecchi mesi fuori della giurisdizione per *fare l'obbedienza*<sup>193</sup>

<sup>191</sup>Tutti i documenti citati sono copiati in ASP, Leg. Feudi, b. 11, LXXXVIII.

<sup>192</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, LXXXV (da cui sono tratte anche le successive citazioni).

<sup>193</sup>*Io dico che non son stato vestito secondo l'ordine, che fui preso col mezzo di Vostra Signoria e secondo la lista da me data, et che monsignor reverendissimo Vicario Apostolico mi costituì termino a mostare il privilegio del clericato, ch'io allegava, et che non ho mai dato comodità di poter mandare per le mie scritture del clericato a Perugia ove sono, et non ho avuto anco denaro da mandare per esse, quanto poi all'interesse di Sua Altezza, mi rimetto in quella, et perché Sua Altezza mi ha perdonato vorrei che Vostra Signoria mi desse comodità difare una supplica per mandarla alla prefata Sua Altezza...Dove si tratta della giurisdizione di Sua Altezza o prete o frate che io mi sia, non voglio*

Ci fornisce in tale occasione anche informazioni sulle sue proprietà: dato che i beni allodiali erano stati divisi tra i fratelli, egli era proprietario, oltre della rata della giurisdizione feudale amministrata dal fratello, di una possessione a Monte Vicino (che rendeva, per la parte del padrone, 22-25 stara di grano) e di certi terreni e vigne ad Apecchio (in quel momento sequestrati dal conte Gentile di Apecchio). Precisa anche di esser stato per diversi anni (dal 1582 al 1587?) a Roma: *Mentre ch'io sono andato a servire a Roma circa sei anni, io ho avanzate le mie entrate di detta possessione, et non ho fatto altro acquisto a parte un pezzetto di terra ai confini del podere.*

E, ad un certo punto, quando gli erano richieste età e professione, precisò: *Io non so la mia età perché io son nato la su in quelle montagne, che non so s'in quel tempo li padri tenessero conto della natività e battesimo, et poi mi son allevato a Pesaro come sa Vostra Signoria et la mia professione era di voler attendere alle lettere, sebene non ho mai potuto per il travaglio de liti et d'altre cose<sup>194</sup>.*

La confisca dei beni da parte del conte Gentile dovrebbe essere posta in relazione con la condanna per tentato omicidio comminata al conte Federico dal commissario del conte Gentile per aver *tirato un'archibugiata* ad un tal Orazio di Milano, detto *il Nibbio*; per tale azione fu condannato in contumacia e gli venne confiscata la sua parte del palazzo che aveva ad Apecchio (aveva un quarto di tale palazzo, insieme ai fratelli, Carlo, Cesare e Ubaldino)<sup>195</sup>. Sul fatto, non databile con precisione, non siamo altrimenti informati.

### **Ancora contrasti**

Nel 1589 abbiamo ricordate *differenze* tra il conte Cesare Ubaldini e fratelli, riguardante la quota spettante ad ognuno delle entrate del feudo: in una lettera al podestà di Pesaro, la Segreteria Ducale precisava *che nelle differenze tra il conte Cesare Ubaldini e fratelli sia stabilito dagli Uditori che esso conte deputi un depositario, che ricerchi gli emolumenti della loro giurisdizione e che ognuno levi la sua parte per bolletta, et che ogn'anno si renda conto. Et di più che per il passato a riveder li conti tra loro è stato deputato di consenso comune il capitano Gian Battista Zanchi, che operi che accetti volentieri questo peso, et che venga al calcolo<sup>196</sup>.*

Nel 1590 il conte Gentile di Apecchio accusava il conte Federico di Montevicino di usura (probabilmente considerandolo suo suddito per la residenza ad Apecchio, dove i conti di

---

*scansarla... Volendo io fare l'obbedienza io disabitai dalli luoghi della nostra giurisdizione et così me son stato fuori sino alli mesi passati quando fui preso.*

<sup>194</sup>Dovrebbero riferirsi a questo periodo due suppliche di Federico Ubaldini, in carcere, che si lamenta delle crudeltà del bargello, dell'iniquo trattamento subito in carcere, delle spese che gli sono state ingiustamente (secondo lui) imposte: ASP, Leg, Feudi, b. 11, LXXVI.

<sup>195</sup>ASP, Leg., Feudi, b. n. 11, CLXVII (Si tratta di una testimonianza, dell'8 ottobre 1622, in cui Ubaldino Ubaldini, figlio di Carlo ricorda incidentalmente che un quarto della casa di Apecchio degli Ubaldini di Baciucchetto (proprietà del conte Federico) era stato sequestrato per il tentato omicidio in questione.

<sup>196</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXXXI G, 27 giugno 1589.

Monte vicino avevano un palazzo). Un primo documento è del 14 giugno 1590, data alla quale l'accusa era stata già formulata (a meno che non si tratti di altro contrasto) e veniva inviata al luogotenente di Gubbio (dove risiedeva il conte Gentile) la supplica del conte Federico affinché il conte di Apecchio potesse rispondere per iscritto alle obiezioni rivoltegli<sup>197</sup>.

Il 26 febbraio 1592 veniva chiesta dall'Udienza al conte Gentile copia della *sentenza condemnatoria* a carico di Federico Ubaldini<sup>198</sup>; il 18 luglio interveniva presso il conte Cesare Ubaldini affinché si riappacificasse col fratello e gli desse copie delle scritture necessarie per la causa che aveva ad Apecchio<sup>199</sup>. Infine, il 17 aprile 1593, dato che il conte Gentile non aveva obbedito a quanto gli era stato più volte intimato, veniva assolto da tutte le accuse il conte Federico e veniva intimato al conte di Apecchio di restituire a costui i suoi beni: *Al Commissario di Massa. I nostri Uditori hanno aspettato lungamente che il conte Gentile Ubaldini avvisato più volte da voi di nostro ordine del ricorso fatto dal conte Federico della medesima famiglia, et della commissione della causa sua facesse sapere qualche cosa che giustificasse quella condannazione, che il Vicario suo l'avesse fatto d'usura per certo instrumento fatto fuor della sua contea, et da persona che non [ha] a far seco per nessuno di quei modi che sogliono fondare le giurisdizioni de' giudicanti, di che l'avversario si doleva stragiudizialmente, et veduto che né lui è comparso, né altro in nome suo in tanto tempo detto cosa alcuna, che possa sostenere quell'azione, hanno risoluto non esser stato ingiusto il ricorso di detto Conte, ma nulla la detta sentenza et in virtù di quella non esser lecito al conte Gentile occuparli li suoi beni per questo caso, ma dover lasciarglieli liberi, come erano prima che si ponesse mano a questa materia d'usura. Quanto a questa parte vogliamo che gli facciate sapere tutto questo comandandogliene l'osservanza per parte nostra, et che aviserete di aver così eseguito. Di Pesaro 17 aprile 1593*<sup>200</sup>.

I contrasti non mancavano in quel periodo neanche tra il conte Cesare e suo fratello Carlo: essi sono attestati sia nel 1590 intorno ad una certa somma di denaro<sup>201</sup>, sia nel 1591 riguardo ad una quantità di grano fatta sequestrare ingiustamente dal secondo al primo e restituita per ordine ducale al

<sup>197</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXXXI I, 14 giugno 1590: *Al Luogotenente d'Ugubbio, colla supplica del conte Federico Ubaldini che parli con il conte Gentile gli faccia veder la supplica et dica che risponda in scriptis tutto quello che gli occorre dire a suo favore, et per sua informazione, et che rimandi la supplica indietro.*

<sup>198</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXXXIII A, 26 febbraio 1592: *Al Commissario di Massa che scriva a conte Gentile Ubaldini, che ordini al suo capitano, o ufficiale, che cavi copia della sentenza condemnatoria data da lui contro il conte Federico Ubaldini in pubblica forma per vedere il tempo d'esso e per tirare alfine alcuni particolari, che si trattano nell'Audienza.*

<sup>199</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXXXIII D, 18 luglio 1592: *Al Commissario di Massa, che parli al conte Cesare Ubaldini e gli dica che faccia dare gratis al conte Federico suo fratello le copie delle scritture nelle cause sue agitate inanzi al Vicario d'Apecchie, a Basciucheto (scil: che si trovano a), et gli restituisca i libri secondo anco pare di fare alli Signori Uditori, e nel resto s'interponga per concordarli massime nelle differenze che passano tra loro, come ricerca la qualità del fatto, e delle persone loro, che sono fratelli. E quando la concordia non segua, faccia quel che vorrà la giustizia, proceda con ogni sommarietà*

<sup>200</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXXXIII F.

<sup>201</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXXXI K, 9 luglio 1590: *Al Commissario di Massa, che abbia a sé il conte Cesare Ubaldini costandogli ch'egli sia tenuto a dar sigurtà per quel denaro, che diede al conte Carlo, che glielo faccia dare astringendolo.*

legittimo proprietario. La missiva, indirizzata al Commissario di Massa ci informa anche che, a quella data, il conte Carlo aveva subito una condanna, per la quale era tenuto a pagare una multa: *La volontà nostra fu che il grano che il conte Carlo tolse al conte Cesare suo fratello sia restituito all'istesso conte Cesare, come è giusto, et così orderete si faccia; ma il grano del conte Carlo lo farete ritenere per la Camera nostra per rata di quel che dovrà pagare per la condannagione. Se il grano del conte Cesare sarà stato venduto o in altro modo dato via, glielo farete pagare il prezzo che correrà sul luogo. Di Pesaro li XVII di dicembre 1591*<sup>202</sup>.

Collegato a tale contrasto fu l'affidamento (10 aprile 1592) delle entrate ed uscite di Montevicino ad un *depositario*<sup>203</sup>; il 17 luglio 1592, il Duca esorta il Commissario di Massa ad appianare le differenze che intercorrevano tra i fratelli Cesare e Federico, spingendoli, se possibile, ad una riappacificazione; in caso contrario doveva procedere con la causa<sup>204</sup>.

In data 13 marzo 1593 il Duca ordina al Commissario di Massa di riferire a Cesare di eseguire quanto deciso dagli Uditori o recarsi dal Duca ad esporre le proprie ragioni<sup>205</sup>. Il 21 agosto 1593 i contrasti erano palpabili e difficilmente risolvibili dagli Uditori Ducali: *Il conte Cesare, et conte Federico Ubaldini erano stati d'appuntamento dinanzi a nostri uditori et consiglieri che si rivedessero i libri, che si dovevano rivedere tra di loro. Tuttavia il conte Cesare se n'è partito senza aver fatto cosa alcuna, et però vogliamo che in nome nostro gli ordinate che per un giorno certo da stabilirsi a lui per voi debba venire qua coi libri o mandare affinché si rivedano i conti, come è stato ordinato. Et perché il conte Federico si duole che egli mette le mani sopra la parte sua di grani gli comandarete sotto quelle pene che più a voi parranno convenire, che non tocchi li suoi grani et se li ha presi, che li rimetta. Di Urbino li XXI d'agosto 1593*<sup>206</sup>.

---

<sup>202</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXV, 17 dicembre 1591.

<sup>203</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXXXIII C, 10 aprile 1592: *Al medesimo Commissario, che mentre si avrà fare alle pretensioni nella giurisdizione di Monte Vicino, che faccia elezione d'un depositario, che pigli cura di tutte l'entrate d'essa sì delle grazie come del resto da quelle in poi che si spetta al Vicario di quel luogo, et si deve a lui, et che il tutto dica alli pretendenti di detta giurisdizione.*

<sup>204</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXVI.

<sup>205</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXVI.

<sup>206</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXV.

## Capitolo VI

### Una breve unione

#### Morte della contessa Orinia (1591)

Nel frattempo era morta Orinia, contessa di Montevicino e Castigione S. Bartolo, a lei affidati nel 1556, località sulle quali gli Ubaldini di Baciucchetto vantavano diritti. Il 4 agosto 1591 In una lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa si legge testualmente: *se è vero che al tempo che ci scriveste l'ultima vostra lettera la contessa Orinia Ubaldini fosse per vivere poche ore, a questo tempo già dovia esser spirata: come si sia crediamo che voi avete eseguito, et eseguirete la commissione datavi di portarvi subito che sarà morta a Monte Vicino, e giurisdizione da Lei posseduta e pigliare e tenere in nostro nome il possesso per darlo poi a chi si dovrà per giustizia...*<sup>207</sup>

All'inizio di novembre la contessa Orinia compare come già deceduta: in una lettera del 7 novembre (non troppo chiara, ma i fatti erano evidentemente ben conosciuti dallo scrivente e dal destinatario) si precisa che il signor Diotallevi, vicario di Montevicino, era anche *fattore dell'eredità di detta Contessa* e si ricordano debiti precedentemente contratti da Orinia Ubaldini<sup>208</sup>.

All'inizio di dicembre il Duca di Urbino infatti invitava il Commissario di Massa a *soprastare* all'elezione degli uomini incaricati di dividere i beni allodiali della contessa Orinia, affinché fosse assegnato a ciascuno degli eredi la sua rata *conforme alla mente della suddetta Contessa con li suoi termini, secondo che sarà espediente*, e precisava inoltre che *delli frutti opererete che ne faccia deposito appresso il Depositario, e se ne paghino li lasciti, et debiti suoi nel modo ch'ella ha testato, et venendo alcun creditore a istanza d'essere soddisfatto, l'intenderete, e lo farete pagare di quel modo che per giustizia converrà*<sup>209</sup>.

---

<sup>207</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, CXVIII, 4 agosto 1591. Evidentemente il Duca non voleva che fosse messa in discussione la sua alta sovranità del luogo (a scampo di equivoci, essendo stata firmata dal marito della contessa Orinia la famosa accomandigia a Firenze nel 1543).

<sup>208</sup>ASP, Leg. Feudi, b. 11, CLXXIX, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Pesaro, 7 novembre 1591: Constatata la completezza dell'istanza del Bizzarri e la persistenza della *sicurtà*, il Commissario dovrà ordinare al *sig. Diotallevi vicario di Montevicino et fattore dell'eredità di detta Contessa* di pagare i frutti decorsi per la Compagnia sotto menzionata, *finché si provvedere poi anche alla sorte principale. Pesaro, 7 novembre 1591*. Il memoriale di Bernardo Bizzarri, trascritto, precisa che *si ritrova essere sicurtà della già contessa Orinia di scudi cento d'oro di paoli, che essa prese a Compagnia d'Off.o da Federico Paitella da S. Angelo in Vado*. Ora: il Paitella vuole fare la disdetta; il debito a detta Compagnia per testamento deve essere pagato *innanzi a tutti gli altri debiti*; il Diotallevi non può pagare senza esplicito ordine ducale. Il Bizzarri chiede pertanto di ordinare al Vicario di *estinguere detta Compagnia* e, non potendo, che paghi *i frutti decorsi non pagati dalla detta Contessa e che si dica al detto Federico che scontenti di ricevere li frutti, finché si provvederà al denaro per estinguerla*.

<sup>209</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXIX, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Pesaro, 5 dicembre 1591.

Orinia ed il conte Girolamo Ubaldini, come già accennato, ebbero quattro figli. Premorti senza discendenti i due maschi, erano in vita i discendenti delle due femmine, Cornelia e Porzia. La prima si era sposata con Giovanni Cristoforo Bizzarri di S. Angelo in Vado e dal loro matrimonio erano nati Nicola, Ottavio, Girolamo e Claudio Bizzarri (deceduto prima del 1591, ma di cui è in quella data ricordato in vita il figlio Michelangelo); la seconda si era sposata con un tal Vincenzo (?) Paganelli di Arezzo, da cui avea avuto Claudio e Giovanni Andrea.

Alla morte della contessa Orinia iniziò una lunga ed intricata causa di successione, che riguardava non tanto i beni allodiali (che passarono ai discendenti di Cornelia e Porzia), quanto le giurisdizioni feudali (Montevicino, Castiglione e una rata del Monte Nerone, in territorio di Piobbico).

A queste ultime pretendevano di avere diritti infatti i pronipoti Cesare, Federico e Carlo Ubaldini (signori di Baciuccheto e Fagnille), figli del defunto Antonio Maria, nipote di Orinia; a loro si opponevano i Bizzarri e i Paganelli sopra menzionati (discendenti per via femminile del conte Girolamo e di Orinia).

### **La presa di possesso**

Il Duca di Urbino, il 24 dicembre 1592, trasmetteva la causa agli Uditori e, nei mesi successivi, vennero esaminati diversi testimoni<sup>210</sup>: alla fine, l'11 agosto 1593 venne stabilito dagli Uditori che i feudi spettavano senza ombra di dubbio ai conti Cesare, Federico e Carlo (figli di Antonio Maria Ubaldini), *esclusi gli avversari, come provenienti e discendenti da femmine*; dopo la ratifica da parte del Duca (31 agosto 1593), costoro prendevano possesso della giurisdizione il 9 settembre dello stesso anno, ricostituendo nella totalità il feudo<sup>211</sup>.

Nella presa di possesso sono elencate, in due distinte occasioni, i magistrati e quasi tutti i capifamiglia di Monte Vicino, tenuti a giurare fedeltà (in quanto membri del Consiglio Generale della comunità) ai nuovi signori<sup>212</sup>. Essi sono:

- i priori Agostino *de Cascariottis* e Vincenzo *Betti de Piscaria*;
- il sindaco Rigo *Rinaldi da Piscaria*
- Mariano (Marinuccio) di Baldo dal Podere; Agostino di Paolino da Caibernacci/Caibernucci; Antonio di Bedino da Cainardi; Marcantonio Marzoli/Marzuoli dalla Pescara; Bartolomeo di Pasquino da Cailibrardi; Paolo Bridocchia dal medesimo luogo; Antonio di Giovanni da Caifabri; Guido di Felice da Maccerini/Mucciarini; Donato di Guerrino; Camillo di Guido Antonio; Ventura di Maria da Caifabri; Ottaviano da Meali (?); Taviano de Mastini; Paolo di Bartoccio; Antonio di Luca di Pier Paolo; Fabrizio di Basilio; Lelio di Simone; Giovanni di Bedino; Paolino di Matteo; Bortoccio di Mariano di Quattrocchi; Antonio di Matteo de Gualtieri.

<sup>210</sup>Biblioteca Oliveriana di Pesaro, manoscritto 443, ff. CCCXCI r – CCCXCII v.

<sup>211</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 10, XXV, ff. 239 r – 245 r.; lo stesso documento, in estratto, ivi, b. 9, XXV.

<sup>212</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, 10, XXV, ff. 242 r. e 243 r. (con minime varianti grafiche tra i due elenchi).



Le famiglie interessate erano pertanto ventiquattro (e, anche considerando qualche assenza giustificata, si può immaginare che non superassero la trentina) e i toponimi menzionati (Cascariottis, Piscaria/Pescara, Caibernacci/Caibernucci, Cainardi, Cailibrardi, Caifabri, Maccерini/Mucciarini, Meali, a cui possiamo aggiungere Quattrocchi e Gualtieri, forse originariamente patronimici) sono quasi tutte località esistenti ancor oggi (o almeno segnate sulla mappe topografiche riguardanti il comune di Apecchio)<sup>213</sup>.

### **Gli strascichi della lite**

Possiamo anche aggiungere che Cesare, Federico e Carlo, paghi del successo conseguito, l'8 dicembre 1593 dichiararono *che la parte di Montenerone da loro domandata e ottenuta era, quanto alla giurisdizione, di Sua Altezza Serenissima, et a quella spettava, et a loro non doversi altro che il ius pascendi in detta rata di monte*<sup>214</sup>.

Rimanevano però grossi problemi di carattere finanziario, dato che gli avvocati e i procuratori dei conti Ubaldini nel processo appena concluso dovevano essere pagati. Già il 4 marzo 1592 il conte Cesare viene sollecitato a mandare *i denari comuni tra lui et li fratelli della giurisdizione acciocché si possano spendere nella lite di Monte Vicino*<sup>215</sup>.

Successivamente, il 17 maggio 1594 Avvocati e Procuratori chiedevano, con un memoriale al Duca di Urbino, che fossero bloccate, dall'Ufficiale di Monte Vicino, le entrate della giurisdizione e fanno notare che il conte Federico faceva loro ostacolo contro la volontà degli altri<sup>216</sup>.

Qualche anno dopo il Duca provvedeva a congelare i proventi del feudo per soddisfare i creditori dei conti Ubaldini, che evidentemente erano ricorsi a lui per recuperare le somme impegnate: il 30 marzo 1596 chiedeva infatti al Commissario di Massa di avvisare l'amministratore *che a Monte Vicino tiene conto dell'introito dei Conti Ubaldini facendogli sapere che deve ritenere presso di sé tutti gli effetti dei beni per poter soddisfare gl'inchiusi creditori, ed altri che vi sono... con ordinarli che non deve disporre in modo alcuno senza nostro ordine*<sup>217</sup>.

---

<sup>213</sup>Da una rapida consultazione di Istituto Geografico Militare, Carte Topografiche 1: 25.000 Apecchio e S. Angelo in Vado, sono facilmente identificabili (nel territorio apecchiese appartenente un tempo alla Contea di Monte Vicino (ed accatastato a parte dall'Ottocento in poi, il che comprova la stabilità dei confini amministrativi delle comunità nei secoli e l'obbligatorietà dell'insediamento in certe località di montagna dotate di condizioni favorevoli (e pertanto perduranti inalterate nel corso dei secoli): Cascariottis = Chiscariotti; Piscaria/Pescara = la Pescara; Cainardi = Chinardi; Cailibrardi = Chi Brardi; Caifabri = Ca li Fabbri; Maccерini/Mucciarini = Ca Muciarini; Quattrocchi = C.Quattrocchi; Gualtieri = Chigualtieri. Ignoro invece dove dovevano trovarsi Caibernacci/bernucci e Meali.

<sup>214</sup>Biblioteca Oliveriana di Pesaro, ms. 433, pp. CCCXCII r – CCCXCII v.

<sup>215</sup>ASP, Leg., Feudi, b. n. 11, CLXXV, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Pesaro, 4 marzo 1592: *Avrete a voi il conte Cesare Ubaldini, et gli ordinerete in nome nostro che debba mandare quanto prima qua li denari comuni tra lui et li fratelli della giurisdizione acciocché si possano spendere nella lite di Monte Vicino, come ricerca il bisogno et di quanto vi risponderà avviserete.*

<sup>216</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXVI.

<sup>217</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXVI, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Pesaro, 30 marzo 1596.

Tuttavia l' 11 maggio 1596, avvocati e procuratori erano ancora alle prese con le manovre degli Ubaldini che cercano di evitare il costoso esborso: con un nuovo memoriale si lamentano questa volta del conte Cesare: avendo *deputato un prete per depositario dell'entrate di Monte Vicino,...* non si è potuto eseguire l'ordine di Vostra Altezza dato al signor Commissario di Massa ad istanza degli Avvocati e Procuratori di detto conte Cesare, e fratelli. Viene sottolineato che il fratello Carlo non è d'accordo con la mossa di Cesare, tesa evidentemente ad impedire il sequestro dei proventi della giurisdizione<sup>218</sup>.

Né questi erano i soli litiganti in quegli anni. Nel 1594, menzionando la consueta *discordia delli Conti*, in una lettera indirizzata al Commissario di Massa, il Duca di Urbino chiedeva con insistenza che i Conti pagassero quando dovevano per la ritenzione in prigione di un certo Antonio da Castiglione, altrimenti *li farete intendere che si rilascerà di prigione senz'altro, e tanto farete se non provvederanno a quanto... si è detto*<sup>219</sup>.

Nello stesso anno il conte Federico era alle prese con suoi sudditi di Baciucchetto: veniva attivato il commissario di Massa che prendesse in mano la situazione, occupandosi di rendere giustizia e di ricontrollare tutti i processi fatti in passato<sup>220</sup>.

### **I beni dei Paganelli e dei Bizzarri sono tassabili?**

Un altro fronte si era intanto aperto in quell'anno: i beni allodiali pervenuti agli eredi della contessa Orinia erano tassabili o esenti? Gli Ubaldini naturalmente sostenevano di sì, ma gli eredi della Contessa avevano fatto immediatamente ricorso presso il Duca di Urbino. In un primo momento si prese semplicemente tempo, in attesa che gli Uditori giungessero ad Urbino: *Si riservano li medesimi Uditori la declarazione se gli eredi della contessa Urinia Ubaldini devono pagare le colte dei beni che possiedono nella giurisdizione di Monte Vicino, et perché nella provisione che in generale si è fatta da quei Conti, che tutti li possidenti dovessero porre all'estimo li loro beni (et) perché vengono molestati anco essi eredi, intendiamo che, lasciandosi correre l'ordine contro tutti gli altri, si soprasseda contro detti eredi per tal conto fino all'andata nostra in Urbino, che allora essi Uditori intenderanno le ragioni delle parti e termineranno il tutto per giustizia. Et così ordinerete che si soprasseda come si supplica in questa d'essi eredi. Di Pesaro li 6 di giugno*

<sup>218</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXVI.

<sup>219</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXVI, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Pesaro, 12 maggio 1594: *Avendo inteso per la vostra l'avviso che ci date di Antonio da Castiglione ritenuto costì molti mesi sono e che la discordia delli Conti è causa di far patire e prolungare la ritenzione della persona sua in pregiudizio della nostra Camera, che lo governa in prigione, vogliamo che facciate sapere alli Conti che pigliano partito di farli le spese, non solo per l'avvenire ma anche per il passato da tempo in qua che ha adempito quanto doveva alla Camera. E se non eseguiranno l'ordine suddetto da darseli da Voi a nostro nome, li farete intendere che si rilascerà di prigione senz'altro, e tanto farete se non provvederanno a quanto come si sopra si è detto.*

<sup>220</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXXXVII B, 1 giugno 1594: *Al Commissario di Massa, che conosca tutte le cause che dicono gli uomini di Basciochetto, tanto quelle che pendono, come le decise, nelle quali avessero ricevuto torto dal conte Federico Ubaldini, et faccia loro giustizia.*

1594<sup>221</sup>. Lo stesso giorno un'altra missiva inviata al Commissario di Massa chiedeva di ordinare ai conti Ubaldini di soprassedere dall'azione intrapresa<sup>222</sup>.

Il mese successivo, Francesco Maria II invitava il Commissario di Massa a convocare tutti gli interessati presso l'Udienza Ducale per un giorno stabilito, anche perché gli Ubaldini avevano fatto nel frattempo un editto per il quale doveva essere fatta, entro otto giorni, denuncia dei beni posseduti<sup>223</sup>. Qualche mese dopo, nel marzo 1595, gli Uditori erano ancora impegnati a risolvere la questione<sup>224</sup>.

### **La questione di Fagnille**

All'inizio del nuovo secolo i rapporti tra conti di Apecchio e di Montevicino si esacerbarono per la questione di Fagnille, possesso dei secondi in pieno territorio apecchiese. Nel 1603 gli uomini di Fagnille *con il consiglio e consenso del conte Cesare, lor padrone, et fratello*, fecero ricorso al Duca di Urbino lamentandosi per il trattamento iniquo a cui erano sottoposti dagli ufficiali del conte Gentile di Apecchio, che sistematicamente imprigionavano gli abitanti della comunità di Fagnille sopresi, con *bestiame et altre robbe* (che non avevano precedentemente denunciato al gabelliere o al piazzaro) nel territorio di Apecchio e li costringevano a pagare una multa consistente per poter

---

<sup>221</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXIX.

<sup>222</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXXXVII C, 6 giugno 1594: *Al Commissario di Massa, che ordini che si soprasseda dalli conti di Monte Vicino in astringere li eredi della contessa Urinia a porre all'estimo li beni che essi hanno nella giurisdizione di detto Conte, sin all'andata dell'Udienza a Urbino.*

<sup>223</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXIX, lettera al Commissario di Massa, Urbino, 16 luglio 1594 (= b. 12, v. 8531, LXXXVII D). Nel memoriale allegato, degli eredi della contessa Orinia, gli eredi espongono come *a Monte Vicino quelli Conti hanno emanato un bando che tutti debbino metter nell'Estimo, chi ha beni in detto Territorio, in termine d'otto giorni, e perché hanno replicato pretendere non avere a pagare le colte, non gli hanno voluto ammettere sapendo essere li beni, hanno dimandato il ricorso a Vostra Altezza Serenissima...*

<sup>224</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXIX, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Pesaro, 21 marzo 1595: *Se dagli agenti e procuratori de Paganelli e Bizzarri vi sarà fatta istanza d'esaminare alcuni testimoni dei nominati qui sotto nella causa che hanno con i conti Ubaldini, commessa a nostri Uditori sopra gli alligati capitoli et interrogatori, non mancherete subito riceverli et esaminarli, rimettendo poi l'esamine de posizioni d'essi nella nostra Udienza, non pubblicato ad alcuna delle parti, ma sotto il nostro sigillo secondo il solito. Tanto dunque eseguirete. Di Pesaro li 21 di marzo 1595.*

recuperare la libertà<sup>225</sup>. La supplica non è datata ma venne inviata in copia al conte Gentile perché riferisse in Udienza le sue argomentazioni il 23 luglio 1603<sup>226</sup>.

La questione era ancora aperta nel dicembre di quello stesso anno, quando gli Uditori e Consiglieri di Sua Eminenza, considerando che *li signori conti Cesare e Carlo Ubaldino di Montevicino sono ricorsi al Serenissimo Padrone per cagione di certo aggravio che suppongono venir fatto alli loro sudditi nella giurisdizione di Vostra Signoria nell'occasione di transitare per quella con bestiami, et altre robe*, invitavano il conte Gentile ad inviare persona informata o venire di persona *il secondo giorno delle prossime sante feste di Natale*<sup>227</sup>. Ancora il 30 marzo 1604 gli Uditori erano in attesa degli *interessi* da parte del conte Gentile nella differenza con i conti di Monte Vicino (oltre che per la causa di Cesare di Giovanni Battista di Fagnille)<sup>228</sup> e, nella stessa giornata, inviavano una missiva al podestà di Gubbio affinché “congelasse” la causa aperta nei confronti di Cesare di Giovanni Battista di Fagnille (di cui si parlava nel memoriale degli abitanti di Fagnille sopra citato)<sup>229</sup>.

Probabilmente il conte Gentile continuò a tergeversare e non consegnò le opinioni richieste; pertanto, il 6 aprile 1604 vennero inviati al Commissario i capitoli “sottoscritti” dai conti Gentile (di Apecchio), Cesare e Carlo (di Montevicino)<sup>230</sup>:

- *Che l'intrate sì di terre come di bestiami et altre cose di detti Conti di qualsivoglia sorte passano liberamente passare per la giurisdizione uno dell'altro per condursi a qualsivoglia luogo, senza sorte alcuna di impedimento, poichè si è anche così osservato per il passato.*

---

<sup>225</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 10, XXXI: Baptista detto l'Abbate da Cereto era stato trovato *con due fiaschi di vino e tre giulij di pane* ed era stato condannato alla pena di sessanta fiorini (e sigurtà di 50 scudi di rappresentarsi a tutte le cause); Mattia Landi del detto luogo, a cui era stato comandato dal Commissario di Montevicino d'accompagnare un prigioniero a Monte Vicino, era stato imprigionato ad Apecchio per più di un mese e condannato alla pena di 100 fiorini e a dar sigurtà (per la quale la moglie aveva dovuto vendere un bene immobile che aveva come dote in quel di Apecchio) *et egli per aver obbedito a suoi superiori non aveva fatto delitto alcuno*; Togno da Monte Peschio, che aveva portato uno staro di grano che portava da casa al Molino nel territorio di Città di Castello e, una seconda volta, uno staro di farina dal territorio tifernate a casa, era stato chiamato con un pretesto ad Apecchio, arrestato ed aveva dovuto pagare complessivamente 45 scudi; Baptista da Monte Peschio, scoperto con una stara di grano su un asino che portava a Città di Castello, era stato imprigionato ad Apecchio ed aveva dovuto pagare 16 scudi, dare sigurtà *né anco ha voluto darli licenza di andare a guadagnare il vivere fuori del Paese*; Giulio da Fagnille aveva dovuto subire una lunga prigionia e pagare 25 fiorini per conto del figlio e poi ancora una seconda volta era stato fatto prigioniero *sotto pretesto che avesse portato a vendere a S. Angelo in Vado doe porchetti da casa sua*; Giovanni Battista della Faggiola era stato accusato di aver venduto bestiami a S. Angelo ed era stato imprigionato anche il figlio Cesare che era giunto ad Apecchio per pagare la multa del padre. Cesare, condannato alla pena di cinquanta scudi e *sei tratti di fune per esser passato due volte per i territori di Pietragialla e di Pecchio una volta con diciotto porci, et l'altra con quattro*, aveva ottenuto dal conte Gentile (supplica e rescritto successivo al memoriale, del 6 ottobre 1603) il condono di quest'ultima punizione e la riduzione della multa: aveva pagato “solo” venti scudi.

<sup>226</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 10, XXXI.

<sup>227</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 9, v. 8523, XXXIII, lettera degli Uditori e consiglieri ducali al conte Gentile di Apecchio, Casteldurante, 22 dicembre 1603.

<sup>228</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 9, v. 8523, XXXV. Lettera degli Uditori Ducali al conte Gentile di Apecchio, Pesaro, 30 marzo 1604.

<sup>229</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 10, XXXV, lettera degli Uditori Duali al Podestà di Gubbio, Pesaro 30 marzo 1604.

<sup>230</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXV, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Pesaro - 6 aprile 1604: *Per confermare tanto maggiormente la benevolenza che passa tra li conti Gentile, Cesare e Carlo, d'ordine espresso nostro sono stati fatti gl'infrascritti capitoli e convenzioni da osservarsi inviolabilmente tra di loro, che li mandiamo acciò li facciate registrare ai Libri soliti e notificare con vostre lettere a ciascuno delli soprannominati con mandarli copia d'essi.*

- *Che li sudditi, et abitatori de luoghi l'uno dell'altro possano parimenti passare per dette giurisdizioni senza impedimento alcuno con li loro bestiami, così grossi come minuti, grani, vini, biade, polli, formaggi et altre entrate, e robbe loro per condurle dove più a loro piacerà, purché nel passare facciano motto al Gabelliere dei luoghi per dove passeranno, acciò quello possa vedere che non si commette fraude; e se tra detti che condurranno le suddette robe ed il Gabelliere nascesse discordia, che quelli dicessero d'aver fatto moto, e questo lo negasse, si debba credere a quelli che passeranno con le robe mediante il loro giuramento, non intendendo però che quelli passeranno siano obbligati a far motto al Gabelliere se non quando avessero seco roba più d'uno scudo di valuta per ciascheduna persona.*
- *Che se li suddetti Conti, loro sudditi e abitanti nei luoghi loro vorranno per incetta passare o far passare per la giurisdizione l'uno dell'altro grani, biade, bestiami grossi e minuti, formaggi, ova, et altre robe spettanti al vitto comprate da loro per rivendere, sia quel tale obbligato per evitare le fraudi portar seco la bolletta del luogo di dove avrà levato le robe, e quella presentare all'Ufficiale del Luogo per dove passeranno, e riceverà da quello la guida a sue spese, eccettuate però le castagne, e marroni, che si possano condurre per incetta, senza far motto, poiché in loro non ha luogo la fraude.*
- *Che li sudditi o abitatori de luoghi di detti conti Cesare e Carlo non possano passare per la giurisdizione di detto conte Gentile con li loro grani per portarli in quello di Castello a macinare, poiché possono passare per la giurisdizione dei Padroni loro, et volendo andare a molino del conte Gentile saranno trattati come a quelli di Castello.*
- *Che per li suddetti capitoli, e convenzioni, non s'intende fatto alcun pregiudizio alla transazione seguita tra detti Conti con l'intervento dell'Armellino.*

L'azione degli Uditori spiazò il Conte di Apecchio che protestò subito presso il Duca di Urbino chiedendo che venissero annullate *dette Capitulazioni di grandissimo pregiudizio all'Oratore*<sup>231</sup>: *Gentile Ubaldini fedelissimo servo et vassallo di Vostra Altezza Serenissima devotamente le narra che avendo li mesi passati gli Uditori e Consiglieri di Vostra Altezza fatti alcuni capitoli tra l'oratore e conti di Montevicino e loro sudditi senza l'intervento d'esso Gentile o altri per lui, perché ad esso sono di molto pregiudizio se ne ricorse subito avutane notizia dall'Altezza Vostra in Pesaro.*

Inviò inoltre (finalmente) le sue osservazioni (a noi non pervenute ma desumibili dalle controdeduzioni dell'altra parte (*ragioni degli abitanti di Fagnille sulle opioni del conte Gentile sui capitoli proposti dagli Uditori sul transitare*)<sup>232</sup>. Il conte di Apecchio sostanzialmente muoveva le seguenti obiezioni: gli abitanti di Fagnille non hanno mai avuto il diritto di libero passaggio;

<sup>231</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 10, XXXVIII: suppliche del conte Gentile del 1 maggio e 14 novembre 1604.

<sup>232</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 10, XXXI.

possono passare altrove; potrebbero in vario modo aggirare il gabelliere (ad esempio, dovendo far motto al gabelliere solo se conducono *roba* del valore maggiore ad uno scudo, potrebbero *passare spesso, e più persone alla volta, e leverebbero ogni sorte di biade, e robba da quella giurisdizione*). Le varie obiezioni vengono diligentemente confutate dalla controparte che sottolineano sia il fatto che *in nessuna altra parte del mondo che persino sia venuta a notizia di chi governa questo Stato si usa di angariare i passeggeri a partirsi dal suo dritto viaggio per andare a trovare gli Ufficiali per mostrarli le bollette, e farsi dare la guida passando con cose loro proprie quotidiane di sì poca importanza per portarle massime nello Stato del Principe Superiore, ma solo questo si osserva tra Stati disgiunti al tempo di carestia* sia il fatto che, nel precedente arbitrato di messere Francesco Armellini di Urbino era stato accettato dalle due parti il libero uso di tutte le strade. Inoltre si sottolinea l'ingiustizia e l'illogicità delle attuali norme, in base alle quali il conte Gentile imprigiona coloro che, non in regola, attraversano il suo territorio (è illogico farsi far la bolletta *per un capretto* dall'ufficiale di Monte Vicino dato che Fagnille è corpo separato, né l'ufficiale è sempre reperibile in loco, ed è ingiusto dare *un paolo alla volta al piazzaro d'Apecchio per far la guida*).

Ancora nell'agosto 1605 gli Uditori ducali inviavano al Conte di Apecchio copia della risoluzione come atto di gentilezza per appianare il contrasto<sup>233</sup>. Finalmente si giunse all'accordo tra le parti l'8 luglio 1606, quando vennero stabiliti i seguenti *capitoli et convenzioni da osservarsi inviolabilmente tra di loro per quiete comune sua e dei sudditi*<sup>234</sup>:

1) veniva previsto il libero transito per potersi recare in qualsiasi luogo senza pagar dazi o gabelle dei conti Cesare e Carlo e dei loro sudditi *facendo però motto alli gabellieri residenti alli luoghi soliti al che però non siano obbligati in caso che i gabelliere non vi si trova*;

2) *se li suddetti conti Cesare e Carlo Ubaldini o loro sudditi (di Fagnille) volessero oltre l'uso di famiglie loro fare incetta per rivendere de grani, d'altre biade, legumi, vino, e bestiame, o d'altra mercanzia di qualsivoglia sorte, che in tal caso debbano et siano tenuti pagare la gabella ordinaria et far motto al gabellieri nei luoghi soliti et consueti*;

3) *per rispetto delle castagne e marroni, non s'intende se ne faccia incetta, e mercanzia se non quando da qualche particolare se ne conducesse quantità notevole, come per esempio cinque o più sacchi per volta: oltre si paga la gabella, entro tale quantità sia i Conti sia i loro sudditi possono passar liberamente senza pagare gabella alcuna*;

4) i conti Gentile e Carlo ed i loro sudditi non sono tenuti a portare con loro bollette e/o condurre guida o guardia nella giurisdizione del conte Gentile quando passano *con grani, vini, biade, legumi, bestiami grossi e minuti, pollame, et formaggio, ova, et altre robbe o mercanzie salvo però in caso*

---

<sup>233</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 9, v. 8523, XXXVII; b. 10, XXXVII.

<sup>234</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 10, CIV (contiene copia dei capitoli, supplica al Duca affinché l'approvi ed approvazione ducale: tutti e tre i documenti sono dell'8 luglio 1606); i capitoli sono anche riportati in b. 11, CVII (datati erroneamente 1612).

*di carestie, et di tempi penuriosi, il che s'intende quando il prezzo del grano arrivasse comunemente nei luoghi circonvicini ad un scudo il quarto alla misura d'Urbino;*

5) i sudditi di Fagnille non possono andare a macinare ad altri mulini, *anche se dei medesimi conti;* se andranno a quello del conte Gentile saranno trattati come in quelli di Città di Castello;

6) con i presenti capitoli non si dà alcun pregiudizio a transazioni precedentemente fatta.

### **La lite con gli Ubaldini di Apecchio**

Probabilmente non alla questione di Fagnille ma ad altra per il momento sconosciuta si riferiscono due lettere del 1607 e 1608, in cui si parla di contrasti tra il conte di Apecchio e i conti di Montevicino. Il 27 gennaio 1607 il Duca di Urbino rispondeva al Conte di Apecchio inviandogli la seguente secca lettera<sup>235</sup>: *Vi dovete ben ricordare che quando ne diceste di restar molto aggravato dagli Uditori sopra il fatto da loro negli interessi che passano coi conti di Montevicino, noi vi rispondessimo che ci facesse far constare questi aggravii, che se bene dalle determinazioni che escono dal loro tribunale non si dà appellatione, con tutto ciò troveressimo strada noi quando però vi fossero, il che non crediamo, da disgravarvene. Questo istesso vi raffermiamo di nuovo soggiungendovi che quando ci si domanda giustizia siamo obbligati a farla, senza aver riguardo ad istanza vecchia, o nuova, ma solamente a quello ch'è giusto, o ragionevole. Pertanto vedete pure di rappresentargli più particolarmente, che non resteremo di farci quella provvisione che ci parrà conveniente, che è quanto dobbiamo dire in risposta della vostra lettera, et Dio vi contenti. Di Pesaro li 27 gennaio 1607. Vostro Sempre Francesco Maria.*

Non 1608 in una lettera il Duca di Urbino ricordava al Commissario di Massa il superamento di una passata crisi tra il conte Carlo (e suo figlio Ottavio) di Montevicino e il conte Gentile di Apecchio: *Sendo noi informati ch'ora tra li conti Gentile Ubaldini, et Carlo della medesima famiglia passa buona intelligenza, et soddisfazione al contrario di quello faccia li giorni addietro per occasione della contesa seguita tra esso conte Gentile, et conte Ottavio, figlio di detto conte Carlo, per la quale furono anche le parti precettate a dar sigurtà di non offendersi insieme, vogliamo perciò che si cassi detto processo, e s'abbia per l'avvenire per non fatto*<sup>236</sup>.

### **Contrasti in famiglia**

Conclusi i contrasti con gli Ubaldini di Apecchio, continuavano quelli interni alla famiglia dei conti di Montevicino. Alla morte del conte Cesare (1610), doveva subentrare nell'amministrazione delle giurisdizioni feudali il fratello Carlo. Ma i nipoti Giulio e Clemente, figli del conte Cesare, non erano d'accordo. Nell'agosto 1610 così, di fatto prefigurando la divisione che sarebbe di lì a poco

<sup>235</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 10, XXXIV, lettera del Duca di Urbino al conte Gentile di Apecchio, Pesaro, 27 gennaio 1607 (cf. anche ivi, b. 9, v. 8523, XXXIV, in cui viene riportata erroneamente la data del 1609).

<sup>236</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXIX, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Urbino, 14 ottobre 1608.

avvenuta, per ordine ducale il conte Carlo (che giurava fedeltà al Duca il 4 agosto di quell'anno) prendeva possesso di Baciucchetto e Fagnille<sup>237</sup>, i conti Giulio e Clemente di Montevicino e Castiglione S. Bartolo<sup>238</sup>.

Ma il conte Carlo si opponeva strenuamente alla divisione. Un documento ricopiato per ordine dello Zucchi Travagli dall'Archivio Ubaldini di Apecchio e da lui datato al 1607 (ma forse di tre anni successivo), riporta una interessante serie di *casi e fondamenti per li quali il conte Carlo Ubaldini pretende non si debbano fare né si possa fare la divisione delle giurisdizioni domandate*<sup>239</sup>:

1. Montevicino è *un feudo di dignità col titolo di Contea*, e che quindi doveva rimanere indivisibile sotto il governo del più vecchio;
2. tutti i testimoni depongono che, dal conte Baldinaccio in poi, è sempre stato governato dall'esponente più anziano della famiglia comitale: così ha governato *il conte Federico solo, vivente anche il conte Girolamo suo fratello; quindi il conte Antonio Maria; quindi il conte Valerio figlio maggiore di detto conte Antonio Maria. Poi il conte Cesare, per quanto a più anni assieme con li suoi figlioli; anzi che il detto conte Cesare fece mettere in prigione il conte Federico suo fratello per due volte sotto pretesto che egli si volesse ingerire nel governo, come si legge in processo...e in diversi altri luoghi*;
3. la consuetudine del *governo del più vecchio* è stata di fatto, implicitamente, approvata anche da Sua Altezza Serenissima che si rivolgeva al più vecchio e non a tutti gli appartenenti alla famiglia.

Il conte Carlo poi sottolineava anche che:

- non ostacolava la concessione fatta alla contessa Orinia perché eccezionale;
- non valeva il pretesto di *pace e quiete*: sarebbero nati invece altri attriti perché, possedendo i due ceppi familiari beni sparsi nel territorio (e non pagando attualmente colte per tali beni) n<sup>^</sup> sarebbe stato possibile raggrupparli all'interno di due giurisdizioni distinte;
- non si sarebbe potuto passare da un castello all'altro senza toccare la giurisdizione dell'altra parte;
- ci sarebbero state ripercussioni consistenti nell'economia della zona: in particolare si sottolineava il *danno che ne risulterebbe alli molini, che ciascuno di loro ha in detti Castelli, e alle Fiere, che si fanno in quelle montagne, che pure sono di molto rilievo*;

<sup>237</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 10, XL, pp. 322r-323v; b. 12, c. 8531, doc. CXVI.

<sup>238</sup>Tre copie dell'atto in ASP, Leg., Feudi: 9, v. 8523, XXVI (estratto); 10, XXXVI; 11, CLXXIII: presa di possesso di Castiglione e Montevicino da parte di Giulio e Clemente Ubaldini (11 agosto 1610: *Essendo morto nei mesi passati il conte Cesare Ubaldini di Monte Vicino...*). E' inserita nell'atto la lettera (Urbino, 26 luglio 1610) del luogotenente di Urbino Flaminio Peruzzini che precisa che *per ordine che io tengo dal serenissimo padrone dovranno giruare fedeltà alli signori conti Clemente e Giulio Ubaldini gli uomini e sudditi loro delli castelli di Montevicino e Castiglione*. Purtroppo i nomi dei sudditi che giurarono fedeltà sono registrati con il solo patronimico, senza indicazione di località di residenza.

<sup>239</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CII.



- pace e quiete sarebbe stata assicurata dalla supervisione del Duca di Urbino, tramite un Uditore (che in quel momento era il signor Minio, prima un tale Malatesta), da cui si anche in quel momento gli Ubaldini ricevevano ordini e al quale tutta l'amministrazione faceva capo.

Il conte Carlo poi presenta i nipoti in modo molto negativo: è discutibile il comportamento del conte Giulio, che aveva cercato di ingerirsi nell'amministrazione del feudo, ma è ancor più discutibile moralmente il comportamento poco edificante del fratello Clemente:

- Il conte Giulio, accompagnato da un dottore di Città di Castello, *al tempo del governo del conte Carlo* (cioè del suo governo) cercò di togliere *al Bruno ufficiale il Libro della Depositaria, che appena si salvò, et al fine dell'ufficio dell'istesso proibì alli Piazzari, che bandissero il sindacato del medesimo, nonostante l'ordine dato dal sig. Minio, che si facesse detto sindacato.*
- *L'altro* (scil. il conte Clemente) *violò una figlia di Piero della Martina circa tre anni fa, che ne restò gravida e poi la mandò a Castello dove prese la mala vita, sebbene di famiglia onorata di Basciucheto, et a quello che di suo ordine la condusse là, tornato li diede tante bastonate, che stette due mesi nel letto.*
- *Il medesimo* (scil. il conte Clemente) *poi fece colla moglie di Luzio di Pasquino di Cavoletto, e dopo averli tolto l'onore corse dietro al marito sino a Castello che non voleva che stesse colla moglie, come sa il signor Minio, al quale ricorse per aiuto sebbene vedendo non poter resistere, se ne ritornò disperato nelle Maremme. E tornato di nuovo a casa detto Luzio per levarselo d'innanzi per sempre detto conte Clemente querelò il detto Luzio avanti il vicario di Castello, che egli avesse rubato un asino, e lo fece testimoniare dalla sua moglie, che era in suo potere, et sotto pretesto di mandare un presente al detto vicario di Castello, l'inviò al detto Vicario, ma perché avvertito del trattato se ne andò di nuovo alla volta delle Maremme, lasciando il presente a chi l'avvertì. E questo è finalmente morto. Oggi si ritiene la medesima giovane al Monte di S. Maria.*

Un altro memoriale, non datato, ma attribuibile alla fine del 1610<sup>240</sup>, venne presentato dal conte Carlo contro i nipoti. Anche in questo viene confermata l'informazione che il feudo fosse di fatto in mano ad un governatore nominato dal Duca, il sig. Minio: le due parti avevano accettato che il Governo, che per tradizione doveva spettare al più anziano, cioè al conte Carlo, fosse affidato al Minio<sup>241</sup>. Tuttavia i motivi di screscio non erano terminati: *ben spesso, et esso oratore, et suoi sudditi, sono travagliati dal conte Clemente et conte Giulio fratelli, e nipoti d'esso oratore con molte et varie stravaganze.* In particolare, i due negli ultimi tempi hanno fatto processare un

<sup>240</sup>Il memoriale è in ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXIX. La prigionia del Bernucci, citata nel documento, è ricordata come già avvenuta il 5 gennaio 1611 (vds. infra).

<sup>241</sup>*Ancorché in virtù della disposizione e testamento de' suoi maggiori il governo della giurisdizione, e luoghi, che tengono esso oratore e suoi nipoti per indiviso spetti, e tocchi ad esso oratore, come maggiore d'esso, con tutto ciò, ha sempre differito al pregiatissimo signor Minio governatore dato da Vostra Altezza Serenissima. et ha lui lasciato fare ogni cosa...*

Giovanni Pietro Bernucci da Montevicino con il pretesto di aver estratto grano (che era però del conte Carlo)<sup>242</sup> e anche un tal Ascanio Petrucci da Pesaro che aveva comprato *certi porci d'esso oratore e da altri il dì della Fiera con la bolletta però dell'uffiziale*). Infine il conte Giulio ultimamente, insieme ad un Dottore (*quel Dottore da Castello, che va trattenendosi per questo Stato*), si era recato ultimamente dall'Ufficiale e pretendeva di avere il libro della *depositeria, dove si tiene conto dell'entrate comuni*, minacciando l'Ufficiale di metterlo in prigione. Il conte Carlo invitava nel memoriale il Duca a prendere provvedimenti.

### **Giovanni Pietro Bernucci da Monte Vicino**

Particolarmente dettagliate in quest'ultimo memoriale le informazioni riguardanti Giovanni Pietro Bernucci da Montevicino. Costui era apparso, nell'Archivio Ubaldini, qualche anno prima: il 5 ottobre 1609 il Bernucci aveva fatto supplica al Duca di Urbino affinché costui costringesse il conte Clemente a lasciargli abitare nel podere, nel territorio di Baciuccheto, che il Bernucci aveva comprato dal conte Cesare Ubaldini<sup>243</sup>.

Nel memoriale del conte Carlo (fine 1610)<sup>244</sup> si informa che i due nipoti continuavano a perseguire il Bernucci, dal quale volevano *senza denari* un podere, o parte di esso, che secondo i due conti, spettava a loro<sup>245</sup>. *Sei/otto giorni* prima della stesura del memoriale lo avevano fatto arrestare dagli sbirri di S. Angelo in Vado e portare nelle prigioni di quella Terra: gli sbirri erano entrati a Monte Vicino senza che ne fossero informati il conte Carlo o il governatore Minio, presso il quale era stato istituito il processo contro il Bernucci. Il conte Carlo si preoccupava anche per il bestiame: a causa della prigionia del padrone, *il bestiame anderà a male per non avere nessuno a casa, che ne pigli cura*.

E lo stesso Bernucci, qualche tempo dopo (inizio 1611), dopo si lamentava in un memoriale del trattamento subito<sup>246</sup>: *Gio. Pietro Bernucci da Monte Vicino devotissimo di Vostra Altezza Serenissima gli espone che, essendo molestato dal conte Clemente Ubaldini sotto pretesto che l'oratore avesse venduto certa quantità di grano al conte Carlo Ubaldini, et suo figlio, senza licenza, fece ricorso al signor uditore Minio governatore di detto luogo, dal quale riportò ordine al Vicario che vedesse tal causa per giustizia, il che non ostante, essendo di nuovo il supplicante*

---

<sup>242</sup>Vds. infra.

<sup>243</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXV, lettere del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Urbino, 5 ottobre 1609: *Giovanni Pietro Bernucci da Monte Vicino si duole che il conte Clemente Ubaldini l'impedisce che egli possa andare ad abitare nelle case del podere, che già comprò dal conte Cesare suo padre in quello di Basciucheto, et volendo noi sopra di ciò intendere l'uno, et l'altro, farete sapere a detto conte Clemente che quanto prima si presenti nella nostra Udienza, con rimetterci il memoriale, che vi mandiamo*.

<sup>244</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXIX

<sup>245</sup>Dovrebbe essere il podere di Baciuccheto che il Bernucci aveva comperato dal conte Cesare: Clemente Ubaldini impediva al Bernucci di prenderne possesso, così che costui fu obbligato, nell'ottobre 1609, a inviare un memoriale al Duca di Urbino, che fece interessare della questione il Commissario di Massa.

<sup>246</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXV, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Pesaro 5 gennaio 1611 (il memoriale è allegato)

*travagliato dal detto conte Clemente, fu forzato ricorrere a Vostra Altezza supplicarla restar servita dar opportuno rimedio a tal negozio, et perciò essendo ordinato che fosse chiamato detto conte Clemente innanzi l'eccellentissimo suo Consiglio, mentre l'oratore ciò procurava si eseguisse, per opera di detto conte Clemente, quale aveva ciò presentito, fu fatto prigioniero da sbirri di S. Angelo, et condotto nelle Carceri di detto luogo con averli di più fatto poner li ferri a piedi, dove stette undici giorni, e di nuovo, essendosi procurato ordine da Vostra Altezza che detto conte Clemente fosse chiamato per la liberazione del supplicante, et a quello con effetto così ordinatoli, non ostante quanto di sopra si è detto, ha convenuto all'oratore per liberarsi da dette carceri dar sigurtà di supplicare, ancorché sia sicuro di non aver errato, et che tal causa di già fosse commessa per giustizia al suddetto vicario. Onde il povero supplicante, vedendosi sì maltrattato né potendo resistere a detto conte Clemente, supplica l'Altezza Vostra Serenissima di restar servita d'ordinare che non ostante detta sigurtà data dall'oratore più tosto per liberarsi dalle carceri che abbia in alcun modo errato, detta causa si veda per giustizia, siccome di già era stato ordinato, et ordinare al signor podestà di S. Angelo che non astringa perciò detta sigurtà, et di più al supplicante restituiscano li denari mal spesi per tal causa, et prigionia, con ogni altro danno et interesse da lui patito, et per l'avvenire se li provveda d'opportuno rimedio contro il detto, acciò li sia amministrata bona et retta giustizia, et l'oratore non sia senza sua colpa sì maltrattato, che lo riceverà a molta grazia da Vostra Altezza Serenissima.*

Il Duca, scrivendo al Commissario di Massa, precisava di vedere quanto narra *Giovanno Pietro Bernucci con l'inchiuso memoriale, che vi rimettiamo, ordinandovi che non manchiate di provvedere che egli non venga indebitamente gravato dal conte Clemente Ubaldini, scrivendo perciò al Podestà di S. Angelo che soprasseda di molestarlo, et scoprendo che detto Conte abbia commesso quello che non deve, riconoscerete i mancamenti suoi et provvederete per quelli contro di lui criminalmente, conforme ai termini della giustizia*<sup>247</sup>.

### **La divisione del feudo (1615)**

Qualche anno dopo, data l'impossibilità degli esponenti a convivere insieme e governare congiuntamente il feudo, sembrò opportuno addivenire ad una divisione, come da sentenza degli Uditori Ducali di Urbino(20 giugno 1615)<sup>248</sup>. Il 23 novembre di quell'anno il Duca di Urbino ordinava pertanto al Commissario di Massa di attivarsi per comunicare la decisione agli interessati: *In esecuzione della sentenza data dalli Uditori nostri tra il conte Carlo Ubaldini da una, e li conti Giulio e Clemente, suoi nipoti, dall'altra intorno alla divisione de beni feudali posseduti infin qui per indiviso fra loro, hanno di nostro ordine li medesimi Uditori veduto, et inteso quanto si dovea e*

<sup>247</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXV, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Pesaro 5 gennaio 1611.

<sup>248</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 10, XLVIII. Veniva prevista l'elezione di quattro periti (nominati due dal conte Carlo, due dai nipoti Clemente e Giulio) incaricati di proporre agli Uditori stessi i le due parti da assegnare.

*dichiarato che al conte Carlo si debba assegnare come assegnarono per la parte sua de quattro luoghi feudali Monte Vicino e Fagnillo et agli altri doi conti Giulio e Clemente Castiglione, e Basciucheto et notificarete dunque voi tutto questo alle parti acciò per l'avvenire ciascheduna di esse debba riconoscere e prendersi cura di governare la sua rata*<sup>249</sup>.

---

<sup>249</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 9, v- 8523, XLIX, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Casteldurante, 23 novembre 1615 (estratto); b. 10, XLIX (atto completo, in cui sono previste norme riguardanti la torre, i mulini e i beni del conte Carlo a Baciuccheto, per cui era prevista l'esenzione da *colte* e *gravezze* varie). Impreciso l'Ascani (*Apecchio*, p. 145) che attribuisce la divisione del feudo, effettuata "non prima del 1568" a Carlo e Cesare

## Cap. VII.

### Montevecino e Fagnille (1615-1686)

#### Padre e figlio (i difficili rapporti tra il conte Carlo ed il figlio Ubaldino)

Il conte Carlo Ubaldini, nato intorno al 1560<sup>250</sup>, si era sposato con Laura Bonamini di Pesaro<sup>251</sup>, dalla quale erano nati Ottaviano, Ubaldino, Margarita (andata sposa al conte Giovanni Francesco di Montefiore), Isabella ed un'altra femmina (che, nel 1623, figurava maritata)<sup>252</sup>; egli tenne il governo di Montevecino e Fagnille, di cui era rimasto solo titolare dopo la divisione dei feudi con i nipoti Giulio e Clemente, dalla fine del 1615 al 1633.

Gran parte dei documenti di questi diciotto anni di potere si riferiscono (tanto per cambiare) a contrasti:

- con il figlio Ubaldino e con la nuora, Fulvia Sergardi, appartenente ad una nobile famiglia senese, che aveva portato in dote la somma di 1000 scudi: i rapporti tra gli sposi ed il padre di lui si erano ben presto guastati, la coppia era stata cacciata (non sappiamo per quale motivo) dal padre che non aveva però restituito la somma dotale (nel testamento del 1612 pretendeva che la somma fosse stata convertita in ornamenti e gioielli già in possesso della nuora) e pertanto la contessa Fulvia e il marito ricorsero a più riprese alla giustizia ducale che dette loro ragione;
- con Giovanni Andrea Paganelli (nipote della contessa Orinia);
- con Giovanni Piero Bernucci (nostra vecchia conoscenza).

#### Il testamento del conte Carlo Ubaldini

Un interessante documento per cercare di mettere maggiormente in luce la figura del conte Carlo Ubaldini è il testamento, rogato ad Urbino dal notaio Bonaventura Vagnarelli il 1 settembre 1612 (vent'anni abbondanti prima della sua morte, che sarebbe avvenuta, come già accennato, nel 1633)<sup>253</sup>.

Il Conte chiedeva di essere seppellito nella chiesa principale del luogo in cui avesse trovato la morte e, se per caso fosse morto a Monte Vicino, voleva essere seppellito *in ecclesia Sancti Bernardini eiusdem castris*: lasciava alla chiesa quattro scudi annui *per illius restauratione et manutentione*, che

<sup>250</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 10, CLXXIX, memoriale di Carlo Ubaldini allegato alla lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Urbino, 14 dicembre 1623: aveva a quella data *sessanta et oltre anni*.

<sup>251</sup>ASP, Leg., Lettere-Massa, b. 18, lettera del commissario Cesare Atti del 17 febbraio 1632, in cui è inserita la supplica di Isabella Ubaldini, figlia del conte Carlo.

<sup>252</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 10, CLXXIX, memoriale di Carlo Ubaldini allegato alla lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Urbino, 14 dicembre 1623: *Carlo Ubaldini devotissimo di Vostra Altezza Serenissima gli espone che per dar le doti a due sue figlie maritate, per mantenere un suo Figlio a studio e per far altre spese della famiglia assai grave ha bisognato all'Oratore contraere molti debiti con diverse persone...*

<sup>253</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, c. 8531, CX, 1 settembre 1612.

avrebbero dovuto pagare gli eredi; costoro sarebbero stati tenuti a costruire nella stessa chiesa una sepoltura per la spesa di 10 scudi.

Lasciava inoltre diversi legati: ai poveri di Monte Vicino (*sexaginta duo panis in die festo S. Antonij...et hoc ultra elemosinam constitutam ab domina comitissa Orinia in suo testamento*); alla chiesa di S. Pietro di Monte Vicino (10 scudi *in rifactione et restauratione ipsius ecclesie*); al convento di S. Domenico d'Urbino (50 fiorini); ai servitori (in particolare 50 scudi a donna Caterina figlia di Antonio Maracolini di Montevicino purché ancora in servizio della sua casa; 25 ad un famulo al suo servizio non meglio specificato).

Alla dilettevole moglie Laura, figlia del quondam Francesco Bonamini di Pesaro, lasciava, oltre alla somma corrispondente ai beni dotali a lei spettanti (per un valore di 1100 scudi), l'usufrutto di tutti i suoi beni allodiali.

Invece al figlio Ubaldino, *che per nome di battesimo fu chiamato Astorre*, di fatto non lasciava niente: ufficialmente a lui spettavano i 1000 scudi che il conte Carlo aveva ricevuto a titolo di dote dalla di lui moglie Fulvia Sergardi, convertiti dal testatore in perle (del valore di 750 scudi), drappi, indaco ed altri ornamenti e abbellimenti (tutte cose che si trovano in possesso, uso, potestà e dominio di Ubaldino e della moglie) con la clausola che Ubaldino avrebbe dovuto pagare da quel momento in poi gli interessi sulla dote.

Veniva quindi nominato unico erede di tutti i beni allodiali il figlio Ottavio; delle giurisdizioni il figlio Ottavio e il Duca di Urbino, *e sii escluso espressamente, et in tutto e per tutto dal suddetto feudo il sopraddetto signor conte Ubaldino suo figlio, e i suoi figli e successori*.

Dato che le figlie non erano monacate né maritate, la moglie Laura e il figlio Ottavio avrebbero dovuto nell'occasione dotarle (nel caso di matrimonio si richiedeva la protezione di Sua Altezza Serenissima per l'accasamento).

### **Contrasti in famiglia**

Il primo accenno ad un contrasto in famiglia successivo al testamento del 1612 è in una lettera del 9 gennaio 1618: il Duca ordinò in quella data al Commissario di Massa di spingere il Vicario di Monte Vicino a consegnare ad Ubaldino tutto quello che a costui era stato precedentemente ordinato *de frutti e beni del Conte Carlo suo padre*<sup>254</sup>.

---

<sup>254</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXVI, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa Trabaria, Pesaro, 9 gennaio 1618: *Avrete a voi il Vicario di Montevicino et gl'ordinarete che procuri con effetto che si dia et consegna al conte Ubaldino Ubaldini tutto quello già li fu ordinato da noi, de frutti e beni del conte Carlo suo padre, e v'assicurarete che così segua. Da Pesaro li 9 di genaro 1618.*

Nella lettera ducale per il Commissario di Massa del successivo 10 marzo 1618 è allegato il memoriale di Ubaldino in cui spiega che non ha *cos'alcuna da vivere ... essendo stato cacciato dal padre...*<sup>255</sup>.

Il 6 giugno 1618 veniva ordinato dalla Cancelleria ducale al Commissario di Massa Trabaria di riferire al conte Carlo che, fino al momento in cui sarebbero state risolte *per giustizia le differenze* che intercorrevano *tra il conte Ubaldino Ubaldini da una, et il conte Carlo Ubaldini suo padre dall'altra, li nostri Uditori hanno risoluto e dichiarato che dal detto conte Carlo si dia alli detti conti Ubaldino e sua moglie per alimenti provvisionali scudi venticinque di questa moneta et volendo noi che questa dichiarazione sia eseguita, la dedurrete a notizia di esso conte Carlo, assegnandoli termine di dieci giorni ad averli effettivamente pagati, et avviserete il seguito*<sup>256</sup>.

Non si dovette aspettare molto per aver sentenza degli Uditori, dato che solo tre giorni dopo altra lettera indirizzata al Commissario di Massa ordinava, dato che l'atto dotale fatto a Sinea era in perfetta regola, che costui si attivasse ed eseguisse quanto previsto nello stesso strumento dotale *per restituzione et esecuzione di dote per la somma, e quantità di scudi mille di giulii 10 per ciascheduno scudo di moneta della città di Siena a favore di Fulvia Sergardi*<sup>257</sup>.

E, siccome i guai non vengono mai da soli, nel luglio 1618 venne giudicato dagli Uditori ducali anche il contrasto che riguardava Carlo Ubaldini e la moglie (Laura Bonamini, appartenente ad una nobile famiglia pesarese): il primo aveva disinvoltamente venduto beni dotali (il campo di Mazzalocco, venduto per 700 scudi; la casa della Stufa in Pesaro, venduta per 300 scudi; un censo imposto sopra la possessione dell'Imperiale, ceduto per 800 scudi al capitano Flaminio Bonaventura) ed extradotali (la casa detta di S. Catarina in Pesaro) della moglie, che naturalmente era ricorsa agli Uditori: costoro decisero che il conte Carlo doveva restituire alla consorte 1000 scudi in beni propri allodiali e liberi e che la moglie avesse piena libertà di liquidare i beni pervenuti a lei per via ereditaria<sup>258</sup>.

I dissapori tra il conte Carlo e il figlio e la nuora si riaccendevano qualche anno dopo. Nel gennaio 1621 il Duca scrisse al Commissario di Massa di provvedere affinché il conte Carlo ed il figlio fossero presenti alla revisione della stima di una tenuta ("il Donicato", di cui si parla in una lettera dello stesso anno?), intorno alla quale il conte aveva inviato un memoriale (non pervenuto)<sup>259</sup>.

---

<sup>255</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, CLXXIX.

<sup>256</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, CLXXV, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Casteldurante 6 giugno 1618.

<sup>257</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 12, c. 8531, XCVII B, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Casteldurante, 9 giugno 1618

<sup>258</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 12, c. 8531, XCVII C, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Casteldurante, 26 luglio 1618.

<sup>259</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, CLXXIX, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Pesaro, 13 gennaio 1621.

Nell'ottobre di quell'anno la causa tra nuora e suocero era ancora pendente presso l'Udienza ducale, dato che la contessa Fulvia si lamentava di non poter consultare liberamente, a causa dell'opposizione del suocero, alcuni documenti importanti alla risoluzione di tale contrasto<sup>260</sup>.

Una lettera del principe di Urbino, Federico Ubaldo, del marzo 1622, sollecitava il Commissario di Massa ad inviare una nuova relazione riguardante i beni del conte Carlo presi in tenuta dalla contessa Fulvia, dato che quella inviata in precedenza non era reperibile<sup>261</sup>.

Il 29 luglio 1622, dopo la richiesta del conte Carlo, che aveva fatto appello al Duca di Urbino con un memoriale in cui si lamentava del comportamento del figlio Ubaldino e della nuova Fulvia, veniva ordinato ancora dal Principe al commissario di Massa di informarsi *sopra la parte dei lavoratori* ed attivarsi per far giustizia<sup>262</sup>. Il testo della supplica del conte Carlo sono riportate nel memoriale, dal quale si evince che il conte Ubaldino e la moglie avevano avuto provvisoriamente *in tenuta* una parte dei beni paterni, era il seguente:

*Carlo Ubaldini devotissimo di Vostra Altezza Serenissima gli espone essere accijato che Ubaldino suo figlio in nome di sua moglie non solamente pretende pigliar l'entrate de beni avuti in tenuta per la dote pretesa ma ama forzatamente intromettersi in altri beni dell'Oratore non compresi in quella e cercarne l'entrate sotto pretesto di esserne creditore de' lavor<ator>i, uno de quali nelle mesi passati gli diede sigurtà e l'altro, che fu carcerato, se ne fuggì. Trovandosi parimenti il supplicante creditore da medesimi lavoratori di buona somma per il raccolto passato, che non gli fu assegnato intero, et altro, né convenendogli che l'entrate nate ne suoi beni propri vadano in mano d'altre persone prima che egli sia pagato, col che così venga spogliato di fatto del suo, ricorre a Vostra Altezza Serenissima supplicarla restar servita per ogni buon fine et effetto ordinare al sig. Commissario di Massa che faccia precetto al detto Ubaldino che non s'ingerisca nelli beni dell'Oratore, oltre li beni pigliati in tenuta, et da quali ha pigliato li frutti per l'addietro<sup>263</sup>.*

Il conte Carlo di lì a poco si trovava costretto a chiedere una proroga di altri quindici giorni perché i dieci imposti non gli bastavano per ottemperare le richieste trasmesse dal Commissario riguardanti la somma da dare al figlio. Gli vengono concessi, in data 11 agosto 1622, altri dieci giorni dalla notifica<sup>264</sup>.

<sup>260</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, CLXXIX, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Pesaro, 23 ottobre 1621.

<sup>261</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, CLXXIX, lettera del Principe di Urbino al Commissario di Massa, Pesaro, 16 marzo 1622.

<sup>262</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, CLXXV, lettera del Principe di Urbino al Commissario di Massa, Pesaro, 29 luglio 1622. Si rimette memoriale del conte Carlo Ubaldini affinché, letto il contenuto, *non permettiate che egli sia indebitamente gravato e molestato dal Conte Ubaldino suo Figlio, e contessa Fulvia moglie di esso Conte Ubaldino, sopra la parte dominicale de frutti di beni di esso Conte Carlo che non sono stati presi in tenuta dai suddetti; et quando li suddetti avessero pretensione sopra la parte de lavoratori non mancherete d'intendere loro il medesimo conte Carlo per quello che da lui si potesse pretendere, et altri che si deve, et amministrare loro buona, sommaria et espedita giustizia, che così è di nostra volontà.*

<sup>263</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, CLXXV, lettera del Principe di Urbino al Commissario di Massa, Pesaro, 29 luglio 1622.

<sup>264</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, CLXXVI, n. 16.



Ancora nel luglio 1623 il Duca inviava precise indicazioni al Commissario di Massa affinché il conte Carlo facesse il mandato conforme alla minuta (non riportata), così che il figlio potesse esigere la sua dote<sup>265</sup>.

Il mese successivo Fulvia Sergardi degli Ubaldini viene *astretta ad esporre instrumento al conte Carlo suo suocero per potere avere il mandato da potere riscuotere il residuo della sua dote a Siena*, dove evidentemente abitava insieme a marito e figli, *...acciò possa maggiormente sovvenire la sua numerosa famiglia*: chiede inoltre di non permettere il sequestro dei beni dotali (*né mobili né stabili né frutti della dote*) *perché quanto l'Oratrice ciò non ottenga, è sicura di non poter alimentare sé, né sovvenire in modo alcuno i suoi figli*<sup>266</sup>. Il duca con lettera del 16 agosto 1623 ordina al Commissario di Massa di attivarsi.

Altra supplica della contessa e altra lettera ducale qualche giorno prima (9 agosto 1623): in questo caso solo una raccomandazione di permettere a Fulvia Sergardi o a chi facesse i suoi interessi la libera estrazione dei frutti dei beni dotali<sup>267</sup>.

### **Giovanni Andrea Paganelli**

Il conte Carlo è ricordato nei documenti consultati anche per le liti che ebbe con un suo “suddito”, Giovanni Andrea Paganelli di Arezzo, nipote della contessa Orinia.

Già nel 1617 era alle prese con un Paganelli (che dovrebbe essere il nostro) in una causa riguardante il possesso di terreni, come si deduce da una lettera successiva: Carlo Ubaldini aveva presentato un'eccezione all'Udienza Ducale, rigettata dallo stesso; il Duca pertanto invitava il luogotenente d'Urbino a far pressioni sulle parti affinché troncassero *ogni cavillazione e lunghezza* per giungere alla conclusione<sup>268</sup>. Qualche mese dopo, nell'agosto 1618, i poderi in questione figurano già assegnati al Paganelli, come si evince dalla seguente lettera ducale:

*Al Commissario di Monte Vicino, che elegga un depositario, che sia idoneo, et avuto a sé i lavoratori dei poderi che per sentenza è stato dichiarato doversi restituire dal conte Carlo al Paganelli, gli ordini di dare in mano di detto depositario la rata domenicale di tutti i frutti, che*

---

<sup>265</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXIX, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Urbino, 18 luglio 1623.

<sup>266</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXV, supplica di Fulvia Sergardi degli Ubaldini (inviata al Commissario di Massa con rescritto ducale il 16 agosto 1623 (*Ordinarius vocatis vocandis audiat, oratricem pro g.ra alieno viro in bonis propriis indebite gravari non permittat, et iustitiam faciat. Urbini 16 augusti 1623*).

<sup>267</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, c. 8531, doc. CVI B, 9 agosto 1623.

<sup>268</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, c. 8531, doc. XCVII A, lettera del Duca al Luogotenente di Urbino, 26 dicembre 1617: *Il Duca d'Urbino al Luogotenente. Li nostri Uditori hanno intese le parti et veduto quanto è stato dedotto sopra la descrizione allogata dal conte Carlo Ubaldini contro il Paganelli nella causa che hanno insieme avanti cotesto Collegio, et dichiarato che non ostante detta eccezione, perché non sussiste, esso collegio proceda in essa causa sopra i meriti et fatto principate. Avuto per ciò a voi il Priore del medesimo Collegio et facendoli sapere tutto ciò, gl'ordinarete ancora che vi attendi con ogni sollecitudine e diligenza procurando di troncare ogni cavillamento e lunghezza, e venendosene quanto più presto sarà possibile a quella ispezione che vorrà la giustizia, che tale è nostra mente.*

*riscoteranno il presente anno in detti beni da non disporre senza nostro ordine, et avvisi che così sia stato eseguito*<sup>269</sup>.

Ma qualche anno dopo fu necessario l'intervento ducale, probabilmente perché il conte Carlo aveva bloccato l'estrazione dei frutti dei podere situati nel suo territorio su pressione dei "poveri uomini di Monte Vicino" che dovevano ricevere una certa quantità di grano dal Paganelli in base alle disposizioni testamentarie della nonna Orinia Ubaldini.

La faccenda andò per le lunghe. Il 16 ottobre 1621 il Duca di Urbino scriveva al Commissario di Massa affinché si informasse sugli screzi tra il conte Carlo Ubaldini e Giovanni Andrea Paganelli d'Arezzo ed, intanto, ordinasse al Commissario di Montevicino di non iniziare o continuare la causa contro il suddetto. Il Paganelli infatti aveva in un memoriale diretto al Duca esposto che il conte Carlo lo aveva *fatto chiamare alla Finestra (?) di Monte Vicino per volerli torre alcuni grani che l'oratore ha in quella Corte, e poiché sapeva che non ha da fare niente con il detto Conte, se non le liti, che pendono innanzi alli eccellentissimi signori Uditori* non si era presentato. Chiedeva pertanto che il Duca ordinasse al detto Conte e al suo commissario di non molestarlo<sup>270</sup>.

Il 4 novembre 1621 il Duca scrive al Commissario di Massa *per il Paganelli, che si pigli l'ordine ultimamente datoli ad istanza del medesimo con farli cavare la metà del grano che ha a Montevicino, lasciando l'altra metà per bisogno del luogo volendolo, et che non gli venga data alcuna molestia né trattenimenti per qualsivoglia causa, et questo senza pregiudizio delle ragioni delle parti*<sup>271</sup>.

Qualche giorno dopo (20 novembre 1621), il Duca scriveva *al Commissario di Massa per il Paganelli, che non essendo comparso avanti li signori Uditori ancor che citato il conte Carlo Ubaldini ad istanza d'esso Paganelli per occasione, come si narra nel suo memoriale, a dedurre cos'alcuna per sue ragioni, dia ordine al Commissario di Montevicino che, non ostante i precetti fatti ai lavoratori del prefato Paganelli, di commissione del medesimo conte Ubaldini, permetta ch'esso supplicante possa estrarre da detto luogo la metà del grano, e biade de' quali si tratta per uso suo per condurlo in Apecchio dove abita, et anco il resto, mentre gl'abbondanzieri di Monte Vicino ricusino di comprarlo al prezzo corrente che si fa ne luoghi convicini, e sborsarli subito il denaro, stante massima che la pretensione del suddetto conte Carlo a ragione di colte pende per*

---

<sup>269</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, c. 8531, XCVII D, 9 agosto 1618.

<sup>270</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 10, CLXXV, Lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, 15 ottobre 1621 (con memoriale allegato). Vds. anche Ivi, b. 12, c. 8531, CIV L (16 ottobre 1621) e b. 11, CLXXIX (lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, 23 ottobre 1621: *...perché il medesimo conte Carlo suppone che negli interessi che passano tra lui et il Paganelli d'Arezzo furono dati alcuni ordini da Noi per lettera diretta a voi, quale per errore nel soprascritto sia stata inviata al Commissario di Monte Vicino, vogliamo che l'inviata al medesimo Commissario che ve la mandi, et avuta che l'avrete la rimettiate subito nella nostra Udienza*).

<sup>271</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, CIV O, 4 novembre 1621.

*anco indecisa inanzi ai nostri Uditori, e quanto all'altro particolare d'assegna non fatta, il medesimo giudice di Montevicino proceda contro [gl]i renitenti conforme alla giustizia<sup>272</sup>.*

Altro intervento l'11 gennaio 1622: *Al Commissario di Massa, col memoriale di Giovanni Andrea Paganelli, che s'interponga con chi fa per i poveri di Montevicino acciò si contentino darli comodità di qualch'anno a distribuire quel grano non potendo farlo di presente per la mala qualità dell'anno con darsi sigurtà dal Paganelli in Casteldurante o S. Angelo di soddisfare a suoi tempi...*<sup>273</sup>

Ma la lite continuò nel successivo autunno ed il Duca doveva, il 16 settembre 1622, così intervenire: *Al Commissario di Massa col memoriale del Paganelli contro il conte Carlo, et altri, che, auto a sé il Procuratore Fiscale, s'informi della verità e castighi i delinquenti, conforme alla giustizia, et quanto alla persona del conte Carlo, se vi constarà cosa alcuna, prima di far processo e procedere contro di lui ne farà relazione con aspettare ordine di quello avrete a fare di vantaggio<sup>274</sup>.*

E i risultati non dovettero essere sorprendenti se il 12 ottobre 1622 doveva intervenire ancora il Duca inviando al commissario di Massa un nuovo memoriale del Paganelli, che si lamentava di certo grano che era stato a lui tolto dal conte Ubaldini: il Duca intimava al suo funzionario di attivarsi affinché nulla facesse il Conte senza nuovo ordine.<sup>275</sup>

Le due ultime lettere presentavano le rimostranze del Paganelli in occasione del suo arresto, di cui si parla ampiamente in due interrogatori del 1-2 febbraio 1623: in quella data era processato un tal Giovanni Francesco Merlino, fratello del Commissario di Montevicino, che aveva sparato un colpo di archibugio durante la rissa avvenuta al podere del Paganelli in cui lui era stato arrestato. Il Paganelli evidentemente accusava non solo il Merlino ma anche il conte Carlo (di fatto suo principale, dato che Giovanni Francesco collaborava al mantenimento dell'ordine nel feudo, andando in giro con l'archibugio: era una specie di bravo, insomma) di averlo fatto arrestare arbitrariamente. Le due testimonianze in questione, rese il 1 e il 2 febbraio, del conte Ottavio (figlio di Carlo Ubaldini) e di un tal Agostino Paolucci di Monte Vicino, d'anni trentacinque: i due sottolineano la totale estraneità del conte Carlo al fatto e il comportamento ineccepibile tenuto dal Merlino nell'occasione, che aveva agito solo per soffocare una rissa ed un possibile scandalo<sup>276</sup>.

La ricostruzione dei fatti (naturalmente di parte) è, nella prima testimonianza, quella del conte Ottavio, la seguente. Il Paganelli aveva già detto al conte Ottavio di voler portare via il grano dal

---

<sup>272</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 12, v. 8531, CIV N, 20 novembre 1621.

<sup>273</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 12, v. 8531, CIV P, 11 gennaio 1622.

<sup>274</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 12, v. 8531, CIV CC, 16 settembre 1622.

<sup>275</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 12, v. 8531, CIV FF, 12 ottobre 1622: *Al Commissario di Massa, col memoriale del Paganelli contro il conte Ubaldini per certo grano levato al medesimo, ordini et informi, e riferisca e intanto provveda che il tal negozio non si camini più oltre senza nuovo ordine.*

<sup>276</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, CLXVI.

suo podere delle Casacce e aveva fatto venire due archibugi (che teneva a casa, *con le ruote cariche*, come si accertò l'Ubalдини dopo il fatto); gli aveva anche detto di non recarsi colà altrimenti, sebbene fossero amici e parenti, *avrebbe fatto tirare anche* a lui.

In un primo momento giunsero alle Casacce i due massari del luogo, cioè Antonio di Pier Paolo e Renzo della Pescara, chiedendo il grano lasciato dalla contessa Orinia; il Paganelli minacciò di bastonarli.

Giunsero quindi alcuni uomini di Montevicino insieme a due sbirri (uno dei quali si chiamava *Pimpino*), mandati dal Commissario di Massa: il Paganelli stava sotto un cerro che conciava l'insalata: non aveva vicino archibugio ma solo in mano il coltelletto che gli serviva per quell'operazione. Cominciò una discussione animata, uno sbirro prese in mano *uno stortino* (un tipo di coltello in dotazione) e, nella collutazione, il Paganelli lo ferì leggermente alla mano (o ferì l'altro sbirro).

Giunse a questo punto Giovanni Francesco Merlino che, da cinque o sei passi di distanza dal Paganelli, sparò un'archibugiata in aria verso Monte Vicino gridando *“aiuto, signor conte, aiuto signor conte Ottavio”* (evidentemente sapeva che anche il conte Ottavio stava giungendo). Erano presenti al fatto anche certi Silvio della Faggiola e Orazio Molinaro. Giunse infine il conte Ottavio ed il Paganelli fu bloccato dagli sbirri.

Il conte Ottavio sottolinea la totale estraneità al fatto sua (era giunto in quel luogo per soffocare lo scandalo, su richiesta del padre) e del padre (che aveva ordinato *a Giovanni Francesco Merlino ch'andasse con loro a vedere che non succedesse scandalo né rumore alcuno* e non aveva assolutamente ordinato che fosse preso e catturato il Paganelli; il Merlino andò come privato, non come commissario e, in effetti, non aveva lui tale carica ma il fratello Camillo). In definitiva il Paganelli fu portato in carcere non per ordine del conte Carlo ma per le parole da lui pronunciate (tra le altre aveva detto che *non aveva nulla a che fare con il signor Duca serenissimo!*). Né il Merlino, secondo il conte Ottavio, aveva alcun motivo di odiare il Paganelli, anzi avevano amichevolmente bevuto insieme pochi giorni prima nella cantina di Ottaviano.

Il 2 febbraio 1623 fu interrogato Agostino Paolucci di Monte Vicino e presenta una testimonianza collimante con quella del conte Ottavio, con diversi particolari in meno e qualche informazione aggiuntiva. Sottolinea in particolare di non sapere *che il Paganelli fosse prete, nemmeno l'ho sentito dire, né che portasse chierica ma aveva bene una capigliara e portava una tonichetta*. Inoltre precisa che il Merlino, che non era dimorante a Monte Vicino ma ci stava saltuariamente, era un giovane dabbene che andava sempre a messa e non aveva mai fatto scandali; portava sempre l'archibugio (né sa il testimone per quale motivo)

Ma la questione non era finita. E si continuò ancora nell'estate del 1623: i *poveri sudditi di Monte Vicino* continuavano a pretendere dal Paganelli l'adempimento del lascito testamentario della

contessa Orinia, che aveva previsto che gli eredi elargissero ai poveri della comunità due stara di grano<sup>277</sup>; da parte sua il Paganelli si lamentava delle ennesime prevaricazioni di Carlo Ubaldini<sup>278</sup>.

### **Ancora Giovanni Piero Bernucci**

Ma il Paganelli non era l'unico suddito oggetto delle attenzioni del conte Carlo Ubaldini. Della fine del 1621 è un intervento del Principe (Federico Ubaldo, figlio di Francesco Maria II della Rovere) riguardante un debito contratto dal nostro già conosciuto Giovanni Pietro Bernucci nei confronti del conte Ubaldino: il primo infatti da tre anni non pagava l'affitto (consistente in due some di grano annuali) per il podere detto "il Donicato" *preso in tenuta nelli beni del signor conte Carlo per la dote di sua moglie*: del resto il conte Carlo aveva ordinato di non molestarlo. Federico Ubaldo scrisse al commissario che, se il Bernucci non avesse interamente soddisfatto il suo creditore, doveva essere imprigionato<sup>279</sup>.

---

<sup>277</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXIX, lettere del Duca di Urbino al Commissario di Massa, 7 agosto 1623: *Memoriale dei "poveri omini di Monte Vicino": Serenissimo Signore. Li poveri omini di Monte Vicino servi e sudditi fedelissimi di Vostra Altezza Serenissima umilmente le narrano come la già contessa Orinia Ubaldini nel suo testamento lasciò per ragione di legato alli poveri del Loco stara doe di grano per anno da distribuirsi tra di loro nel modo che appare in detto testamento, gravandone l'erede da lei istituito, e perché tale legato non era mai stato pagato da 30 anni in qua, e più, li convenne movere il giudizio contro il sig. Giovanni Andrea Paganelli obbligato a tal pagamento, et ne ottennero sentenza favorevole, che fu poi nel giudizio d'appellazione confermata dal signor Podestà di Fossombrone giudice delegato et mentre li anni passati si procurava per la parte di supplicante di far consumere detta esecuzione nelli frutti, che detto Paganelli raccoglie nell'giurisdizione di detto loco di Monte Vicino, dall'altra parte il Paganelli per sfuggire il pagamento sotto pretesto d'essere fatto prete, andò procurando inibizione alli giudici di Vostra Altezza Serenissima burlando di questa maniera la sua giurisdizione, poiché veramente egli non porta l'abito, né serve la Chiesa, né fa altro come si conviere alli preti, o chierici, come del tutto è notorio, sicché non può né deve ancor di ragione godere il privilegio del chiericato. Si chiede pertanto di intervenire, perché anche adesso cerca di estrarre il grano senza soddisfare il Legato Pio.*

<sup>278</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXIX, lettere del Duca di Urbino al Commissario di Massa, 7 agosto 1623: *Giovanni Andrea Paganelli devotissimo servo di Vostra Altezza Serenissima riverentemente gli espone come si ritrova avere alcuni pochi grani nella giurisdizione del conte Carlo Ubaldini, e perché esso Conte ha sempre professato che l'oratore non tragga utile nessuno delli beni, che possiede in detta sua giurisdizione, ora di presente lo molesta, che non vole che cavi detti pochi grani sotto pretesto di alcune false pretensioni contro l'oratore sopra certe colte, et perché questa causa da più anni in qua pende indecisa nella serenissima sua Udienza, come più volte ha mostrato in altre occasioni di molestia, e dalli eccellentissimi suoi Uditori è stato dichiarato questa causa pendere avanti alla Signoria Loro, et pertanto ne scrissero al sig. Commissario di Massa sotto il dì 20 di novembre 1621, che non lasciasse molestare l'oratore per tal causa, ma non ostante che il detto signor Conte (sic) gli abbi ordinato il detto, nondimeno il detto Conte non cessa di molestarlo, e perché l'oratore sa essere la mente di Vostra Altezza Serenissima che vole che siano osservati li suoi comandamenti, pertanto gli fa umile ricorso acciò si degni farli grazia d'ordinare al detto signor Conte, o a chi più le pare, che non lo lassi straziare più per detta causa, et anco li facci restituire alcuni pochi di grani, che il detto Conte gli ha fatto ritenere in mano d'alcuni contadini perfino dell'anno passato sotto il suddetto pretesto, et anco la supplica che gli lassi cavare il detto grano, e condurlo a Pecchi, dove abita l'oratore, per non avere dove riporlo sì come anco per averne necessità per la sua famiglia, che il detto lo riceverà per grazia di Vostra Altezza Serenissima.*

<sup>279</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXIX, lettera del Principe di Urbino al Commissario di Massa, Pesaro, 14 dicembre 1621 (*Avrete a voi Gio. Pietro Bernucci da Monte Vicino e constandovi del credito, che il conte Ubaldini pretende di avere contro detto Bernucci, prima che parta da Voi, ordinerete che lo soddisfaci intieramente e non seguendo che sia anche carcerato per l'effetto suddetto conforme alla giustizia, che così è di nostra volontà. Di Pesaro li 14 dicembre 1621*) e memoriale allegato (Ubaldino Ubaldini deve riscuotere a Monte Vicino dal Bernucci il fitto di tre anni, che sono sei some di grano delle terre detto il Donicato prese in tenuta nelli beni del signor conte Carlo per la dote di sua moglie, ottenne dall'eccellentissimo signor Emilio come governatore et anco in nome della Serenissima Udienza all'Ufficiale che l'astringesse a pagare, e facesse soddisfare l'Oratore, onde il conte Carlo ordinò a detto Ufficiale, che non molestasse altrimenti il detto Bernucci, e così non è stato mai soddisfatto... ).

Un memoriale di Ottaviano Ubaldini, figlio del conte Carlo, del 1622, in cui compare il solito Giovanni Piero Bernucci (debitore questa volta sia dell'oratore, sia del fratello Ubaldino), ci presenta per la prima volta insieme i due fratelli.

*Ottavio Ubaldini figlio del conte Carlo devotissimo di Vostra Altezza Serenissima umilissimamente le espone che si trova quest'anno prossimo passato aver sollevato li sudditi di Monte Vicino de grani per seminare, e vivere, et in particolare a Giovanni Pier Bernucci di some dieci incirca, a un Matteo Bernucci d'una soma, a Matteo Gualtieri d'un'altra soma, e perché, Serenissimo Signore, tardavano li debitori <a> pagare, fece da un suo agente agitare contro Giovanni Piero per il suo credito, e ne ottenne dall'Ufficiale di Monte Vicino esecuzione sopra li grani, quali erano mietuti con li denari dell'Oratore, e mentre si battevano questi grani ad istanza sua, comparve Ubaldino suo fratello nell'aia di detto Bernucci, et fece per suo credito consumare esecuzione nella persona del Bernucci con ordine dell'eccellentissimo signor Commissario di Massa, et ne grani quali si battevano già tolti in esecuzione per il credito dell'Oratore. A questo punto il conte Ottavio si recò dal Commissario proponendo un compromesso (parte del grano a lui, parte al fratello, che può rivalersi sul Bernucci imprigionato), ma Ubaldino non è d'accordo e il Commissario non può accettare perché non è giudice ordinario: pertanto il conte Ottavio richiede al Duca di *commettere la questione al detto Commissario*, altrimenti c'è il pericolo che *l'oratore resti senza cosa alcuna, professando il suo poco avere essere tutto in aiuto de' poveri di Monte Vicino, e per seminare, e vivere*<sup>280</sup>.*

Naturalmente una supplica era stata fatta anche dal Bernucci e, nello stesso giorno in cui rispondeva a quella del conte Ottaviano (5 settembre 1622), il Duca scriveva: *Al Commissario di Massa, col memoriale di Giovanni Pietro Bernucci da Montevicino contro il conte Ubaldini che conosca sopra la pretesa esorbitanza del prezzo del grano, et anco circa la quantità, quando non sia dichiarato da nostri ordini, e nel resto non ritardi l'esecuzione*<sup>281</sup>.

Nel successivo 1623 (20 aprile) Federico Ubaldo della Rovere ordinava al Commissario di Massa di incarcerare *di nuovo* il Bernucci, anche se si trovava a Baciuccheto, giurisdizione del conte Clemente, in base alle accuse contenute nel memoriale del conte Carlo (*E' brutto il caso successo a Monte Vicino, del quale si fa menzione in questo memoriale...*)<sup>282</sup>. Ma il Bernucci era evidentemente innocente di quanto ascrittogli se, il 17 luglio 1623 la Segreteria Ducale scriveva al Commisario di Massa precisando che, *non avendo a questa ora il Commissario di Monte Vicino*

---

<sup>280</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXIX, memoriale (non datato) del conte Ottavi(an)o al Duca di Urbino. Il rescritto ducale, del 5 settembre 1622, è il seguente: *Commissarius vocatis vocandis audiat, et iustitiam faciat*.

<sup>281</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, c. 8531, CIV Y, 5 settembre 1622.

<sup>282</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXIX, lettera del Principe (Federico Ubaldo) al Commissario di Massa, Pesaro, 20 aprile 1623. Non è presente il memoriale in cui venivano presentate le accuse.

*sborsato li X scudi di quel Bernucci, mandi i suoi esecutori a far prigioniero detto Commissario, né lo rilasci sinché non avrà pagato detti denari*<sup>283</sup>.

### **Come sbarazzarsi dei debiti?**

Altro problema, abbastanza comune in quegli anni anche in altri rami degli Ubaldini (si veda ad esempio il caso degli Ubaldini di Cantiano, della famiglia dei conti di Montefiore), era quello di eliminare i debiti contratti per sostenere cause o mantenere un tenore di vita superiore a quanto consentissero le entrate familiari. Il conte Carlo in particolare, perennemente in lite con familiari ed esterni, aveva dovuto contrarre più volte debiti e, per eliminarsi, richiese nel dicembre 1623 al Duca di Urbino di acconsentire ad una sua richiesta, *stante le cose di sopra narrate, la servitù del supplicante di circa quarant'anni, fatta a quella città di sessanta et oltre anni in che si trova*. Esponeva al Duca infatti che *per dar le doti a due sue figlie maritate, per mantenere un suo figlio a studio e per far altre spese della famiglia assai grave ha bisognato all'oratore contrarre molti debiti con diverse persone, per estinzione de' quali, non si trovando l'oratore denaro, desideroso di liberarsene, et a ciascuno dare quanto deve, ha risoluto in pagamento consegnarli tanti stabili e crediti*. Da Urbino il Duca acconsentiva e attivava il Commissario di Massa affinché sostenesse l'azione del Conte di Montevicino<sup>284</sup>.

Il problema comunque non fu risolto nell'immediato: abbiamo infatti due lettere del Duca al Commissario di Massa, entrambe di fine estate 1624 e 1625 in cui Francesco Maria, dietro istanza della contessa Fulvia (preoccupata per il fatto che circolavano voci che creditori del conte Carlo volessero sottoporre a sequestro i grani spettante a Fulvia, per sua dote, dai beni del suocero), precisa solennemente che tali cereali non devono essere sottoposti a sequestro. Nel memoriale allegato alla lettera del 20 agosto 1625 si precisa che i creditori del conte Carlo erano *certi da Castiglione*, cioè certi sudditi di Castiglione S. Bartolo<sup>285</sup>.

### **Ottavio (Ottaviano) ed Ubaldino**

Il 3 ottobre 1631, per il giuramento di fedeltà alla Santa Sede prescritto per tutti i feudatari del Ducato dopo la morte di Francesco Maria II (28 aprile 1631) e la devoluzione del Ducato, il conte Carlo Ubaldini si faceva rappresentarlo da un procuratore, un tal Giovanni Antonio Mangilio<sup>286</sup>.

<sup>283</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, c. 8531, CVI A, 17 luglio 1623.

<sup>284</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXIX, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, 14 dicembre 1623 (*Ogni volta che il conte Carlo Ubaldini supplicante farà chiamare avanti a voi i suoi creditori, e gl'offerirà in pagamento tanto de suoi Beni, non mancate d'astringerli a pigliarli in soluto pagamento per la concorrente quantità dei loro crediti conforme alla giustizia rimosso ogni dispendio e lunghezza, ad effetto di liberarli una volta dai debiti, come egli desidera, il che seguendo ci sarà di molto piacere*) e memoriale allegato.

<sup>285</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXIX, lettere del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Urbino - 6 settembre 1624 e Urbino - 20 agosto 1625 (quest'ultimo con memoriale della contessa Fulvia).

<sup>286</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 10, LXVI, pp. 416 r-419v.

Forse il conte Carlo era malato o anziano; due anni dopo (1633) morì e subentrarono nella giurisdizione della contea di Montevicino e Fagnille i figli Ottaviano e Ubaldino che giurarono fedeltà al pontefice l'11 giugno 1633<sup>287</sup>. Un paio di mesi prima il padre era forse ancora in vita (o era morto da poco), se il legato doveva ordinare al Ottavio di non intromettersi nella giurisdizione del feudo: *Il signor Uditore Pico in nome de commissione come dissi di Monsignor Illustrissimo Vice Legato ordinò al signor conte Ottavio degl'Ubaldini presente che in avvenire non s'intrometta in alcun modo, e conto alcuno circa gl'interessi spettanti alla giurisdizione di Montevicino e Fagnille senza ordine e licenza della suprema Udienza di questa Legazione e di tanto ordinò detto signor Uditore a me Federico Amici, che io ne facessi nota*<sup>288</sup>.

Non sappiamo se Ubaldino si sia riappacificato con il padre prima della di lui morte: in ogni caso secondo consolidate norme di diritto feudale (più volte applicate nel Ducato di Urbino) i detentori di giurisdizioni a loro delegate dal Duca non potevano disporre liberamente delle stesse e quindi era illegittimo qualsiasi tentativo di privare per testamento uno dei figli di tali possessi. A dispetto di quanto aveva scritto pertanto il conte Carlo nel testamento, anche Ubaldino ereditò le giurisdizioni feudali del padre<sup>289</sup>.

Un documento dell'Archivio Ubaldini ricorda la loro sorella Isabella, figlia del conte Carlo, con la quale i due avevano diviso i beni allodiali: essi poi furono donati al nipote Federico (figlio di Ubaldino) in data 5 maggio 1643 ma Isabella ne manteneva l'usufrutto vita natural durante: tra i beni sono menzionati due poderi a Montevicino (Ca Gualterio e il Mulinello), due boschi (la Selva Grossa e il Fossato della Valle, chiamato *selva sive pasculus*), una casa a Pesaro (nella parrocchia di S. Cassiano) e un podere sul colle S. Bartolo (*la possessione di S. Bartolo*). La donazione non riguardava mobili, suppellettili e bestiame<sup>290</sup>.

Una lettera della Segreteria di Legazione del 17 giugno 1638 ricorda gli usuali dissapori tra i due fratelli (in questo caso riguardanti i beni allodiali che i due possedevano *per indiviso* nel territorio di Montevicino), per appianare i quali veniva attivato, come prassi, il Commissario di Massa<sup>291</sup>.

---

<sup>287</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CXXII (*et cum mensibus prossime elapsis illustrissimus dominus comes Carolus ex hac vita migraverit...*).

<sup>288</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, LXXXVI H, 28 aprile 1633 (annotazione nei registri d'Udienza).

<sup>289</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CX, 1 settembre 1612, testamento di Carlo Ubaldini. Un caso analogo era accaduto al conte Giulio di Apecchio, di fatto diseredato dal padre ma confermato nei suoi diritti dall'Udienza Ducale.

<sup>290</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CXLIII.

<sup>291</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, CXX, lettera al Commisario di Massa, 17 giugno 1638: *Ben spesso si sentono diverse differenze tra il conte Ottaviano Ubaldini da una, et conte Ubaldino suo fratello dall'altra sopra li beni allodiali che per indiviso possiedono nel territorio di Monte Vicino, e acciò a questi si dia rimedio per quiete dell'uno et dell'altro, Vostra Signoria s'interporrà per la concordia fra loro e quando non segua procuri che si venga alla divisione di quelli, come le parrà convenirsi per giustizia.*



Ottaviano viene quindi ricordato nella corrispondenza ducale il 16 marzo 1639 (è in carcere un tale di Baciuccheto che lo aveva offeso)<sup>292</sup> e il 30 ottobre 1640 (viene richiesto il suo sostegno affinché il Commissario di Massa possa scoprire il colpevole di un fatto di sangue avvenuto a Montevecino)<sup>293</sup>.

Il 17 febbraio 1642 Isabella Ubaldini, in disaccordo con i fratelli Ottaviano ed Ubaldino, inviava supplica dicendo di essere orfana, *miserabile non maritata*, abitante a Pesaro e che i fratelli le avevano sequestrato le poche entrate dei beni che aveva a Monte Vicino, lasciati a lei dalla madre Laura (che li aveva a sua volta avuti da Carlo Ubaldini, di lei marito e padre di Isabella, Ottaviano e Ubaldino) con il pretesto che doveva pagare le colte di tali beni<sup>294</sup>.

Ubaldino muore all'inizio di gennaio del 1644 ad Urbania: ne dà notizia il figlio Federico al cardinal Francesco Barberini, pregandolo di permettere al fratello Bernardino di raggiungerlo, in una lettera del 9 gennaio di quell'anno<sup>295</sup>.

Sporadiche le informazioni negli anni successivi sul fratello di Ubaldino, Ottaviano. Del 2 marzo 1646 è una lettera della Segreteria di Legazione al podestà di Sant'Angelo in Vado, in cui si allude ad un debito che il conte Ottaviano Ubaldini di Monte Vicino aveva con il vescovo di Città di Castello, del quale si era interessato mons. Fani, governatore di quella città<sup>296</sup>. Ottaviano viene ancora menzionato in una lettera del nipote Federico del 1653<sup>297</sup>, nonché nella corrispondenza gli Uditori nel 1655: è questo l'ultimo documento che lo attesta ancora in vita<sup>298</sup>. Di lui non sono ricordati figli.

### **I figli di Ubaldino Ubaldini**

Parla ampiamente dei figli di Ubaldini, cioè di Federico (1610-1657), Antonio Maria (1611-1629) e Bernardino, l'abate Gamurrini, nella sua *Istoria genealogica delle famiglie nobili di Toscana ed Umbria* (1679). Abbiamo anche noi molte informazioni su questi personaggi, importanti anche a livello nazionale, e di fatto ultimi rappresentanti del ramo degli Ubaldini di Montevecino (assunsero tale carica dal 1686 i conti di Apecchio).

### **Federico Ubaldini**

---

<sup>292</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 9, v. 8523, LXXX A. La proprietà in questione (*Ca Gualtierio di Monte Vicino*) fu poi donata, il 5 maggio 1643, da Isabella Ubaldini a suo nipote Federico (figlio di Ubaldino): ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, CXLIII.

<sup>293</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 9, v. 8523, LXXX B e C.

<sup>294</sup>ASP, *Leg.*, Lettere-Massa, b. 18, lettera del commissario Cesare Atti, 17 febbraio 1642.

<sup>295</sup>G. MEZZANOTTE, *Contributo alla biografia di Federico Ubaldini (1610-1657)*, in "Italia medievale ed umanistica", 22, 1979, pp. 485-503, a pag. 498.

<sup>296</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 9, v. 8523, LXXXVII, 2 marzo 1646: *Al podestà di S. Angelo in Vado. Dovendo mons. Fani governatore di Città di Castello far eseguire un mandato ottenuto da mons. Vescovo di detta Città di Castello per un suo credito contro il conte Ottaviano Ubaldini di Monte Vicino...*

<sup>297</sup>ASP, Lettere di Sua Eminenza – originali, b. 16 (1653), lettera del conte Bernardino di Montevecino, Piobbico 23 ottobre 1653.

<sup>298</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 9, v. 8523, LXXX L: 5 ottobre 1655. *Al conte Ottaviano Ubaldini di Monte Vicino che mandi al podestà di S. Angelo donna Isabella moglie di Pasquino della Cella.*

Numerose le notizie riguardanti Federico Ubaldini, famoso erudito del secolo XVI, appartenente alla *familia* di Francesco Barberini e di papa Urbano VIII.

Nacque a Siena *forestiero* (come dice lui stesso nell'edizione di una sua opera) nel 1610, da Ubaldino e Fulvia Sergardi: trascorse la giovinezza tra Siena, Firenze e Casteldurante, dove i genitori risiedevano<sup>299</sup>.

Entrò ben presto al servizio del cardinal Francesco Barberini (prima del 1628)<sup>300</sup>, grazie alla cui protezione ottenne, verso la fine del 1631, un canonicato ad Urbino, dove si trasferì, entrando a far parte dell'accademia degli Assorditi (di cui fu segretario dal 26 febbraio al 7 settembre 1632)<sup>301</sup>.

E' del 1633 la pubblicazione dell'orazione funebre pronunciata in occasione della morte della madre, Fulvia Sergardi: al discorso sono allegate un'ode latina dello stesso Federico e liriche di altri accademici composte per la stessa occasione<sup>302</sup>. E' questa di fatto la prima di una lunga serie di opere erudite, storiche o letterarie composte o solo abbozzate nel corso della sua vita, per le quale ebbe grande fama presso i contemporanei<sup>303</sup>.

Nel 1639 o all'inizio del 1640 è a Roma, dove ricopre la carica di segretario del cardinal Francesco Barberini; negli anni successivi svolge alcuni incarichi per conto di papa Urbano VIII (impegnato nella guerra di Castro), spostandosi in Romagna e soggiornando anche per quasi un anno (nel 1643) ad Urbino<sup>304</sup>.

All'inizio di gennaio 1644 è ad Urbania, "richiamatovi probabilmente da una grave malattia del padre: questi morì infatti dopo pochi giorni e Federico ne diede notizia al cardinal Francesco, pregandolo di permettere al fratello Bernardino di raggiungerlo... come si legge in una lettera del 9 gennaio"<sup>305</sup>. Il soggiorno ad Urbania si prolungò fino al 1646 (era nel frattempo morto, nel 1644, papa Urbano VIII ed il nuovo pontefice, Innocenzo X, era ostile alla famiglia Barberini), tra difficoltà anche economiche, come attesta lo stesso conte Federico in una sua lettera del 23 febbraio 1645: *Io vivo ora senza minima sorte di entrata avendole tutte assegnate a quelli amici che mi hanno aiutato specialmente nelle cose di mio fratello, che tra cavalli, vestiti, ferita, perdita di bagaglio e riscatto sono ascese a somme insopportabili alle mie forze e adesso se non mi aiutasse l'altrui usura non camperei*<sup>306</sup>.

<sup>299</sup>Mezzanotte, *Contributo*, p. 488.

<sup>300</sup>Mezzanotte, *Contributo*, p. 488. *Da giovinetto si pose alla servitù de' signori Barberini* per Gamurrini, *Istoria genealogica*, IV, p. 71.

<sup>301</sup>Mezzanotte, *Contributo*, p. 491.

<sup>302</sup>Mezzanotte, *Contributo*, p. 491 (*Oratio habita in funere Fulviae Sergardiae Ubaldinae comitis a Jo: Antonio Monasanguio theologo Forosemproniensi*, Urbini 1633).

<sup>303</sup>Non è possibile in questo lavoro tratteggiare questo aspetto del conte Federico. Si rimanda a G. MEZZANOTTE, *Federico Ubaldini e gli studi provenzali del Seicento*, in *Aevum*, 52, 1978, fasc. III, pp. 459-470 (e bibliografia presente in nota 27 p. 464) e alla tesi di M. TANCINI, *Della vita del cardinale Ottaviano Ubaldini: inedito di Fedrico Ubaldini erudito del secolo XVII*, Università di Urbino, a.a. 1991-1992 (presente nella Biblioteca Civica di Urbania).

<sup>304</sup>Mezzanotte, *Contributo*, pp. 494-497. *Dalla Santa Memoria di papa Urbano VIII di quella famiglia fu molto stimato* (Gamurrini, *Istoria genealogica*, IV, p. 72).

<sup>305</sup>Mezzanotte, *Contributo*, p. 498.

<sup>306</sup>Mezzanotte, *Congtribuito*, nota 4 p. 498.

Nel 1647 lo troviamo di nuovo a Roma, dove aveva evidentemente ottenuto l'appoggio di papa Innocenzo X, che lo nominò segretario del Sacro Collegio<sup>307</sup>

Dopo un soggiorno ad Urbania, negli anni 1650-1651, lo troviamo definitivamente a Roma dove entra nell'accademia della Crusca. In questa città muore il 14 aprile 1657<sup>308</sup>. “Passando a miglior vita in tempo del pontificato di papa Alessandro VII, lasciò a questi la sua libreria de' manoscritti, e questo Pontefice amatore de' letterati disse a più persone queste precise parole: *abbiamo perso il più erudito uomo che sia vissuto, e viva dal Quattrocento in qua*, e le medesime parole ratificò al conte Bernardino suo fratello oggi vivente”<sup>309</sup>. Lo stesso pontefice, “per la stima che faceva del suddetto soggetto, li fece fare il suo Deposito nella Madonna degli Angeli a Termini, dove egli volle essere seppellito con la seguente iscrizione: *Federico Ubaldino / ex comitibus Montis Vicini / in Agro Urbinatè / Sacri Collegij secretario / qui generis nobilitati et indolis / elegantiae singularem / ingenij eruditione adiunxit. / Obiit anno Domini 1657 / aetatis suae XLVII. / Qui cineres calcas, qui rudera suspicis in te? / Quid tempus possit, quid libitina vides?*”<sup>310</sup>

Non è possibile naturalmente in questo lavoro presentare notizie dell'attività erudita, in campo letterario o storiografico, del conte Federico, per i quali fu giustamente famoso, a livello nazionale, nel secolo XVII: una parte consistente dei suoi libri e dei suoi manoscritti si trova attualmente nella Biblioteca Comunale di Urbania, a cui fu affidata dal fratello di Federico, Bernardino, nel 1684<sup>311</sup>.

### **Antonio Maria Ubaldini**

Sempre il Gamurrini ci parla di Antonio Maria, fratello di Federico: “Di grande aspettazione ancora era il suo fratello conte Antonio Maria, quale in età di anni 14 entrò nel Collegio Romano per convittore, e vi morì di 17 pigliato l'abito di Gesuita, onde dal padre Giacomo Bidermani parimenti Gesuita fu mandato alle stampe la sua esemplarissima vita in una tersissima lingua latina, e poi tradotta in volgare, ristampata in Roma, in Messina e finalmente in Bologna”<sup>312</sup>.

L'opera in questione<sup>313</sup>, di taglio chiaramente agiografico (basta scorrere i titoli dei paragrafi: ... *esercizio di virtù, affetto verso l'Erucaarestia, rigore ne' digiuni, fervore nel disciplinarsi, horrore delle donne... modo di meditare, gusti nel meditare...*) presenta la vita esemplare di un giovane religioso del XVI secolo e ci offre poche informazioni strettamente biografiche. Importanti

<sup>307</sup>Mezzanotte, *Contributio*, p. 501; Gamurrini, *Istoria genealogica*, p. 72.

<sup>308</sup>Mezzanotte, *Contributo*, pp. 501-502.

<sup>309</sup>Gamurrini, *Istoria genealogica*, pp. 71-72.

<sup>310</sup>Gamurrini, *Istoria genealogica*, pp. 71-72.

<sup>311</sup>M. Tancini, *Della vita*, p. 29: “Per volontà dello stesso Federico, i suoi manoscritti furono divisi tra Alessandro VII, il cardinale Francesco Barberini ed il fratello Bernardino, il quale nel 1684 ne fece donazione all'attuale Biblioteca Comunale di Urbania”.

<sup>312</sup>Gamurrini, *Istoria genealogica*, p. 72.

<sup>313</sup>G. BIDERMAN, *Vita del conte Antonio Maria Ubaldini*, scritta in lingua latina dal padre Giacomo Bidermani della Compagnia di Gesù e tradotta nell'italiana da un altro religioso della medesima Compagnia, in Bologna per l'erede del Benacci, 1633 (una copia presente nella Biblioteca Comunale di Urbania).

comunque, pur se son presenti alcune imprecisioni, le indicazioni di nascita (*Nacque in quel di Urbino, in un luogo chiamato Montevicino, di cui è signore Ubaldino suo padre. La madre chiamossi Fulvia Sergardi, originale di Siena, donna di rare parti, che si trovava in parentela vincolata con le più nobili famiglie di Roma. Fu il suo natale l'anno del 1611 circa le tempora di primavera*) e morte (luglio 1629, quando aveva 4 mesi sopra 17 anni)<sup>314</sup>.

### **Bernardino Ubaldini**

Numerose anche le notizie su Bernardino Ubaldini, ultimo conte di Montevicino, nato nel 1624<sup>315</sup> e quindi di quattordici anni minore del fratello Federico.

Il Gamurrini ricorda che “il conte Bernardino, vivente, fratello dei suddetti, al tempo della guerra dei Barberini fu dichiarato, a 15 anni, Cornetta del Cavalier di Malta Filicai e poi Cornetta Colonnella del marchese Bonsciatto francese”. In effetti il conte Federico, in quegli anni al servizio del cardinal Francesco Barberini, “fu sempre molto legato al fratello, minore di lui di qualche anno, e si occupò attivamente della sua sistemazione, raccomandandolo presso i Barberini ed ottenendogli così il grado di cornetta nell’esercito pontificio”<sup>316</sup>.

Quando il marchese Bonsciatto passò al Granduca di Toscana, Bernardino non volle tradire il suo Sovrano e si dichiarò prigioniero del principe Mattias, generalissimo dell’armi toscane. Ritornato nelle armate della Chiesa fu dichiarato Camerata del signor Principe Prefetto (don Taddeo Barberini): fu ferito a Mongiovinio e fatto di nuovo prigioniero delle armate di Toscana. Fu quindi successivamente liberato<sup>317</sup>. A tali fatti si riferisce la lettera del fratello Federico del 23 febbraio 1645.

Una cospicua messe di notizie ci è fornita anche da don Enrico Rossi, autore di memorie ecclesiastiche e civili di Urbania, città nella quale il conte Bernardino abitava.

Sappiamo quindi che si sposò con Giulia Passerini<sup>318</sup>; ebbe cinque figli ma i due maschi (Nicola e Carlo) gli premorirono, mentre le femmine presero il velo nel monastero di S. Chiara in Urbania<sup>319</sup>.

Alla sua morte (28 ottobre 1686)<sup>320</sup> lasciò eredi delle sue ampie sostanze le figlie, quindi il Monastero<sup>321</sup>. L’epigrafe sepolcrale dei maschi, a S. Chiara di Urbania, è la seguente: *Feracissima*

<sup>314</sup>Bidermann, *Vita del conte Antonio Maria Ubaldini*, p. 12. Ad onor del vero le date presentate ci indicano che visse più di diciotto anni, non diciassette come viene specificato nel testo. Improbabile anche la nascita a Montevicino (il fratello Federico, di un anno più grande, nacque a Siena; è infine fuorviante il riferimento alla “signoria” di Montevicino da parte del padre Ubaldino, che era stato di fatto ripudiato dal padre).

<sup>315</sup>Biblioteca Comunale di Urbania, *Archivio Segreto*, J, 7, 15 (è la trascrizione di un’epigrafe un tempo esistente nella Cattedrale di Urbania in cui viene ricordato il conte Bernardino: viene chiaramente specificato che morì nel 1686 a 62 anni di età).

<sup>316</sup>M. Tancini, *Della vita*, p. 11.

<sup>317</sup>Gamurrini, *Istoria genealogica*, p. 72.

<sup>318</sup>Rossi, *Memorie ecclesiastiche*, p. 224.

<sup>319</sup>Rossi, *Memorie ecclesiastiche*, p. 224. Il Gamurrini, *Istoria genealogica*, IV, p. 13 ricorda invece che Bernardino generò Francesco Ghisello e Antonio Maria.

<sup>320</sup>Rossi, *Memorie ecclesiastiche*, p. 224.

<sup>321</sup>Rossi, *Memorie ecclesiastiche*, p. 224.

*propago / Montis Vicini Comitum / in Bernardino Ubaldini / Iulia Passerina coniuge / Nicolao et Carlo / immature avulsis / hic tumulata sterilesct*<sup>322</sup>.

Due lettere presenti nell'Archivio di Stato di Pesaro, del 1653, ce lo mostrano alle prese con alcuni *protervi* contadini di Fagnille che non si prendevano adeguata cura delle strade: il nostro, d'accordo con lo zio Ottaviano e il fratello Federico, chiede ed ottiene autorizzazione a valersi del bargello di Campagna nei confronti dei suoi infedeli sudditi, da portare nelle carceri di S. Angelo in Vado: l'autorizzazione gli fu concessa e, in una seconda lettera, si mostra scandalizzato che *alcuni delinquenti* che erano stati catturati avessero fatto ricorso a Sua Eminenza per ottenere la scarcerazione<sup>323</sup>.

Che i rapporti tra signori e sudditi non fossero idilliaci è provato anche dalla seguente lettera d'Udienza indirizzata al conte Bernardino Ubaldini, purtroppo non datata (potrebbe riferirsi al fatto sopra esposto o ad altro):

*Al conte Bernardino Ubaldini. Ho ricevuto la relazione fatta dal Commissario di Massa sopra il memoriale degli uomini di Fagnille che fecero a me ricorso per la carcerazione et agraviij che pretendevano ricevere per aver ruscato d'ammettere il commissario senza che prima desse sigurtà di stare a sindacato, et ho anche veduto il sommario del processo che sopra tal ruscatione è stato dal Commissario di Monte Vicino fabbricato con supposto di ribellione commessa da detti uomini, e per quello dimostra l'aver fatto gl'inventarij.*

*E perché gli stessi uomini, mentre altre volte i commissari che non hanno dato nel principio la dovuta sigurtà di stare a sindacato, se ne son partiti senza farla con pregiudizio loro, e della giustizia, non sono stati fuori dalle conventicole con l'istanze fatte, così pare che abbiano avuto una giusta mortificazione con la carcerazione e dispendj.*

*E perciò si contenterà Vostra Signoria di farli scarcerare e darli una totale abilitazione con sigurtà di rappresentarsi e dar ordine al Commissario che dia sigurtà di stare a sindacato poiché le costituzioni e decreti di questa Legazione, e di tutto lo Stato Ecclesiastico comandato che in principio, e prima di essere ammessi all'uffizio, diano sigurtà.*

*Non è anche conveniente di valersi delle carceri del Piobbico, mentre sono a Monte Vicino, et hanno le Signorie Vostre licenza di valersi di quelle d'Urbania, onde non permettano che i loro sudditi vengano strapazzati e faticati in viaggi, e spese per non dar occasione di doglianza e ricorsi. Non astringa quelli che supplicò per il preteso delitto a pagamento di pena, ma si contenti ch'egli ancora goda l'abilitazione con sigurtà. E faccia ritornare Gabriele Barazzi a fare il*

---

<sup>322</sup>Biblioteca Comunale di Urbania, *Archivio Segreto*, J, 7, 16; Rossi, *Memorie ecclesiastiche*, pp. 224-225.

<sup>323</sup>ASP, *Leg.*, Lettere di Sua Eminenza – originali, b. 16 (1653), supplica del conte Bernardino Ubaldini di Montevicino, 28 agosto 1653; lettera del conte Bernardino di Montevicino, Piobbico 23 ottobre 1653.

*sindacato, mentre non ha pagato il deposito, che aveva in mano, e se stima che io ve l'astringhi, ricusando con la di lei istanza l'avviso*<sup>324</sup>.

Nel 1656 Alessandro VII, per i servizi da lui prestati, lo dichiarò “Sergente Maggiore dello Stato d'Urbino”, con privilegio di risiedere in casa propria ad Urbania<sup>325</sup>.

Nel 1661-1662, insieme ad un gruppetto di altri feudatari della Legazione, si rifiutava di pagare la tassa di due paoli per rubbio sopra il grano, evidentemente sostenendo che il feudo era esentato *ab immemorabili* da imposizioni camerali<sup>326</sup>. Erano tra i più decisi oppositori nella nuova imposta il conte di Piobbico, Bernardo Brancaleoni, e quello d'Apecchio, Ottaviano Ubaldini, che in più lettere indirizzate al Legato di Urbino sostennero le loro ragioni, con il dovuto rispetto per il destinatario delle missive ma anche con grande fermezza (il secondo in particolare inviò il figlio a Roma a presentare la questione al pontefice in persona)<sup>327</sup>.

Ancora più moderata nei toni, ma ugualmente decisa la lettera inviata da Bernardino Ubaldini di Montevicino, che si trovava allora ad Ascoli in connessione probabilmente con incarichi militare (come già detto era sergente maggiore dello Stato d'Urbino ed in quell'anno erano state avvistate fuste turchesche in Adriatico)<sup>328</sup>: *Eminentissimo e reverendissimo signore mio signore e padrone sempre colendissimo. Con la posta dell'altro ieri 25 del corrente ricevei la gentilissima di Vostra Eccellenza data sotto li 23 febraro, significandomi in quella che dovessi fare pubblicare gli editti de' due giulij a rubbio sopra il macinato nella mia giurisdizione; onde io avrei subito eseguito gl'ordini di Vostra Eccellenza ma confidato, che la di lei maganimità avrà riguardo alla mia quantità delle genti sono restato di fare i deputati per li bollettini.*

*Ricorro per tanto alla protezione di Vostra Eccellenza acciò voglia farmi grazia non innovare cosa alcuna sopra detta imposizione, sin tanto si possa vedere quello faranno gli signori Ubaldini, et il signor conte Ottaviano in particolare credendomi che ricorreranno, non essendo mai solito d'aggravarsi i pochi sudditi.*

*Son sicuro che Vostra Eccellenza m'onorerà di ciò, e però la prego de famori de suoi comandamenti de' quali vivo ambiziosissimo e le faccio umilissima reverenza.*

*Ascoli, 28 marzo 1662. Umilissimo, devotissimo, obligatissimo servitore Bernardino Ubaldini*

<sup>324</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 9, v. 8523, LXXXVIII, non datato (*ex registro Audientie*).

<sup>325</sup>Gamurrini, *Istoria genalogica*, IVp. 72.

<sup>326</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 9, v. 8523, CL.

<sup>327</sup>ASP, *Leg.*, Lettere a Sua Eminenza, b. 32 (1662), lettere di Bernardo Brancaleoni, Piobbico 16 marzo 1662, Piobbico 18 aprile 1662; lettere di Ottaviano Ubaldini, 15 marzo 1662, 24 aprile 1662. Ivi, b. 32 (1662), lettera di Bernardo Brancaleoni, Piobbico, 30 giugno; lettera di Ottaviano Ubaldini, Apecchio, 8 luglio 1662. L'opposizione al provvedimento non fu generalizzata (altri feudatari, come i conti di Casalecchio, rassicurarono il Legato di aver subito adempiuto a quanto richiesto) e riguardò gli Ubaldini di Apecchio, Montevicino e Montefiore, i Brancaleoni del Piobbico, Aurelio Corboli di Montefiore, il marchese Ippolito della Porta di Frontone, gli Oddazi di Isola Fossara ed alcuni conti della Massetta: vds. ASP, *Leg.*, Feudi, b. 9, v. 8523, CL.

<sup>328</sup>ASP, *Leg.*, Lettere a Sua Eminenza, b. 32 (1662), lettera del conte Bernardino Ubaldini, Ascoli, 28 marzo 1662.

Nel 1667 scoppiò una grossa grana in occasione del trasferimento a Roma della biblioteca dell'ultimo duca di Urbino, rimasta fino a quell'anno in Urbania. “Nel gennaio giunse tra noi mons. Marcantonio Buratti latore di lettere di papa Alessandro VII al proposto del Crocifisso di Urbania, padre Francesco Maria Mini, con cui si intimava il trasporto immediato di tutta la libreria ducale a Roma. All'infusa nuova il popolo fremette e si temè un'insurrezione, ma il Legato Pontificio la prevenne facendovi accorrere un buon numero di sbirri. Mons. Onorati, il primo, nostro vescovo e il conte Bernardino Ubaldini sedarono la procella interponendo i loro buoni uffici e consegnando al pubblico le loro private librerie, di più l'Ubaldini donò al Comune 800 scudi ducali per la manutenzione della nuova libreria pubblica. Così ebbe inizio l'ordierna biblioteca” (scil. di Urbania)<sup>329</sup>.

Nel 1675 è alle prese con il podestà di Urbania perché costui vorrebbe tassare alcuni suoi beni a Castiglione che lui pretende essere esenti (del resto, secondo lui, se i diritti dell'erede del conte Giulio Ubaldini non fossero stati riconosciuti, sarebbe sua la giurisdizione del luogo)<sup>330</sup>.

Morì, come già detto, il 28 ottobre 1686<sup>331</sup>.

### **La vendita di Montevicino e Fagnille**

Non sappiamo il motivo preciso per il quale il conte Bernardino abbia deciso di vendere la contea di Montevicino: possiamo ricercarne le cause nella mancanza di figli maschi a cui la giurisdizione feudale sarebbe spettata e/o nei rapporti poco cordiali con i suoi sudditi (del resto la sua residenza abituale era Urbania e non è possibile ipotizzare una sua permanenza a Montevicino se non saltuaria).

La vendita dei feudi di famiglia fu laboriosa: furono dapprima trovati, disposti a comperare il feudo, certi Valloni, sudditi del conte di Carpegna. I conti di Apecchio (Paolo, Gentile e Federico), lontanamente imparentati con Bernardino Ubaldini di Montevicino, fecero però opposizione richiedendo, anche alla S. Sede (che doveva autorizzare il passaggio), il rispetto di capitoli in

---

<sup>329</sup>E. ROSSI, *Memorie civili di Casteldurante – Urbania*, Urbania 1945, pp. 104-105.

<sup>330</sup>ASP, *Leg.*, Lettere a Sua Eminenza – originali, b. 58 (1675), lettera del conte Bernardino Ubaldini, Urbania, 19 agosto 1675: *Pretende questo signor Podestà astringermi (a mio parere) ingiustamente al pagamento delle Collette di pochi beni che possiedo nella giurisdizione di Castiglione, ora annessa a questa città per pretesa devoluzione alla S. Sede per la morte del fu conte Giulio Ubaldini seguita circa ventisette anni sono, dal qual tempo, e prima, non ho mai pagato per più capi, e nomine, quand'anche per altro fossi tenuto per la pendenza della lite commessa d'ordine di Nostro Signore in Camera, acciò da questa sia deciso, se devono o no essere rinvestiti o infeudati i figli legittimati per subsequens matrimonium del detto conte Giulio, che quando poi fosse deciso negativamente, subentrerei io per quello mi disse già un tempo la b.m. del fu monsignor de Rossi et il vivente avvocato de Luca. Onde con questi motivi prendo confidenza di ricorrere all'innata benignità di Vostra Signoria Illustrissima acciò resti servita d'imporre a detto Podestà che sospenda le molestie finché farò sentire a chi comanderà Vostra Signoria Illustrissima queste et altre mie ragioni, non pretendendo che il giusto, e se sarò giudicato, e fatto degno della somma prudenza di Vostra Signoria Illustrissima di questa grazia sospensiva, la stimerò per la più pregiata che mai ricevetti e sia per ricevere, come spero alla giornata dall'impareggiabile benignità di Vostra Signoria Illustrissima alla quale con tutto l'ossequio faccio umilissima riverenza.*

<sup>331</sup>Rossi, *Memorie ecclesiastiche*, p. 224.

precedenza sottoscritti dalle due famiglie, i quali prevedevano il diritto di prelazione per gli altri membri della casata (1683). Si schierò dalla loro parte il cardinal Cybo<sup>332</sup>.

Subentrati gli Ubaldini di Apecchio nell'acquisto del feudo, finalmente i due castelli furono venduti il 16 settembre 1686 dal conte Bernardino (che sarebbe morto nel successivo mese di ottobre) al conte Tommaso Luigi Pizzotti di Città di Castello e ai fratelli Paolo, Gentile e Federico, conti di Apecchio<sup>333</sup>.

Nell'atto, in cui è inserito il necessario chirografo pontificio, veniva precisato che

- Gentile e Paolo Ubaldini acquistavano Fagnille per 1466 scudi e 2/3 (p. 560 r)
- Tommaso Luigi Pizzotti e Federico Ubaldini acquistavano Monte Vicino per 3533 scudi e 1/3, con il patto che il governo spettasse al maggior nato di loro (cioè al Pizzotti), poi al secondo, quindi ai loro discendenti nati e da nascere dal conte Federico e dalla signora Lucrezia Pizzotti (figlia di Tommaso Luigi), al presente consorte di Federico Ubaldini<sup>334</sup>.

E con questo atto si concluse la storia indipendente del castello di Montevicino: alla morte di Tommaso Luigi Pizzotti, Gentile (1698), Federico (1713) e Paolo Ubaldini (1714), subentrò nelle loro parti Giovan Battista (figlio di Federico), che ebbe quindi il controllo, oltre che di Apecchio, Pietragialla e Montefiore (queste due ultime comunità in parte), anche di Montevicino e Fagnille.

Il castello fu quindi per alcuni decenni legato ad Apecchio e, insieme a tale comunità, venne devoluto nel 1752, alla morte del conte Federico Ubaldini di Apecchio, alla S. Sede<sup>335</sup>.

---

<sup>332</sup>Ascani, *Apecchio*, nota 8 p. 170.

<sup>333</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 10, CVII. Vds. anche Ascani, nota 8 pp. 170-171. Il chirografo pontificio era stato emanato il 23 agosto 1685.

<sup>334</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 10, CVII. Confuse le notizie di Ascani, *Apecchio*, nota 8, pp. 170-171, che sdoppia i Pizzotti in due fratelli, Tommaso e Luigi, entrambi morti nel 1702, ad un mese di distanza l'uno dall'altro. Né sono più chiari i precisi termini del contratto.

<sup>335</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 10, ff. 32 r – 38 v. 8 settembre 1752: presa di possesso di Monte Vicino. L'atto è stato stipulato in *Platea dicti castris sita in loco vulgo dicto La Pescara* (f. 35 v).



## Cap. VIII.

### Baciuccheto e Castiglione (1615-1745)

Come già visto, il 23 novembre 1615 i possessi della famiglia dei conti di Montevicino furono divisi ed i due castelli di Baciuccheto e Castiglione S. Bartolo furono riconosciuti in possesso dei fratelli Giulio e Clemente, figli del conte Cesare (il loro zio Carlo ebbe invece il dominio di Montevicino e Fagnille)<sup>336</sup>.

E subito sorsero contratti tra i nuovi signori di Baciuccheto e Castiglione e, nel maggio 1619, veniva attivato il Commissario di Massa per risolverli: il conte Giulio era creditore di un notevole somma di denaro che il fratello doveva a lui dare per una complicata storia riguardante alcuni beni immobili di Montevicino (Giulio aveva precedentemente comprato dal fratello alcune case di Montevicino ma i soldi, in base alle clausole della divisione con lo zio Carlo, dovevano essere a lui restituiti da Clemente), per aver anticipato le spese della lite e per aver prestato i denari necessari all'acquisto di una cavalla<sup>337</sup>.

#### I capitolati del 1619

Di lì a poco (23 giugno 1619) Giulio e Clemente firmavano dei capitoli per l'amministrazione del feudo, in base ai quali la giurisdizione dei castelli rimaneva comune ed indivisa, così come le entrate, che dovevano essere date in mano ad un Ufficiale appositamente incaricato di riscuoterle: ogni anno costui avrebbe provveduto a consegnare metà degli utili ad ognuna delle parti<sup>338</sup>. I capitolati prevedevano le seguenti norme:

1. *Prima, che dette giurisdizioni, e castelli restino comuni, et indivisi tra detto conte Giulio e conte Clemente Ubaldini senza pregiudizio però di poterne pretendere divisione quando si scoprisse nell'avvenire la comunione di quello apportare effetti di mala conseguenza*

<sup>336</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 10, XLXI. Meno preciso l'Ascani (*Apecchio*, p. 145) che attribuisce la divisione del feudo, effettuata "non prima del 1568" a Carlo e Cesare

<sup>337</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CXII, memoriale del conte Giulio (con rescritto ducale del 28 maggio 1619): *Giulio Ubaldini vassallo et fedel suddito di Vostra Altezza Serenissima le narra che, nella divisione che l'oratore con suo fratello fecero con il signor conte Carlo della giurisdizione che per grazia di Vostra Altezza Serenissima possedevano, nella divisione fu dall'Altezza Vostra Serenissima dichiarato che, aendo l'oratore comprato certa parte di case che erano in Monte Vicino dal signor conte Clemente suo fratello, essendo deciso che tutte le case fussero del signor conte Carlo et che il prezzo di quella parte che l'aratore aveva comprato dal conte Clemente se lo facesse rendere dal medesimo conte Clemente et sebbene adimandato molte volte al detto conte Clemente che li renda detto prezzo, ha sempre fuggito di farlo, et di più gli ha addimandato che egli gli renda conto di scudi 325 riscossi dal conte Clemente et li renda il resto; et similmente l'oratore fece tutte le spese che bisognarono nella lite della predetta divisione in cavar processi, in strumenti, scritture, salari di procuratori, avvocati, viaggi et altre spese, et avendoli ridomandato la parte delle dette spese, non ha mai voluto rifare cosa alcuna.* A queste si dovevano aggiungere alcuni denari per una cavalla.

<sup>338</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, LX, 23 giugno 1619: *Capitoli tra il signor conte Giulio Ubaldini, et signor conte Clemente suo fratello sopra i Castelli di Basciochete et Castiglione e loro giurisdizioni*

2. *Che parimenti l'entrate di detta giurisdizione tanto ordinarie quanto extraordinarie siano e s'intendano comuni tra loro*
3. *Che dette entrate abbiano da venire, e stare in mano dell'ufficiale che sarà per tempo a d'esse farne esazione, tenerne buon conto, e darne a ciascheduna delli predominati la metà, sempre che li vorranno, senza contradizione dell'altro*
4. *Che il governo sia, et s'intende diviso per rata di tempo, e così sia d'un anno per ciascheduno di loro con piena facoltà di graziare, governare, mettere ufficiali, e fare quello più che potesse spettare, et spettare alla superiorità di detta giurisdizione, e contea con quella circospezione sempre, che si richiede*
5. *Che mentre durerà l'anno del governo d'uno, l'altro non possa ingerirsi in detto governo in alcun modo, né comandare a ufficiali e sudditi, eccetto però che se detti sudditi volontariamente et gratis volessero fare qualche rescritto: in questo caso lo possano fare, et non altrimenti*
6. *Che li ufficiali et governatori che avranno da servire in detta loro Contea abbiano d'avere il meritato salario dalla comune entrata loro da riscuotersi come di sopra, et li ufficiali debbano dar segurtà di stare a sindacato et di rendere buon conto, come anche di restituire tutto quello che li fosse restato in mano di detti signori Conti*
7. *Che quello che non sarà di governo, non s'intende né sia sottoposto all'altro, che governerà, né possa essere comandato in conto alcuno da quello*
8. *Che li beni d'acquistare da loro, che erano e sono soggetti et sottoposti a colte, et altre gravezze tanto ordinarie quanto extraordinarie restino soggetti come prima*
9. *Che, quanto alle colte e gravezze dovute, e che devono sostenere i beni della contessa Maddalena loro comune madre acquistati et tenuti da lei per le sue doti, si debba sospendere ogni ragione e azione a pretendere quelli tanto per il passato quanto per l'avvenire durante la vita di essa contessa, non parendo conveniente il dare a lei fastidio e molestia a pagamenti di quelle per essere madre, et questo con espressa dichiarazione che la presente sospensione di dette ragioni non s'intende né si possa intendere con pregiudizio alcuno della ragione di poter pretendere dette colte e gravezze, tanto passate quanto d'avvenire, morta lei, dai suoi successori et eredi, ma quella sia et s'intende sempre riservata illesa et intatta da pregiudizio di prescrizione, o d'immunità o d'altre cose simili*
10. *Finalmente che della predetta capitolazione se ne debba esporre in strumento tra loro in forma di ragione valida con le suddette clausole per mano di pubblico notaio*
11. *Che debba il conte dominante tenere un governatore per le cose che occorreranno e grazie da farsi da approvarsi da Sua Altezza Serenissima*

12. *Che il presente anno debba avere il reggimento e governo della giurisdizione quello che sarà di loro di maggior tempo, seguitando poi l'altro, e così un anno per uno*
13. *Che li beni dell'uno e l'altro delli signori conti siano liberi, et esenti da ogni colta, et esazione insieme con li loro lavoratori*
14. *Che l'opere che sono obbligati dare li sudditi si debbano ogni anno portare, et ognun di loro aver la sua parte, et metà*
15. *Che li detti signori conti ogni anno siano obbligati trovar la casa per l'ufficiale che sarà per tempo, quando i sudditi ne fossero a ciò tenuti di ragione*
16. *Che quando bisogna far lite alcuna per manteminemnto delle giurisdizioni, o loro confni o altra cosa pertinente alle dette giurisdizioni, si debbano fare le spese necessarie dalle entrate comuni, et non bastando ognuno di loro debba supplire del suo per la parte, et che quello che spenderà renda buon conto di ogni cosa*

Dato che Giulio era il maggiore, nel 1619 ebbe lui il governo dei due castelli; a lui spettò pertanto tale potere negli anni dispari; al fratello Clemente negli anni pari. Ma il condominio durò poco e cominciarono subito gli screzi tra i due.

### **Giulio e Clemente Ubaldini**

Negli anni 1618-1619 i conti Giulio e Clemente furono convocati più volte presso l'Udienza ducale per comporre le differenze con il cognato Giovanni Francesco Ubaldini (conte di Montefiore): le divergenze riguardavano la stima di un podere di Baciucchetto che era passato, a titolo di bene dotale, dalla madre dei conti di Montevicino, Maddalena Thiene Ubaldini, alla di lei figlia Margherita, sposatasi con Francesco Maria Ubaldini conte di Montefiore; i conti di Montevicino furono chiamati, come detto, in Udienza, il 6 settembre 1618<sup>339</sup> e il 23 gennaio 1619<sup>340</sup>. La stima della tenuta in questione fu finalmente definita nel luglio 1619<sup>341</sup> ma ancora il 7 agosto 1619 i rapporti tra i cognati non erano cordiali se doveva intervenire il Duca di Urbino per ordinare a Giulio Ubaldini di permettere l'estrazione di *grano, vino et altri frutti* dal podere<sup>342</sup>.

Nel marzo 1618 il conte Clemente si trovava debitore di venticinque scudi nei confronti di Ottaviano Ubaldini (dovrebbe essere il fratello del conte Giulio di Apecchio, diventato a suo volta conte di quella terra nel 1625): il Duca scriveva al Commissario di Massa invitando ad attivarsi presso il conte Clemente "astringendolo" *senza lite a soddisfare*<sup>343</sup>.

<sup>339</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXV.

<sup>340</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXV. Vds. quanto già presentato in Lancioni, *Montefiore*, pp. 88-89.

<sup>341</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, CXII (19 maggio – 26 luglio 1619).

<sup>342</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXIX, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Urbino, 7 agosto 1619: *Avrete a voi il conte Giulio Ubaldini di Castiglione nominato nelle allegate preci de conte Giovanni Francesco Ubaldini suo cognato, e gli ordinerete in nome nostro che permetta al supplicante d'estrarre grano, vino et altri frutti, che egli riscuoterà nei beni assegnatili per dote di sua moglie.*

<sup>343</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXIX, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Pesaro, 5 marzo 1618.

Anche negli anni successivi non mancarono le liti in cui furono coinvolti l'uno o l'altro dei fratelli. Il 6 ottobre 1623 troviamo Giulio Ubaldini in lite con un tal Battista Princivalle: il primo era stato condannato al pagamento di certe spese dal giudice della causa (il Commissario di Massa) e la richiesta del conte di Baciuccheto di ottenere un diverso giudice era stata respinta dal Duca di Urbino<sup>344</sup>.

Nell'ottobre si rivolgevano al Duca di Urbino le monache della Madonna delle Grazie di S. Angelo, dato che il conte di Baciuccheto (Giulio?) aveva ordinato ad un tal Felice di Castiglione di non saldare alle suddette suore un debito di venticinque scudi *per frutti decorsi di un anno*, nonostante le suore fossero provviste di apposita *lettera esecuziale* fatta a S. Angelo<sup>345</sup>.

La fine del 1623 vide il conte Clemente impegnato nei confronti dell'Ufficiale di Baciuccheto e Castiglione (evidentemente rispondente dei suoi atti al fratello), che non svolgeva correttamente, secondo il conte, il suo dovere. Un primo rescritto ducale, del 20 novembre 1623, riguarda la rata a lui spettante delle entrate del feudo che il commissario non aveva a lui consegnato<sup>346</sup>.

In un secondo memoriale di fine novembre-inizio dicembre infine esponeva al Duca che il solito commissario *gli ha tolto quattro stara di grano di un suo podere di Cai Nardi di fatto senza sapere niente, disforme al giusto, e non ostante questo sono cinque mesi che mi doveva dare la parte delle mie entrate ordinarie, et straordinarie, non è mai stato possibile poterli cavare dalle mani; medesimamente non ha mai voluto dare sigurtà nell'Uffizio in pregiudizio di tanti poveretti. L'altro giorno per ordine di Vostra Altezza fu chiamato dal signor Commissario di Massa, che si dovesse presentare avanti esso, scrivano da Casteldurante, che faccia fare il riporto dal piazzaro, che li portò la lettera, che esso Commissario non ha voluto comparire, e perché Serenissimo Signore il detto Commissario non ci sta più nel detto ufficio volendosi partire ricorre alla benignità di Vostra Altezza Serenissima voler ordinare quando li piaccia al detto signor Commissario di Massa che l'astringa a pagare, et dare la sigurtà acciò che la giustizia abbia il suo luogo, quando esso Commissario non voglia comparire, et dare soddisfazione di quanto esso deve, che detto giudice possa farlo pigliare*<sup>347</sup>.

---

<sup>344</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXV, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Urbino, 6 ottobre 1623: *Serenissimo Signore. Il conte Giulio Ubaldini da Basciucheto servo et vassallo di Vostra Altezza Serenissima gli espone come in una che verteva tra Battista Princivalle et l'oratore, et prima dal signor Commissario di Massa stato sentenziato, et condannato esso oratore in certe spese, et perché si sentiva da quelle esser gravato ha appellato a Vostra Altezza Serenissima pertanto la supplica farli grazia di volerli concedere un altro giudice, che veda l'aggravio ricevuto...* La disposizione di Francesco Maria II, datata Urbino 6 ottobre 1623, è: *Commissarius Massae partium consensu... dissolvat, audiat, videat, inhibeat, terminet et decidat prout iuris erit, et iustitiam faciat*

<sup>345</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXIX, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, S. Angelo, 15 novembre 1623.

<sup>346</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 12, v. 8531, CVI F, 20 novembre 1623: *Al Commissario di Massa, col memoriale del conte Clemente Ubaldini, che abbia a sé l'Ufficiale di Basciucheto e Castiglione e gli ordini che risponda al conte Clemente suddetto della rata che spetta a questo dell'entrata di quel feudo pervenuta in sue mani, e per assicurarsi di ciò faccia quella provvisione che gli parrà convenire per giustizia.*

<sup>347</sup>ASP, Leg. Feudi, b. 11, CLXXV, memoriale di Clemente Ubaldini, fine novembre - inizio dicembre 1623 (il rescritto ducale è del 9 dicembre 1623).

E aggiungeva alla supplica una lamentela rivolta a Giovanni Pietro Bernucci da Monte Vicino, che gli era debitore di una certa somma di denaro e non voleva pagare: anche in questo caso era opportuno l'intervento del Commissario di Massa<sup>348</sup>.

I rapporti tra i due fratelli non sembrano migliorare negli anni successivi. Il 5 dicembre 1624 il Duca di Urbino scriveva al Commissario di Massa affinché ordinasse al conte Clemente l'immediato pagamento della rata dei proventi della giurisdizione spettante al conte Giulio (che riceveva pertanto nell'atto in cui l'amministrazione del feudo toccava a Clemente "pan per focaccia"); gli intimava di fissare un giorno della settimana successiva affinché comparisse in Udienza per rispondere all'istanza che aveva intenzione di fare il conte Giulio sopra la divisione del feudo<sup>349</sup>.

Il 4 gennaio 1625 viene inviato al Commissario di Massa un memoriale del conte Clemente, *povero oratore*, il quale si lamenta perché il conte Giulio ha fatto *torre dalli sbirri una massa di bestie pecorine e caprine* che sono di proprietà della moglie (continuavano gli screzi tra i fratelli che, ad anni alterni, amministravano in modo discutibile la loro giurisdizione)<sup>350</sup>.

### Una prima confisca

Non sappiamo cosa sia successo di preciso ma, negli anni 1625-1627, la rata del conte Clemente fu confiscata dalla Camera Ducale ed assegnata al fratello Giulio, che si trovò provvisoriamente titolare dell'intera giurisdizione sui due castelli, almeno per un paio d'anni<sup>351</sup>.

Nel 1627-1629 tale giurisdizione fu invece restituita (ignoriamo per quale motivazione) al conte Clemente e si ritornò (per poco) alla situazione precedente il 1625<sup>352</sup>.

Sembrirebbe alludere a tale vicenda l'Ascani: *Dux... Urbino Castilionem et Basciuchetum, castra spectantia ad Clementem Ubaldinum, confiscaverat et post obitum principis Urbini restituit, sed adhuc ignoratur modus et causa*<sup>353</sup>.

### Il processo al conte Clemente Ubaldini

---

<sup>348</sup>ASP, Leg. Feudi, b. 11, CLXXV, memoriale di Clemente Ubaldini, fine novembre - inizio dicembre 1623: *Inoltre il detto Oratore deve avere alquanti scudi da un tale Giovanni Pietro Bernucci da Monte Vicino, et perché non ne pote cavare cosa alcuna, la causa non la dirà per degni rispetti, et perché il detto Oratore non resti defraudato supplica a VAS voler ordinare al prefato sig. Commissario di Massa che lo faccia pagare.* Il rescritto ducale, datato Urbino 9 dicembre 1623, è il seguente: *Commissarius Massae vocatis vocandis audiat et petitum procedat ad solvendum statim, compellat, et in omnibus provideat, ut iuris erit, et iustitiam faciat*

<sup>349</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXV, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Urbino, 5 dicembre 1624.

<sup>350</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXIX, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Urbino, 4 gennaio 1625.

<sup>351</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CXV (13 novembre 1626) e CXV (15 dicembre 1627) (entrambe contengono il giuramento di fedeltà di Giulio Ubaldini al Duca *anche per quella rata, che possedevo in comune e indivisa col conte Clemente mio fratello, e della quale ultimamente il serenissimo signor duca Francesco Maria duca d'Urbino mio signore come devoluta alla sua camera mi ha fatto grazia*).

<sup>352</sup>Unica notizia riguardante questi anni che ho trovato è una convocazione del conte Clemente presso gli Uditori Ducali il 16 agosto 1627 (ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXVI).

<sup>353</sup>Il passaggio è in una lettera dell'8 luglio 1631, che fa riferimento ad una richiesta del *reverendus B. Campegius*, in Ascani, *Apecchio*, nota 9 p. 171. Il principe di Urbino, Federico Ubaldo, muore il 29 giugno 1623.

Non cominciò bene per il conte Clemente l'anno 1629, dato che all'inizio dell'anno (4 gennaio) il Duca inviava al Commissario di Massa il memoriale (purtroppo non pervenuto) di Giovanni Maria d'Alessandro ed altri uomini del feudo del conte Clemente, *al numero di venti in tutto*, in cui si lamentavano del comportamento del loro *padrone*. Il Commissario si sarebbe dovuto informare *estragiudicialmente et con diligenza di tutti i capi, che si contengono in esso* (scil. nel memoriale) ed inviare *subito chiara et distinta relazione* al Duca<sup>354</sup>. Qualche giorno dopo il Duca di Urbino provvide subito a convocare il Conte presso gli Uditori (16 gennaio 1629)<sup>355</sup>.

I rapporti in effetti con i suoi sudditi dovevano essere particolarmente tesi e il successivo 14 febbraio il Duca inviava al Commissario di Massa un nuovo memoriale (anch'esso non pervenuto) di *molti sudditi del conte Clemente* e lo invitava a procedere negli accertamenti ed iniziare la causa, se avesse individuato capi imputabili al suddetto Conte<sup>356</sup>.

E, in effetti, il 13 marzo 1629, veniva intentato un processo nei confronti di Clemente Ubaldini per aver imposto aggravi non autorizzati ai suoi uomini e per aver bastonato un certo Giovanni Battista Santinelli: *Si pretende per la parte del nostro Fisco che il conte Clemente Ubaldini per sospetto che avesse avuto che un tale Giovanni Battista Santinelli abitante al Piobbico avesse consigliato e fomentati alcuni sudditi di esso Conte a fare ricorso al medesimo, l'abbia ferito e maltrattato con un bastone; et perché mentre sia vero il delitto, e bruttissimo, et merita rigoroso risentimento, abbiamo risoluto di commettere a Voi* (scil. al Commissario di Massa Trabaria, destinatario della missiva) *la cognizione di tal causa, dandovene ogni autorità necessaria...*<sup>357</sup>

Qualche giorno dopo (22 marzo 1629) il Duca interveniva sulla stessa causa invitando il Commissario ad interrogare l'offeso e scoprire gli aggravi di cui era responsabile l'Ubaldini. *Né mancherete ancora d'usare ogni diligenza possibile per avere nelle mani il suddetto conte Clemente per darli il dovuto castigo per ragione e con quel rigore che la medesima richiede*<sup>358</sup>.

Una lettera del successivo mese di aprile ci informa che era coinvolto nella questione anche il conte Perinto Ubaldini (signore di Castel Pecorari) e che l'Udienza Ducale aveva avvocato a sé il processo: infatti con lettera del 29 aprile si invita il Commissario di Massa di inviare quanto prima la causa riguardante i due Conti<sup>359</sup>.

<sup>354</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXIX, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Urbino, 4 gennaio 1629.

<sup>355</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXVI.

<sup>356</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXIX, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Urbino, 14 febbraio 1629: *Vi rimettiamo questo memoriale di molti sudditi del conte Clemente Ubaldini acciocché chiamiate il [...] dal nostro Fisco, e prese le debite informazioni, procediate contro esso Conte come vi parerà convenire per giustizia, mentre troviate esservi capo di delitto. Et insieme parimenti conforme a quello vorrà la giustizia, provvediate all'indennità degli oratori, et sicurezza delle loro persone. Tanto dunque eseguirete, che così è di nostra volontà. Di Urbino li 14 febbraio 1629.*

<sup>357</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXVI.

<sup>358</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXVI.

<sup>359</sup>ASP, Leg., Feudi, b. 11, CLXXIX, lettera del Duca di Urbino al Commissario di Massa, Senigallia, 29 aprile 1629.

Scontata a questo punto la confisca del feudo da parte della Camera Ducale e probabile il ritorno dell'intera giurisdizione al fratello Giulio.

### **Giulio Ubaldini unico conte di Montevicino**

A questo punto i documenti si fanno rari e non è possibile con precisione delineare, per alcuni anni, le vicende del feudo. Possiamo congetturare che il conte Clemente sia stato condannato, dato che, una volta morto il duca Francesco Maria II (28 febbraio 1631), Giulio, in qualità di conte di Baciucchetto e Castiglione, prestò il dovuto giuramento, l'8 ottobre di quello stesso anno, alla Santa Sede<sup>360</sup>. Da questo momento cessano comunque i riferimenti al conte Clemente e possiamo presumere che, in ogni caso, negli anni Trenta del XVII secolo, o essendo decaduto dai suoi diritti del feudo o essendo deceduto, il feudo sia passato interamente nelle mani di Giulio Ubaldini. Il Gamurrini, solitamente bene attestato sulle vicende dei conti Ubaldini, ci informa che il conte Clemente “generò fra Clemente, Antonio Maria e Ubaldino”<sup>361</sup>: nulla sappiamo di costoro e, a parte la facile deduzione che il primo sia stato un religioso, possiamo pensare che siano premorti al padre (o che avessero perduto la possibilità di ereditare i beni paterni e/o si siano trasferiti). In ogni caso non sono attestati né loro né loro discendenti nei documenti successivi.

Il conte Giulio ebbe pertanto per alcuni anni la giurisdizione completa del feudo, finché morì nel 1649. Riguardo a questi anni ho trovato un solo documento, del 16 ottobre 1635, che attesta l'esistenza di un contrasto tra Orinia Paganelli (evidentemente una discendente della contessa Orinia Ubaldini di Montevicino) e i conti Giulio di Baciucchetto e Ottaviano di Montevicino<sup>362</sup>.

Alla morte del conte Giulio, nel 1649, non essendoci (apparentemente) eredi, la Camera Apostolica incamerò i due feudi, che furono da quel momento, per alcuni decenni, amministrati da S. Angelo in Vado<sup>363</sup>.

### **Angelo Maria Ubaldini**

In realtà c'erano due figli, che il conte Giulio aveva avuto da una sua domestica, con cui aveva contratto, prima di morire, un matrimonio segreto: Angelo Maria e Francesco Maria.

I due iniziarono una lunghissima (e presumibilmente costosa) causa per dimostrare che, essendo figli legittimi dell'ultimo conte, avevano diritto a beni e giurisdizione del conte Giulio.

---

<sup>360</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 10, LXVII.

<sup>361</sup>Gamurrini, *Istoria genealogica*, IV, p. 13.

<sup>362</sup>Asp, *Leg.*, Feudi, b. 12, v. 8531, lettera al Commissario di Massa, 16 ottobre 1635: *Occorrendo ad Urinia Paganelli di far citare Giulio di Basciucheto, et il conte Ottaviano Ubaldini in Udienza, Vostra Signoria permetterà per far dare citazione alla medesima possa servirsi d'uno di cotesti piazzari, o di quelli della Carda.*

<sup>363</sup>Ascani, *Apecchio*, nota 10, pp. 171-172; V. LANCIARINI, *Il Tiferno Metaurense e la Provincia di Massa Trabaria - Memorie storiche*, Roma 1890-1912, pp. 575-576.

La causa fu, *sin dall'anno 1667 li 15 novembre per rogito di pubblico notaro*, sostenuta finanziariamente dai fratelli Ottavio, Orazio e Alessandro Boni e, dopo quarant'anni da tale data (e dopo cinquantasette anni dalla morte del conte Giulio (erano nel frattempo morti Francesco Maria Ubaldini, Ottavio ed Orazio Boni; Angelo Maria si era sposato ed aveva un figlio, Giulio Cesare) si concluse positivamente per i richiedenti<sup>364</sup>. Così, tra la fine di giugno e l'inizio di luglio 1706 Angelo Maria Ubaldini entrò in possesso della giurisdizione di Baciucchetto e Castiglione<sup>365</sup>.

Il 14 ottobre dello stesso anno fu emanato l'arbitrato del conte Federico Ubaldini di Apecchio che, dietro richiesta delle parti (ed esortazione del cardinal Albani) aveva cercato di appianare i dissidi tra il conte Angelo Maria e i Boni, in disaccordo sulla precisa modalità del mantenimento dei patti che le parti avevano precedentemente sottoscritto (che evidentemente prevedevano, in caso di compenso, che parte della giurisdizione passasse ai suddetti Boni)<sup>366</sup>.

Federico Ubaldini propose quindi, salvo il beneplacito della Sede Apostolica, che passassero ai Boni (in particolare ai due fratelli Gioacchino ed Alessandro Boni e al loro zio Alessandro), con tutti i diritti feudali, *il castello di Castiglione Vecchio, Castiglione Moderno o Cantonale con cinque famiglie, il Cereto con tre famiglie, Caensebio con una famiglia, Colonagone con una famiglia e si comprende ancora nella giurisdizione la Pieve e residenza del Pievano e per ultimo tutto il dominio che divide l'acque il Feudo*. I Boni dovevano naturalmente *lacerare tutte le polizze di credito dei signori Conti e restituire tutte le scritture... della causa*.

In cambio della sua opera di mediazione, il conte Federico si vedeva riconosciuti dalle parti i diritti: di prelazione, in caso di vendita delle giurisdizioni; di caccia nelle due giurisdizioni *nei tempi però convenienti, eccetto in quelli della figliolanza delle lepri*.

Un chirografo pontificio del 15 gennaio 1707 approvava la divisione e permetteva l'insediamento nella giurisdizione dei Boni<sup>367</sup>. Il 25 maggio 1708 infine il conte Angelo Maria fu costretto a vendere la parte di Castiglione di cui era ancora in possesso al conte Sebastiano Brozzi di Arezzo<sup>368</sup>: gli rimase pertanto la sola giurisdizione di Baciucchetto.

La successiva notizia sul conte Angelo Maria Ubaldini è la registrazione della morte, avvenuta nel 1723: fu sepolto nella chiesa di S. Croce a Mercatello (dove evidentemente viveva)<sup>369</sup>.

<sup>364</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 10, XCIC; b. 11, CLXXX (copie del chirografo pontificio del 12 maggio 1706 nella quale si ordina la riammissione di Angelo Maria nella giurisdizione dei due castelli: nel documento si fa la storia di tutta la causa dalla morte di Giulio Ubaldini). Vds. anche Ascani, *Apecchio*, p. 146 e nota 11 p. 172.

<sup>365</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, CLXXXI (il giuramento avvenne il 20 giugno per gli uomini di Castiglione, il 1 luglio 1706 per quelli di Baciucchetto). Ascani, *Apecchio*, nota 11, p. 172 presenta la data del 12 marzo 1706.

<sup>366</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, XCVII, 14 ottobre 1706 (composizione delle discordie tra Angelo Maria e i Boni che negli anni precedenti si erano addossati le spese della causa). Il conte Federico di Apecchio dichiara di avere a sua volta rinunciato alla possibile prelazione sulle giurisdizioni da passare ai Boni, in base ad antichi privilegi che pretendeva di avere.

<sup>367</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, CXXXIX. Vds. anche Ascani, *Apecchio*, nota 11, p. 172.

<sup>368</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, CXLI, CLXXXII (25 maggio 1708).

<sup>369</sup>E. ROSSI, *Memorie ecclesiastiche della diocesi di Urbania*, Urbania 1938, p. 160): "Il conte Angelo Maria Ubaldini, che all'altare del Crocefisso aveva fondato una cappellania, ottiene ex gratia nel 1723 di essere tumulato nella Chiesa di S. Croce *in qua nondum quisquam positus fuerat*"



## Giulio Cesare Ubaldini

Il figlio di Angelo Maria, Giulio Cesare Ubaldini, ultimo conte di Baciuccheto, si trovò anch'egli finanziariamente in cattive acque. Il 7 gennaio 1725 si risolse pertanto a donare la sua contea, che comprendeva le ville di *Camorucci, Caistefani, Cotoleto, Caimei, Cabartoli, Chifachini, Il Ponte, Colruosso, Cai Ferrari, Caiciafoni, Ca Cura* nella parrocchia di S. Stefano di Valdragheto, a Giambattista Ubaldini, conte di Apecchio<sup>370</sup>.

Nell'atto veniva chiaramente specificato che:

- la donazione avrebbe avuto vigore solo alla sua morte e, fino a quel momento, il conte Giulio Cesare si riservava *il libero usufrutto di tutta la robba come sopra donata in ogni diritto della detta contea;*
- essa era condizionata ad approvazione pontificia (anche a tale scopo veniva istituito procuratore speciale per la donazione, da realizzarsi anche dopo la sua morte, lo stesso Giovambattista Ubaldini);
- veniva compresa nella donazione anche il Palazzo *che serve di presente et ha servito d'abitazione al medesimo signor conte di Baciucheto, et alli signori conti in tempo passato, posto nella villa o luogo vocabolo Caimorucci, con tutte le sue adiacenze, pertinenze, annessi...;*
- veniva fatta riserva nel caso di nascita di figli (e, in tal caso, venivano specificati gli obblighi degli eredi nei confronti del conte di Apecchio che, in precedenza, aveva *somministrato in diverse sue occorrenze, e bisogni, qualche quantità di grano, denaro, ed altro* al conte Giulio Cesare)<sup>371</sup>.

## La vendita di Collerosso

Nella donazione di quanto restava del feudo di Baciuccheto, fatta da Giulio Cesare a favore del conte Giambattista, del 27 gennaio 1725, erano comprese, oltre ad altre, anche le ville di *Colruosso, Cai Ferrari, Caiciafoni* nella parrocchia di S. Stefano di Valdragheto<sup>372</sup>.

Qualche tempo dopo, però lo stesso Giambattista, saputo che “Giulio Cesare era ancora oberato dai debiti, con atto generoso gli retrocedette la porzione, affinché dai frutti potesse trovare modo di conservare il titolo nobiliare e provvedere a vivere:... trovandosi il donante involuto di debiti sotto interessi rigorosi e varie esecuzioni e sequestri, il conte Giambattista con decreto del 26 maggio retroconcede le tre ville su dette, perché con la vendita d'esse a certi fratelli Marsili di Mercatello possa provvedere alle sue indennità”<sup>373</sup>.

<sup>370</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 10, C. Vds. anche Ascani, *Apecchio*, p. 147.

<sup>371</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 10, C. Vds. anche b. 11, CXXXIX.

<sup>372</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 10, C.

<sup>373</sup>Ascani, *Apecchio*, nota 13, p. 173.

Il chirografo pontificio di concessione dell'autorizzazione di vendere le tre ville ai fratelli Giuseppe, Lorenzo e Francesco Marsili nobili d'Urbania e Mercatello, porta la data del 3 agosto 1735<sup>374</sup>. La vendita fu conclusa poi il 17 gennaio 1736 e i tre fratelli Giuseppe, Lorenzo e Francesco Marsili, nobili d'Urbania e Mercatello (gli ultimi due ricordati come "canonici"), presero possesso del feudo, riguardante le *tre ville, e famiglie, detta una Carosso, l'altra Caciaffone, e la terza Cafrara adiacenti al feudo di Basciucheto poste nella diocesi di Città di Castello in luogo detto "di là dal fiume Candiano" dalla parte della pieve di Graticoli nelle parrocchie di detta pieve, e di S. Stefano in Valle Roceto, e confinanti con la Contea della Metola, col fosso detto di Carosso, col fosso denominato di Ca Antonello, e con detto fiume Candiano sino alla metà dell'acque correnti*<sup>375</sup>.

### **I Paci a Collerosso**

Il minuscolo feudo di Collerosso (10 anime nel censimento del 1782; 24 anime in quello del 1816)<sup>376</sup> ebbe da questo momento vita separata dagli altri feudi Ubaldini e dal continguo Baciucchetto (da cui era separato per altro dal fiume), passato, alla morte del conte Giulio Cesare, agli Ubaldini di Apecchio.

Nulla ho trovato intorno al governo dei Marsili; due decenni dopo però il feudo era già passato ad un'altra famiglia (ne ignoro cause e modalità). Una lettera di Nerio Cesare Paci al podestà di Apecchio, datata ottobre 1755, si presenta come ricevuto al *foglio del Cardinal Legato del 6 ottobre*, in cui si chiedeva di produrre prove e documenti che giustificassero *l'investitura del mio feudo di Colrosso ed Annessi, e quei privilegi ed esenzioni, che sono goduti per lo passato da quei miei poveri sudditi, da pesi camerati, ed altro*; la missiva ci attesta che il Paci si trovava in una sua villa del *pian di S. Martino*<sup>377</sup>.

Colle Rosso viene quindi ricordata tra i luoghi baronali sia nell'elenco finale del censimento del 1736<sup>378</sup> sia nel censimento del 1782 (10 anime)<sup>379</sup>. Nel 1810 venne unito dalle autorità italiane al comune di S. Angelo in Vado<sup>380</sup>. Nel 1816 Colle Rosso (24 anime) è appodiato di Apecchio<sup>381</sup>. Nel 1827 non viene più menzionato tra gli appodiati di Apecchio: il suo territorio fu accorpato a quello di Pietragialla.

### **Le ultime vicende**

---

<sup>374</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, CXXXIX.

<sup>375</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 15, fascicolo "Baciucchetto". Il documento è fornito in copia notarile, redatta nel 1755 insieme ad altri documenti (autorizzazione della S. Sede alla vendita, presa di possesso del feudo) in occasione della richiesta legatizia di documentare l'investitura del feudo.

<sup>376</sup>Corridore, *La popolazione*, p. 213; editto 26 novembre 1817, Riparto, pp. 61-62.

<sup>377</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 16, fascicolo "Colrosso"

<sup>378</sup>Corridore, *La popolazione*, p. 213.

<sup>379</sup>Corridore, *La popolazione*, p. 249.

<sup>380</sup>Corridore, *La popolazione*, p. 253.

<sup>381</sup>Editto 26 novembre 1817, Riparto, pp. 61-62.

Non fu semplicissimo il riconoscimento pontificio e una prima richiesta di chirografo pontificio fu respinta il 15 febbraio 1737<sup>382</sup>. Fu comunque successivamente, in tempi e modi che non conosciamo, confermato e passò solo alla morte di Giulio Cesare (testamento 2 aprile 1745) integralmente sotto il controllo del conte Federico, figlio di Giambattista ed ultimo conte d'Apecchio<sup>383</sup>.

L'ultima stesura del testamento del conte Federico, sottoscritta ad Orvieto il 15 agosto 1752 (il giorno prima della morte), prevedeva che, sotto la protezione imperiale, subentrasse nelle giurisdizioni feudali (ad eccezione di quella del castello di Baciucchetto) un esponente di una delle famiglie Ubaldini esistenti in Italia, il cui nominativo doveva essere estratto a sorte tra coloro che accettavano le condizioni testamentarie: il prescelto avrebbe dovuto versare una certa somma mensile alla vedova del conte Federico, Maria Virginia Marabottini, nonché pagare due servitori ed adempiere ad altre condizioni; tutti i beni allodiali e la giurisdizione di Baciucchetto erano invece lasciati in parti uguali alla madre del conte Federico (Maddalena Spada Ubaldini) e alla di lui moglie<sup>384</sup>.

---

<sup>382</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 11, CXLI: supplica di Giovanni Battista di Apecchio, che ha ricevuto dal conte Giulio Cesare Ubaldini in dono la contea di Baciucchetto, con riserva dell'assenso apostolico. Richiede pertanto tale approvazione, che non era stata concessa il 15 febbraio 1737 per le seguenti motivazioni: Baciucchetto è un suffeudo del Ducato di Urbino; i due appartengono a linee degli Ubaldini totalmente estranee. Nella relazione Giovanni Battista (o chi per lui) afferma che: un chirografo pontificio ha approvato nel recente passato contratti di vendita di parte delle giurisdizioni da parte di Giulio Cesare o del padre Angelo Maria a persone totalmente estranee; Baciucchetto non è feudo ducale ma anteriore al Ducato; è insomma sullo stesso livello del Ducato di Urbino, le cui pretese su Baciucchetto sono state nel passato illegittime.

<sup>383</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 147 e nota 13, pp. 172-173. Berliocchi, pp. 259-261, 290 (nota 23), 306.

<sup>384</sup>ASP, *Leg.*, Feudi, b. 10, CII, testamento di Federico Ubaldini, ultimo conte di Apecchio (Orvieto, 15 agosto 1752). Dopo alcune norme riguardanti la sua sepoltura e lasciati alla moglie, Maria Virginia Marabottini, figlia del quondam marchese Filippo (a cui lascia argenteria, vestiario ed altri oggetti), passa alle giurisdizioni feudali. *In quanto poi alla giurisdizione de' miei feudi provenienti da' miei autori con il puro e mero vassallaggio, in andando ancora alla mente e volontà delle beata memoria di monsignor Paolo Ubaldini di poter nominare alla medesima giurisdizione uno o più famiglie della mia casa Ubaldini in caso di mancanza della mia linea mascolina, con il presente mio testamento espressamente dichiaro e nomino alla pura e mera giurisdizione e vassallaggio di tutti i miei feudi non compresi la giurisdizione e vassallaggio del feudo di Baciucchetto da me acquistato [da me], tutte le famiglie Ubaldini attinenti alla mia casa, senza aver riguardo alla prossimità de' gradi, cioè tutte quelle famiglie Ubaldini, come sopra, che vorranno espressamente e specialmente obbligarsi di pagare e liberamente sborsare, contribuire e somministrare alla medesima signora contessa Maria Virginia Marabottini mia amatissima consorte scudi venticinque <di> moneta romana per qualsiasi mese e mese per mese anticipatamente... in quella città e luogo dove gli (scil. le) parerà (scil. parrà) e piacerà di stare, o dimorare, ed il mantenimento di un servitore, e di una donna per privato servizio di detta mia signora consorte, ed il tutto finché questa naturalmente vivrà con dare et assegnare alla medesima mia signora consorte anche il comodo di un appartamento ad elezione della medesima ne' suoi palazzi di detti feudi, quali palazzi s'intendano e debbano restar compresi et uniti alla suddetta giurisdizione delli miei feudi; quali assegnamento, contribuzione e prestazione, come sopra fatti, li lascio alla stessa mia signora consorte per titolo e ragione di prelegato, et in ogni altro miglior modo e, siccome ho nominato e chiamato alla successione della giurisdizione di tutti i miei feudi, a riserva di quello di Baciucchetto, tutte quelle famiglie attinenti alla mia casa per qualunque grado che faranno ed ammetteranno special obbligo di dare e somministrare tutto ciò da me sopra ordinato alla predominata mia signora consorte, e desiderando, anzi volendo, che una famiglia sola sia padrona di detta giurisdizione e vassallaggio, e non più condomini; per ciò voglio, ordino e comando che tutte quelle famiglie Ubaldini come sopra che concorreranno e pretenderanno la suddetta giurisdizione con aver fatto il preventivo e libero obbligo di tutto quello da me disposto et ordinato a favore delle medesima mia signora consorte dentro il termine di un anno dal dì della mia morte debbino imbussolarsi ed, estraendosene a sorte una, quella estratta s'intende et abbia per nominata da me alla successione della giurisdizione di tutti i miei feudi, e loro vassallaggio...* Si prevedevano inoltre specifiche norme nel caso di estinzione della famiglia estratta o di assenza di concorrenti all'estrazione (in tal caso la consorte avrebbe nominato una famiglia di sua scelta) nonché le modalità dell'estrazione. Tutti gli altri beni, nonché la giurisdizione del castello di

Il che non impedi che Baciuccheto, come gli altri feudi del conte Ubaldini, fosse incamerato dalla Reverenda Camera Apostolica, per tramite della Legazione di Urbino: il giuramento dei rappresentanti di Baciuccheto al nuovo governo fu fatto l'8 settembre 1753<sup>385</sup>.

---

Baciuccheto, venivano assegnati in parti uguali alla signora contessa Maddalena Spada Ubaldini, *dilettissima madre*, e alla contessa Maria Virginia Marabottini, *amatissima consorte*. Veniva anche richiesta la protezione imperiale: ... *siccome li suddetti miei feudi per li tempi passati sono stati sempre sotto la protezione e difesa di Sua Maestà Cesarea, così con il più profondo ossequio supplico la somma clemenza dell'Imperial Sua Maestà a volerla continuare ancora per l'avvenire.*

<sup>385</sup>Ascani, *Apecchio*, p. 168. Benedetto di Ponte del Broccolo e Antonio Sideri di Ca' Moruccio giurarono nel 1752 fedeltà alla Santa Sede per la comunità di Baciuccheto.

## TAVOLE GENEALOGICHE

### TAVOLA I - I DISCENDENTI DI TANO UBALDINI

Tano Ubaldini

1. Francesco
2. Geri (ramo di Montefiore)
3. Vanni (ramo di Susinana)
4. Ugolino
  41. Ghisello
    411. Andrea
      4111. Baldinaccio
        41111. Antonio, sposa Todesca Brancaleoni
          411111. **Baldinaccio** (vds. tavola II).
          411112. Bernardino
            4111121. Lucrezia (sposa Federico Brancaleoni)
            4111122. Lodovica
            4111123. Nepesina
            4111124. Latina (sposa Ottaviano Ubaldini di M.fiore)
        41112. Francesca (sposa Ugolino Vitelli)
      4112. Bernabò
    42. Maghinardo
      421. Alberghetto
    43. Antonio
      431. Nanni
        4311. Guidantonio
          43111. Girolamo (conte di Apecchio dal 1514)
          43112. Gentile (conte di Apecchio dal 1514)
        432. Tommaso
        433. Ugolino

## TAVOLA II - I DISCENDENTI DI BALDINACCIO UBALDINI

Baldinaccio

1. Federico

11. Carlo

12. Antonio Maria, sposa Leonora Leonardi

121. Valerio

122. Cesare, sposa Maddalena Thiene

1221. Giulio

12211. Angelo Maria (deceduto 1723)

123111. Giulio Cesare (deceduto 1745)

12212. Francesco Maria

1222. Clemente

12221. Clemente

12222. Antonio Maria

12223. Ubaldino

123. Federico

124. Carlo, sposa Laura Bonamini

1241. Ottaviano

1242. Ubaldino (deceduto 1644), sposa Fulvia Sergardi (deceduta 1633)

12421. Federico (1610-1657)

12422. Antonio Maria (1611-1629)

12423. Bernardino, sposa Giulia Passerini

124231. Nicola

124232. Carlo

124233. *filia*

124234. *filia*

124235. *filia*

1243. Isabella

1244. *filia*

125. Ubaldino

126. Isabella (sposa nella famiglia Petroni)

127. Laura

2. Girolamo (deceduto 1543), sposa Orinia Boni (deceduta 1591)

21. Claudio

22. Scipione, sposa Dionora dei Conti di Monte Acuto

23. Cornelia, sposa Giovanni Cristoforo Bizzarri di S. Angelo in Vado

24. Porzia, sposa Vincenzo Paganelli di Arezzo

## INDICE DEI NOMI

*E' stato inserito il patronimico solo per gli Ubaldini di Montevicino/Baciucchetto, comprese le femmine (gli appartenenti ad altri rami hanno solo il titolo di competenza). Per le donne entrate per matrimonio nella famiglia Ubaldini di Montevicino/Baciucchetto è stato utilizzato il doppio cognome. Non sono stati indicizzati i nomi degli autori moderni, anche se nel testo.*

Agostino de Cascariottis	48	Boni Gioacchino	88	Diotallevi	47
Agostino di Paolino da Caibernacci	48	Boni Orazio	88	Dolce	33, 37
Agostino di Vico	21	Boni Ottavio	88	Dolce di Baldantonio di Apecchio	23
Airoso	8	Boni Ubaldini Orinia	18, 20, 21, 23, 24, 26-28, 32, 47, 48, 50, 51, 56, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 87	Donato di Guerrino	48
Alessandro di ser Francesco da Pecchio	19	Bonsciatto, marchese	76	Fabrizio di Basilio	48
Alessandro VII, papa	75, 78, 79	Borganuzio di Cantiano ser Francesco	32	Fani, monsignor	73
Ambrogini dei Piccini ser Giovanni		Bortoccio di Mariano di Quattrocchi	48	Felice di Castiglione	84
Nicola	32	Brancaleoni Bellabranca	8	Filicai, cavaliere	76
Amici Federico, uditore	72	Brancaleoni Bernardo, conte di Piobbico	78	Francesco di Acqualagna	29
Andrea di Castel Pecorari detto il Pazzo	14	Brancaleoni Federico, conte di Piobbico	17	Francesco di Collongo	28
Angelo Giacomo di Urbino	30	Brancaleoni Giuditta	25	Francesco di Pietro della Morte dell'Acqualagna	29
Antonio da Castiglione	50	Brancaleoni Niccolò, signore di Roccaleonella	14	Francesco, ser	19
Antonio di Bedino da Cainardi	48	Brancaleoni Pia	24	Ghigi Francesco	40, 41
Antonio di Giovanni da Caifabri	48	Brancaleoni Ubaldini Todesca	14	Giacomo di Bartolomeo	34
Antonio di Luca	48	Bridocchia Paolo da Cailibrardi	48	Giampiero	18
Antonio di Matteo de Gualtieri	48	Brozzi Sebastiano	88	Giovambattista di Mario da Pietragialla	33
Antonio di Pier Paolo	68	Brunacci Luto	40	Giovanni Battista della Faggiola	52
Armellini Francesco	41, 53, 54	Bruno, ufficiale	57	Giovanni di Bedino	48
Atti Cesare	61	Bucarello di Papa	13	Giovanni di Pietro da Apecchio	19
Baldo dai Pecorari	26	Buratti Marcantonio	79	Giovanni Maria d' Alessandro	86
Baldolo Giulio da Montone	30	Camillo	34	Giulio da Fagnille	52
Balluzio Francesco	41	Camillo de villa Cotoleti	10, 43	Gualtieri Matteo	70
Baptista da Monte Peschio	52	Camillo di Guido Antonio	48	Guelfucci Brancaleone	8, 14
Baptista detto l'Abbate da Cereto	52	Campegius, reverendo	85	Guidiccione, cardinale	22
Barazzi Gabriele	77	Castracane, contessa	16	Guido di Felice da Maccerini	48
Barberini Francesco, cardinale	73, 74, 76	Caterina di Montevicino	62	Iacomo di Vico	33
Barberini Taddeo	76	Cerbone da Castello	37	Innocenzo X, papa	74, 75
Bartoccio di Benedetto di Quattrocchi di Monte Vicino	21	Certini	12	Isabella	73
Bartolomeo Comitit Nardi	28	Cesare della Faggiola	52	Isabella, donna	73
Bartolomeo di Magio di Apecchio	30, 31	Cesare di Cante della Carda	32-34	Jacomo di Vico di Paoletto	34
Bartolomeo di Pasquino da Cailibrardi	48	Cesare di Fagnille	52	Lanci Berardino di Paolo	33, 34
Battiferro Giovanni Antonio	23	Cincaglia	27	Lanci Guido di Bartolomeo	23, 30-34
Bedino Comitit Nardi	28	Cipriano di Renzo di Monte	33, 34	Landi Mattia da Cereto	52
Berardo di Apecchio	27	Coli Lorenzo da Casteldurante	36	Lelio di Simone	48
Bernucci Giovanni Pietro	48, 58, 59, 61, 69-71, 85	Covone da Calvani di Pian di Molino	34	Leonardi Antenore	29, 37, 39, 43
Bernucci Matteo	70	Crescenzo di Paolo di Collongo	28	Leonardi Gian Giacomo, conte di Montelabbate	39
Bernuzio	28	Cybo, cardinale	80	Leonardi Ubaldini Leonora	29
Bettino di Collongo	28	De Luca, avvocato	79	Lisa di Magio	33
Biancalana Giovanni Cristoforo	40	De Rossi, monsignor	79	Luzio di Pasquino di Cavoleto	31, 41, 42, 54, 57, 64
Bianchino Baldo di Urbino	41	Dei Medici Cosimo, duca di Firenze	22	Magalotto	8
Bizzarri Bernardo	47	Della Faggiola Uguccione	11	Magnano di Collongo	27
Bizzarri Claudio	48	Della Rovere Federico Ubaldo	64, 69, 70, 85	Magnore ser Pietro	33
Bizzarri Giovanni Cristoforo	48	Della Rovere Francesco Maria II, duca di Urbino	28, 39, 51, 84, 85	Mancini Francesco	20
Bizzarri Girolamo	48	Della Rovere Francesco Maria, duca di Urbino	12, 13, 15, 34	Mangilio Giovanni Antonio	71
Bizzarri Nicola	48	Della Rovere Guidubaldo II, duca di Urbino	22, 33, 34	Marabottini Ubaldini Maria Virginia	91
Bizzarri Ottavio	48	Di Monte Acuto Ubaldini Dionora	24	Marcantonio Marzoli dalla Pescar	48
Bonamini Francesco	62			Marco d'Angelo da Faggiola	33, 34
Bonamini Ubaldini Laura	39, 61-63, 73			Mariano(Marinuccio) di Baldo dal Podere	48
Bonaventura Flaminio, capitano	63			Marino di Collongo	28
Bondo	11			Marsili Francesco	90
Boni Alessandro	88				

Marsili Giuseppe	90	Sergardi Ubaldini Fulvia	61-65, 71, 74,	Ubaldini Ghisello di Ugolino	11, 12
Marsili Lorenzo	90	76		Ubaldini Giambattista, conte di Apecchio	80, 89
Martino di Giovanni da Montepiacione.	8	Silvio della Faggiola	68	Ubaldini Giovanni Francesco, conte di	
Matteo di Caparlano	27	Spada Ubaldini Maddalena	91	Montefiore	61
Matteo di Ventura	33	Stefano di Gio. di Luca	24	Ubaldini Girolamo di Baldinaccio	15, 17-22, 26, 32, 48, 56
Mattias, principe	76	Taviano de Mastini	48	Ubaldini Girolamo, conte di Apecchio	12, 13, 15, 20
Menga d'Angelo da Faggiola	34	Teodoro di Gentile di Fagnille	30	Ubaldini Giulio Cesare di Angelo Maria	88-91
Merlino Camillo	68	Terzo dal Monte	34	Ubaldini Giulio di Cesare	55-61, 79, 81, 83-85, 87-89
Merlino Giovanni Francesco	67, 68	Thiene Ubaldini Maddalena	39, 83	Ubaldini Guidantonio, conte di Apecchio	22, 23, 29-35, 39-41
Mini Francesco Maria	79	To[--]i di Collongo	27	Ubaldini Isabella di Antonio Maria	29
Minio, uditore	15, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 57, 58, 83, 88	Togno da Monte Peschio	52	Ubaldini Isabella di Carlo	61, 72, 73
Molinaro Orazio	68	Toscanello	8	Ubaldini Latina di Bernardino	16, 17
Nardo d'Angelo da Faggiola	33	Ubaldini Alberghetto di Maghinardo	13	Ubaldini Laura di Antonio Maria	29
Neri di Sant'Angelo ser Ranieri	32	Ubaldini Andrea di Ghisello	11, 13, 14, 67	Ubaldini Lodovica di Bernardino	16, 17
Niccolò di mastro Arrigo	10	Ubaldini Angelo Maria di Giulio	87, 88	Ubaldini Lucrezia di Bernardino	16, 17
Niccolò, vescovo tifernate	8	Ubaldini Antonio di Baldinaccio	14, 15	Ubaldini Maghinardo di Ugolino	12, 13
Nicola di Filippo di Mercatello	18	Ubaldini Antonio di Ugolino	12, 13	Ubaldini Margherita di Cesare	83
Onorati, monsignor	79	Ubaldini Antonio Maria di Clemente	87	Ubaldini Nanni, conte di Pietragialla	14
Orazio di Milano, detto il Nibbio	44	Ubaldini Antonio Maria di Federico	17, 18, 29-41, 48, 56, 75, 76, 97	Ubaldini Nepesina di Bernardino	16, 17
Ottaviano da Meali	48	Ubaldini Antonio Maria di Ubaldino	73, 75	Ubaldini Nicola di Bernardino	76
Paci Nerio Cesare	90	Ubaldini Antonio, conte di Montefiore	14	Ubaldini Ottaviano di Carlo	8, 10, 13-17, 21, 55, 61, 62, 67, 68, 70-73, 77, 87
Paganelli Claudio	48	Ubaldini Ascanio, conte di Montefiore	21, 25	Ubaldini Ottaviano, cardinale	8, 10
Paganelli Giovanni Andrea	48, 61, 65-69	Ubaldini Baldinaccio di Andrea	13, 14	Ubaldini Ottaviano, conte di Apecchio	78, 83
Paganelli Orinia	87	Ubaldini Baldinaccio di Antonio	14-16	Ubaldini Ottaviano, conte di Mercatello	15, 16
Paganelli Vincenzo	48	Ubaldini Bernardino di Antonio	15, 16	Ubaldini Ottaviano, conte di Montefiore	13, 14, 16, 21
Paitella Federico	47	Ubaldini Bernardino di Ubaldino	73-80	Ubaldini Paolo, conte di Apecchio	79, 80
Panfidio Cristoforo di Gubbio	30	Ubaldini Bernardino, conte di Montefiore	33	Ubaldini Perinto, conte di Castel Pecorari	86
Paolino di Matteo	48	Ubaldini Bernardino, conte di Pecorari	23	Ubaldini Porzia di Girolamo	18, 48
Paolo di Bartoccio	48	Ubaldini Carlo di Antonio Maria	23, 29, 32, 39, 41, 42, 44-46, 48-50, 52-73, 77, 81	Ubaldini Scipione di Girolamo	18, 22-24, 26, 27, 32, 34
Paolo III, papa	22	Ubaldini Carlo di Bernardino	76	Ubaldini Tano	8-11
Paolucci Agostino	67	Ubaldini Carlo di Federico	18, 22, 23, 34	Ubaldini Tiberto, conte di Montefiore	20, 21
Paolucci Agostino di Montevicino	68	Ubaldini Cesare di Antonio Maria	10, 29, 32, 34, 36, 39-46, 48-56, 58, 60, 81, 88, 89	Ubaldini Tommaso di Antonio	14
Parisse di ser Francesco da Pecchio	19	Ubaldini Claudio di Girolamo	18, 22, 23, 32, 34	Ubaldini Tommaso, conte di Montefiore	16
Pasquino della Cella	73	Ubaldini Clemente di Cesare	55-61, 70, 81, 83-87	Ubaldini Ubaldino di Antonio Maria	29, 32, 39, 40, 44
Passerini Ubaldini Giulia	76	Ubaldini Clemente di Clemente	87	Ubaldini Ubaldino di Carlo	61-64, 69, 70, 72, 74
Perugini, notaio	16	Ubaldini Cornelia di Girolamo	18, 48	Ubaldini Ubaldino di Clemente	87
Petrucci Ascanio da Pesaro	58	Ubaldini Fabrizio, conte di Montefiore	16	Ubaldini Ugolino di Tano	11, 12
Pico, uditore	72	Ubaldini Federico di Antonio Maria	10, 29, 29, 32, 39-46, 48-50, 56	Ubaldini Valerio di Antonio Maria	29, 31, 39, 40, 56
Piero della Martina	57	Ubaldini Federico di Baldinaccio	15, 17-29, 32, 56	Ubaldini Vanni di Tano	11
Pimpino	68	Ubaldini Federico di Ubaldino	72-77	Ugolino	8
Piscioni Ubaldini Iacopa	15	Ubaldini Federico, conte di Apecchio	79, 80, 88, 91	Urbano VIII, papa	74
Pizzotti Tommaso Luigi	80	Ubaldini Francesco di Tano	11	Ursino di Guayccione	40
Pizzotti Ubaldini Lucrezia	80	Ubaldini Francesco Maria di Giulio	87, 88	Vagnarelli ser Bonaventura	61
Princivalle Battista	84	Ubaldini Francesco Maria, conte di Montefiore	83	Venanzi di Casteldurante ser Ventura	32
Princivalle della Marsina	33	Ubaldini Gentile, conte di Apecchio	12, 13, 15, 31, 32, 34, 35, 40-42, 44, 45, 51-55, 79, 80	Ventura di Maria da Caifabri	48
Provenzano Benedetto	38	Ubaldini Geri di Tano	11	Vincenzo Betti de Piscaria	48
Raniero	8	Ubaldini Geri, conte di Montefiore	13	Zanchi Gianbattista	44
Renzo dal Monte	33				
Renzo della Pescara	68				
Riccio di Paoletto	34				
Rigo Rinaldi da Piscaria	48				
Rivio Iacomo di Bartolomeo	33				
Rodolfo del fu Landolfo di Montevicino	7				
Romano di Quattrocchi	21				
Ronaldo di Nino di Ugolino	21				
Rovereto ser Benedetto	43				
Rustico	25				
Salimbeni Ubaldini Cia	12				
Santinelli Giovanni Battista	86				
Scianchino di Casteldurante ser Girolamo	32				
Scirro ser Antonio	36				
Sebastiano di Domenico della Serra	37				



## BIBLIOGRAFIA

### Fonti archivistiche

Archivio di Stato di Pesaro, *Feudi*, bb. 9 (v. 8523), 10, 11, 12 (v. 8531), 15, 16.

Archivio di Stato di Pesaro, *Lettere di Sua Eminenza*, bb. varie

Biblioteca Comunale di Urbania, Archivio Segreto, J – 7 – 15,16

Biblioteca Oliveriana di Pesaro, ms. 443; ms. 455, vol. II

### Fonti bibliografiche

A. ASCANI, *Apecchio contea degli Ubaldini*, Città di Castello 1977

L. BEI e S. CRISTINI, *La doppia anima. La vera storia di Ottaviano Ubaldini e Federico da Montefeltro*, Urbania 2000

C. BERLIOCCHI, *Apecchio tra Conti Duchi e Prelati*, s.l., Petrucci Editore, 1992

G. BIDERMAN, *Vita del conte Antonio Maria Ubaldini*, scritta in lingua latina dal padre Giacomo Bidermani della Compagnia di Gesù e tradotta nell'italiana da un altro religioso della medesima Compagnia, in Bologna per l'erede del Benacci, 1633.

F. CORRIDORE, *La popolazione dello Stato Romano, 1656-1901*, Roma 1906

E. GAMURRINI, *Istoria genealogica delle famiglie nobili di Toscana ed Umbria*, vol. IV, Firenze 1679

V. LANCIARINI, *Il Tiferno Metaurensis e la Provincia di Massa Trabaria - Memorie storiche*, Roma 1890-1912

S. LANCONI, *Il castello di Montefiore (diocesi di Città di Castello) – Storia di un feudo degli Ubaldini, nello Stato di Urbino*, Fano 2005.

G. MEZZANOTTE, *Contributo alla biografia di Federico Ubaldini (1610-1657)*, in “Italia medievale ed umanistica”, 22, 1979, pp. 485-503

G. MEZZANOTTE, *Federico Ubaldini e gli studi provenzali del Seicento*, in *Aevum*, 52, 1978, fasc. III, pp. 459-470

G. MUZI, *Memorie ecclesiastiche e civili di Città di Castello*, Città di Castello, 1844 sgg.

E. ROSSI, *Memorie civili di Casteldurante – Urbania*, Urbania 1945

E. ROSSI, *Memorie ecclesiastiche di Urbania*, Urbania 1936

E. ROSSI, *Memorie ecclesiastiche della diocesi di Urbania*, Urbania 1938

M. TANCINI, *Della vita del cardinale Ottaviano Ubaldini: inedito di Federico Ubaldini erudito del secolo XVII*, Università di Urbino, a.a. 1991-1992

A. TARDUCCI, *Piobbico e i Brancaleoni*, Cagli 1897



## INDICE

<i>Capitolo</i>		<i>Pagina</i>
I	Gli Ubaldini di Montevicino e Baciucchetto	7
II.	Baldinaccio e Bernardino	15
III.	La prima metà del secolo XVI	18
IV.	La contea di Baciucchetto: Antonio Maria Ubaldini	29
V.	La contea di Baciucchetto: i figli di Antonio Maria Ubaldini	39
VI.	Una breve unione	47
VII.	Montevicino e Fagnille (1615-1686)	61
VIII.	Baciucchetto e Castiglione (1615-1745)	81
	Tavole genealogiche	63
	Indice dei nomi	95
	Bibliografia	97